

**REGOLA
COSTITUZIONI GENERALI
STATUTI GENERALI
DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI**

CURIA GENERALE OFM
Roma 2021

REGOLA DEI FRATI MINORI

TESTAMENTO DI SAN FRANCESCO

REGOLA DEI FRATI MINORI

BOLLA DI PAPA ONORIO III SULLA REGOLA DEI FRATI MINORI

Onorio, vescovo, servo dei servi di Dio, ai diletti figli, frate Francesco e agli altri frati dell'Ordine dei frati minori, salute e apostolica benedizione.

La Sede Apostolica suole accondiscendere ai pii voti e accordare benevolo favore agli onesti desideri dei richiedenti. Pertanto, diletti figli nel Signore, noi, accogliendo le vostre pie suppliche, vi confermiamo con l'autorità apostolica, la Regola del vostro Ordine, approvata dal nostro predecessore Papa Innocenzo, di buona memoria e qui trascritta, e l'avvaloriamo con il patrocinio del presente scritto. La Regola è questa:

Capitolo I

NEL NOME DEL SIGNORE! INCOMINCIA LA VITA DEI FRATI MINORI

¹La Regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità.

² Frate Francesco promette obbedienza e reverenza al signor papa Onorio e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. ³ E gli altri frati siano tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.

Capitolo II

DL COLORO CHE VOGLIONO INTRAPRENDERE QUESTA VITA E COME DEVONO ESSERE RICEVUTI

¹Se alcuni vorranno intraprendere questa vita e verranno dai nostri frati, questi li mandino dai loro ministri provinciali, ai quali soltanto e non ad altri sia concesso di ammettere i frati. ²I ministri, poi, diligentemente li esaminino intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa.

³E se credono tutte queste cose e le vogliono fedelmente professare e osservare fermamente fino alla fine; ⁴e non hanno mogli o, qualora le abbiano, esse siano già entrate in monastero o abbiano dato loro il permesso con l'autorizzazione del vescovo diocesano, dopo aver fatto voto di castità; e le mogli siano di tale età che non possa nascere su di loro alcun sospetto; ⁵dicano ad essi la parola del santo Vangelo, che *vadano e vendano* tutto quello che posseggono e procurino di *darlo ai poveri*. ⁶Se non potranno farlo, basta ad essi la buona volontà.

⁷E badino i frati e i loro ministri di non essere solleciti delle loro cose temporali, affinché dispongano delle loro cose liberamente, secondo l'ispirazione del Signore. ⁸Se tuttavia fosse loro chiesto un consiglio i ministri abbiano la facoltà di mandarli da persone timorate di Dio, perché con il loro consiglio i beni vengano elargiti ai poveri. ⁹Poi concedano loro i panni della prova cioè due tonache senza cappuccio e il cingolo e i pantaloni e il capperone fino al cingolo ¹⁰a meno che qualche volta ai ministri non sembri diversamente secondo Dio. ¹¹Terminato, poi, l'anno della prova, siano ricevuti all'obbedienza, promettendo di osservare sempre questa vita e Regola.

¹²E in nessun modo sarà loro lecito di uscire da questa Religione, secondo il decreto del signor Papa; ¹³poiché, come dice il Vangelo, *nessuno che mette la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio*.

¹⁴E coloro che hanno già promesso obbedienza, abbiano una tonaca con il cappuccio e un'altra senza, coloro che la vorranno avere. ¹⁵E coloro che sono costretti da necessità possano portare calzature. ¹⁶E tutti i frati si vestano di abiti vili e possano rattopparli con sacco e altre pezze con la benedizione di Dio. ¹⁷Li ammonisco, però, e li esorto a non disprezzare e a non giudicare gli uomini che vedono vestiti di abiti molli e colorati ed usare cibi e bevande delicate, ma piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso.

Capitolo III
**DEL DIVINO UFFICIO E DEL DIGIUNO,
E COME I FRATI DEBBANO ANDARE PER IL MONDO**

¹I chierici recitino il divino ufficio, secondo il rito della santa Chiesa romana, eccetto il salterio, ²e perciò potranno avere i breviari.

³I laici, invece, dicano ventiquattro *Pater noster* per il mattutino, cinque per le lodi; per prima, terza, sesta, nona, per ciascuna di queste ore, sette; per il Vespro dodici; per compieta sette; ⁴e preghino per i defunti.

⁵E digiunino dalla festa di Tutti i Santi fino alla Natività del Signore. ⁶La santa Quaresima, invece, che incomincia dall'Epifania e dura ininterrottamente per quaranta giorni, quella che il Signore consacrò con il suo santo digiuno, coloro che volontariamente la digiunano siano benedetti dal Signore, e coloro che non vogliono non vi siano obbligati. ⁷Ma l'altra, fino alla Resurrezione del Signore, la digiunino.

⁸Negli altri tempi non siano tenuti a digiunare, se non il venerdì. ⁹Ma in caso di manifesta necessità i frati non siano tenuti al digiuno corporale.

¹⁰Consiglio invece, ammonisco ed esorto i miei frati nel Signore Gesù Cristo che, quando vanno per il mondo, non litighino ed *evitino le dispute di parole*, e non giudichino gli altri; ¹¹ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti, così come conviene. ¹²E non debbano cavalcare se non siano costretti da evidente necessità o infermità.

¹³*In qualunque casa* entreranno dicano, *prima di tutto: Pace a questa casa*; ¹⁴e, secondo il santo Vangelo, è loro lecito mangiare di tutti i cibi che saranno loro presentati.

Capitolo IV
CHE I FRATI NON RICEVANO DENARI

¹Comando fermamente a tutti i frati che in nessun modo ricevano denari o pecunia, direttamente o per interposta persona. ²Tuttavia, i ministri e i custodi, ed essi soltanto, per mezzo di amici spirituali, si prendano sollecita cura per le necessità dei malati e per vestire gli altri frati, secondo i luoghi e i tempi e i paesi freddi, così come sembrerà convenire alla necessità, ³salvo sempre il principio, come è stato detto, che non ricevano denari o pecunia.

Capitolo V
DEL MODO DI LAVORARE

¹Quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e con devozione ²così che, allontanato l'ozio, nemico dell'anima, non spengano lo spirito della santa orazione e devozione, al quale devono servire tutte le altre cose temporali. ³Come ricompensa del lavoro ricevano le cose necessarie al corpo, per sé e per i loro fratelli, eccetto denari o pecunia, ⁴e questo umilmente, come conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima povertà.

Capitolo VI
**CHE I FRATI DI NIENTE SI APPROPRIANO,
E DEL CHIEDERE L'ELEMOSINA E DEI FRATI INFERMI**

¹I frati non si appropriino di nulla, né casa, né luogo, né alcuna altra cosa. ²E come *pellegrini e forestieri* in questo mondo, servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia. ³Né devono vergognarsi, perché il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo. ⁴Questa è la sublimità dell'altissima povertà quella che ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei cieli, vi ha fatto poveri di cose e ricchi di virtù. ⁵Questa sia la vostra *parte di eredità, quella* che conduce fino *alla terra dei viventi*. ⁶E, aderendo totalmente a questa povertà, fratelli carissimi, non vogliate possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo.

⁷E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino familiari tra loro reciprocamente. ⁸E ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale?

⁹E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire come vorrebbero essere serviti essi stessi.

Capitolo VII

DELLA PENITENZA DA IMPORRE AL FRATI CHE PECCANO

¹Se dei frati, per istigazione del nemico, avranno mortalmente peccato, per quei peccati per i quali sarà stato ordinato tra i frati di ricorrere ai soli ministri provinciali, i predetti frati siano tenuti a ricorrere ad essi, quanto prima potranno senza indugio. ²I ministri, poi, se sono sacerdoti, loro stessi impongano con misericordia ad essi la penitenza; se invece non sono sacerdoti, la facciano imporre da altri sacerdoti dell'Ordine, così come sembrerà ad essi più opportuno, secondo Dio. ³E devono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, perché l'ira ed il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri.

Capitolo VIII

DELLA ELEZIONE DEL MINISTRO GENERALE DI QUESTA FRATERNITÀ E DEL CAPITOLO DI PENTECOSTE

¹Tutti i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei frati di quest'Ordine come ministro generale e servo di tutta la fraternità e a lui devono fermamente obbedire. ²Alla sua morte, l'elezione del successore sia fatta dai ministri provinciali e dai custodi nel Capitolo di Pentecoste, al quale i ministri provinciali siano tenuti sempre ad intervenire, dovunque sarà stabilito dal ministro generale; ³e questo, una volta ogni tre anni o entro un termine maggiore o minore, così come dal predetto ministro sarà ordinato.

⁴E se talora ai ministri provinciali ed ai custodi all'unanimità sembrasse che detto ministro non fosse idoneo al servizio e alla comune utilità dei frati, i predetti frati ai quali è commessa l'elezione, siano tenuti, nel nome del Signore, ad eleggersi un altro come loro custode. ⁵Dopo il Capitolo di Pentecoste, i singoli ministri e custodi possano, se vogliono e lo credono opportuno, convocare, nello stesso anno, nei loro territori, una volta i loro frati a capitolo.

Capitolo IX

DEI PREDICATORI

¹I frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo qualora dallo stesso vescovo sia stato loro proibito. ²E nessun frate osi affatto predicare al popolo, se prima non sia stato esaminato ed approvato dal ministro generale di questa fraternità e non abbia ricevuto dal medesimo l'ufficio della predicazione.

³Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati che, nella loro predicazione, le loro *parole* siano ponderate e caste, a utilità e a edificazione del popolo, annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso, *poiché il Signore sulla terra parlò con parole brevi*.

Capitolo X

DELL'AMMONIZIONE E DELLA CORREZIONE DEI FRATI

¹I frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino ed ammoniscano i loro frati e li correggano con umiltà e carità, non comandando ad essi niente che sia contro alla loro anima e alla nostra Regola. ²I frati, poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. ³Perciò comando loro fermamente di obbedire ai loro ministri in tutte quelle cose che promisero al Signore di osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola. ⁴E dovunque vi siano dei frati che si rendono conto e riconoscano di non poter osservare spiritualmente la Regola, debbano e possono ricorrere ai loro ministri. ⁵I ministri, poi, li accolgano con carità e benevolenza e li trattino con tale familiarità che quelli possano parlare e

fare con essi così come parlano e fanno i padroni con i loro servi; ⁶infatti, così deve essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati.

⁷Ammonisco, poi, ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino i frati *da ogni* superbia, vana gloria, invidia, *avarizia*, cure o preoccupazioni di questo mondo, dalla detrazione e dalla mormorazione.

⁸E coloro che non sanno di lettere, non si preoccupino di apprenderele, ma facciano attenzione che ciò che devono desiderare sopra ogni cosa è di avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, ⁹di pregarlo sempre con cuore puro e di avere umiltà, pazienza nella persecuzione e nella infermità, ¹⁰e di amare quelli che ci perseguitano e ci riprendono e ci calunniano, poiché dice il Signore: *Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano*; ¹¹*beati quelli che sopportano persecuzione a causa della giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli*. ¹²*E chi persevererà fino alla fine, questi sarà salvo*.

Capitolo XI

CHE I FRATI NON ENTRINO NEI MONASTERI DELLE MONACHE

¹Comando fermamente a tutti i frati di non avere rapporti o conversazioni sospette con donne, ²e di non entrare in monasteri di monache, eccetto quelli ai quali è stata data dalla Sede apostolica una speciale licenza. ³Né si facciano padrini di uomini o di donne affinché per questa occasione non sorga scandalo tra i frati o riguardo ai frati.

Capitolo XII

DL COLORO CHE VANNO TRA I SARACENI E TRA GLI ALTRI INFEDELI

¹Quei frati che, per divina ispirazione, vorranno andare tra i Saraceni e tra gli altri infedeli, ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. ²I ministri poi non concedano a nessuno il permesso di andarvi se non a quelli che riterranno idonei ad essere mandati.

³Inoltre, impongo per obbedienza ai ministri che chiedano al signor Papa uno dei cardinali della santa Chiesa romana, il quale sia governatore, protettore e correttore di questa fraternità, ⁴affinché, sempre sudditi e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa, *stabili nella fede* cattolica, osserviamo la povertà, l'umiltà e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, che abbiamo fermamente promesso.

Pertanto a nessuno, in alcun modo, sia lecito di invalidare questo scritto della nostra conferma o di opporsi ad esso con audacia e temerarietà. Se poi qualcuno presumerà di tentarlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo.

Dal Laterano, il 29 novembre, anno ottavo del nostro pontificato.

TESTAMENTO DI SAN FRANCESCO

¹Il Signore dette a me, frate Francesco, d'incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi ²e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. ³E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo.

⁴E il Signore mi dette tale fede nelle chiese che io così semplicemente pregavo e dicevo: ⁵*Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, anche in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.*

⁶Poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della santa Chiesa romana, a motivo del loro ordine, che anche se mi facessero persecuzione, voglio ricorrere proprio a loro. ⁷E se io avessi tanta sapienza, quanta ne ebbe Salomone, e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà. ⁸E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori. ⁹E non voglio considerare in loro il peccato, poiché in essi io riconosco il Figlio di Dio e sono miei signori. ¹⁰E faccio questo perché, dello stesso altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo corporalmente, in questo mondo, se non il santissimo corpo e il santissimo sangue suo che essi ricevono ed essi soli amministrano agli altri. ¹¹E voglio che questi santissimi misteri sopra tutte le altre cose siano onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi. ¹²E dovunque troverò manoscritti con i nomi santissimi e le parole di lui in luoghi indecenti, voglio raccogliarli, e prego che siano raccolti e collocati in luogo decoroso. ¹³E dobbiamo onorare e venerare tutti i teologi e coloro che amministrano le santissime parole divine, così come coloro che ci amministrano lo spirito e la vita.

¹⁴E dopo che il Signore mi dette dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo. ¹⁵Ed io la feci scrivere con poche parole e con semplicità, e il signor Papa me la confermò. ¹⁶E quelli che venivano per abbracciare questa vita, distribuivano ai poveri *tutto quello che potevano avere*, ed erano contenti di una sola tonaca, rappezzata dentro e fuori, del cingolo e delle brache. ¹⁷E non volevamo avere di più. ¹⁸Noi chierici dicevamo l'ufficio, conforme agli altri chierici; i laici dicevano i *Pater noster*, e assai volentieri ci fermavamo nelle chiese. ¹⁹Ed eravamo illetterati e sottomessi a tutti.

²⁰Ed io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare; e voglio fermamente che tutti gli altri frati lavorino di un lavoro quale si conviene all'onestà. ²¹Coloro che non sanno, imparino, non per la cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l'esempio e tener lontano l'ozio. ²²Quando poi non ci fosse data la ricompensa del lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore, chiedendo l'elemosina di porta in porta. ²³Il Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto: *Il Signore ti dia la pace!*

²⁴Si guardino bene i frati di non accettare assolutamente chiese, povere abitazioni e quanto altro viene costruito per loro, se non fossero come si addice alla santa povertà, che abbiamo promesso nella Regola, sempre ospitandovi come *forestieri e pellegrini*.

²⁵Comando fermamente per obbedienza a tutti i frati che, dovunque si trovino, non osino chiedere lettera alcuna nella curia romana, né personalmente né per interposta persona, né per una chiesa né per altro luogo né per motivo della predicazione, né per la persecuzione dei loro corpi; ²⁶ma, dovunque non saranno accolti, fuggano in altra terra a fare penitenza con la benedizione di Dio.

²⁷E fermamente voglio obbedire al ministro generale di questa fraternità e a quel guardiano che gli piacerà di assegnarmi. ²⁸E così voglio essere prigioniero nelle sue mani, che io non possa andare o fare oltre l'obbedienza e la sua volontà, perché egli è mio signore.

²⁹E sebbene sia semplice e infermo, tuttavia voglio sempre avere un chierico, che mi reciti l'ufficio, così come è prescritto nella Regola. ³⁰E tutti gli altri frati siano tenuti a obbedire così ai loro guardiani e a recitare l'ufficio secondo la Regola. ³¹E se si trovassero dei frati che non recitassero l'ufficio secondo la Regola, e volessero comunque variarlo, o non fossero cattolici, tutti i frati, ovunque sono, siano tenuti, per obbedienza, ovunque trovassero uno di essi, a consegnarlo al custode più vicino al luogo ove l'avranno trovato. ³²E il custode sia fermamente

tenuto, per obbedienza, a custodirlo severamente, come un uomo in prigione, giorno e notte, così che non possa essergli tolto di mano, finché non lo consegni di persona nelle mani del suo ministro. ³³E il ministro sia fermamente tenuto, per obbedienza, a farlo scortare per mezzo di tali frati che lo custodiscano giorno e notte come un prigioniero, finché non lo consegnino al signore di Ostia, che è signore, protettore e correttore di tutta la fraternità.

³⁴E non dicano i frati: «Questa è un'altra Regola», perché questa è un ricordo, un'ammonizione, un'esortazione e il mio testamento, che io, frate Francesco piccolino, faccio a voi, miei fratelli benedetti perché osserviamo più cattolicamente la Regola che abbiamo promesso al Signore.

³⁵E il ministro generale e tutti gli altri ministri e custodi siano tenuti, per obbedienza, a non aggiungere e a non togliere niente da queste parole. ³⁶E sempre tengano con sé questo scritto assieme alla Regola. ³⁷E in tutti i capitoli che fanno, quando leggono la Regola, leggano anche queste parole. ³⁸E a tutti i miei frati, chierici e laici, comando fermamente, per obbedienza, che non inseriscano spiegazioni nella Regola e in queste parole dicendo: «Così si devono intendere»; ³⁹ma, come il Signore mi ha dato di dire e di scrivere con semplicità e purezza la Regola e queste parole, così cercate di comprenderle con semplicità e senza commento e di osservarle con sante opere sino alla fine.

⁴⁰E chiunque osserverà queste cose, sia ricolmo in cielo della benedizione dell'altissimo Padre, e in terra sia ricolmo della benedizione del suo Figlio diletto col santissimo Spirito Paraclito e con tutte le potenze dei cieli e con tutti i santi. ⁴¹Ed io frate Francesco piccolino, vostro servo, per quel poco che io posso, confermo a voi dentro e fuori questa santissima benedizione.

ESORTAZIONE DI S. FRANCESCO

Dilettissimi fratelli e figli in eterno benedetti, ascoltate, ascoltate la voce del vostro padre: Grandi cose abbiamo promesso, maggiori sono state promesse a noi. Osserviamo quelle, aspiriamo a queste. Breve è il piacere, eterna la pena. Piccolo il patire, infinita la gloria. Molti i chiamati, pochi gli eletti; tutti avranno la loro retribuzione. *Amen.*

TESTAMENTO DI SIENA

¹Scrivi il modo in cui benedico tutti i miei frati che sono ora nell'Ordine e che vi entreranno fino alla fine del mondo. ²E siccome per la mia debolezza e per la sofferenza della malattia non posso parlare, in tre parole mostrerò brevemente la mia volontà e la mia intenzione a tutti i frati presenti e futuri. ³Cioè: in ossequio alla mia memoria, alla benedizione e al testamento, sempre si amino tra loro come io li ho amati e li amo; ⁴sempre amino ed osservino nostra signora la santa povertà; ⁵e sempre siano fedeli sudditi dei prelati e chierici della santa madre Chiesa.

COSTITUZIONI GENERALI
DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI

DECRETO

Il Capitolo generale dell'Ordine dei Frati Minori, celebrato in Assisi nell'anno 1985, revisionò e promulgò le Costituzioni rinnovate secondo i principi del Concilio Vaticano II e accomodate al definitivo vigente Diritto Canonico. Il Ministro generale, con il suo Definitorio, le sottopose per l'approvazione alla Sede Apostolica.

I fratelli dell'Ordine dei Frati Minori, imitatori degli esempi di Cristo povero e crocifisso, del suo Vangelo, si propongono di vivere radicalmente nella Chiesa secondo la forma che lo stesso Serafico Padre e Fondatore della Famiglia francescana visse e propose ai suoi figli e che Onorio III confermò. Per questa stessa ragione essi si propongono di vivere secondo il Vangelo, nello spirito dell'orazione ed in fraternità. Anche a tutti gli uomini, che attirati dallo stesso Serafico Padre si riconoscono fratelli, essi intendono gioiosamente servire in spirito di francescana minorità, come testimoni e messaggeri di penitenza, di riconciliazione, di giustizia e di pace. E perché questo eccellente, ma difficoltoso proposito sia più facilmente raggiunto, oltre la Regola scritta dal Serafico Padre e approvata dalla Sede Apostolica, viene dato un valido aiuto a tutti i fratelli dell'Ordine con le rinnovate Costituzioni.

La Congregazione per i Religiosi e per gli Istituti secolari, dopo aver fatto esaminare il testo dai suoi Consultori, dopo l'oculato e favorevole voto del Congresso del 30 settembre di questo anno, in forza del presente decreto approva e conferma le Costituzioni dell'Ordine dei Frati Minori, con le variazioni emerse nello stesso Congresso, come risulta dall'esemplare scritto in lingua latina che è conservato nel suo archivio.

I Frati Minori, secondo l'esempio di S. Francesco che con grande amore seguì Cristo e la Chiesa, si adoperino con rinnovato vigore, affinché testimonino anche agli uomini del nostro tempo la sequela dello stesso Cristo povero e crocifisso, l'altissima contemplazione, l'amore alla verità del Vangelo e la fedeltà verso la Chiesa. Essi abbiano a cuore di imitare costantemente lo stesso Serafico Padre ed il suo apostolato francescano nell'amore e nella sollecitudine per gli uomini, soprattutto poveri.

Si osservi tutto ciò che per diritto deve essere osservato. Nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Roma, 8 dicembre 1986
Solennità dell'Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria.

GIROLAMO CARD. HAMER, O.P.
Prefetto

† VINCENZO FAGIOLO
Arcivescovo
Segretario

DECRETO

La legislazione generale dell'Ordine, tralasciando la Regola bollata in quanto suo fondamento, viene ora presentata in due distinte collezioni giuridiche (cfr. CIC 587), cioè: le COSTITUZIONI GENERALI che con la Regola costituiscono il solo codice fondamentale della legislazione, e gli STATUTI GENERALI, che raccolgono le altre norme, come complemento delle stesse Costituzioni generali.

Il Capitolo Generale, celebrato in Assisi nell'anno di grazia 1985, dopo lunga e solerte preparazione stese ed approvò il testo delle nuove Costituzioni Generali, perché secondo la norma fosse presentato per l'approvazione alla Sede Apostolica.

La Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, con decreto del giorno 8 dicembre 1986, approvò e confermò le stesse Costituzioni, tuttavia con alcune modifiche del testo emerse nel Congresso dello stesso Dicastero.

Noi dunque, fatto ciò che era da farsi secondo l'ordine della stessa Congregazione, usando delle facoltà che ci competono per l'ufficio e ottenuto il voto favorevole del Definitorio generale nel congresso celebrato il 22 luglio 1987, con il presente Decreto,

promulghiamo e dichiariamo promulgate le
COSTITUZIONI GENERALI

Notifichiamo dunque e ordiniamo che tutto quanto è contenuto in queste Costituzioni, sia obbligatorio dal 17 settembre 1987.

La beatissima Vergine, ancella e madre del Signore, la stessa «Madre della misericordia che nella sua dimora» (cfr. *Leg. S. Clarae*, 8) della Porziuncola, capo e madre del nostro Ordine, partorì una nuova milizia di poveri ci aiuti perché ci faccia continuamente crescere nella vera vita dei frati minori.

Roma, Curia generale dell'Ordine
2 agosto 1987

FR. JOHN VAUGHN, OFM
Ministro generale

FR. LOUIS BRENNAN, OFM
Segretario dell'Ordine

CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Vaticano, 31 ottobre 2003

Prot. 61-1/2003

DECRETO

Reverendo Padre,

è pervenuta la Sua del 9 ottobre u.s. (Prot. n. 093694) con la quale ha sottoposto all'approvazione di questo Dicastero la richiesta di modifica degli artt. nn. 1 §2; 168; 169 §1; 170 §2; 171 §1-2; 173; 174; 175 §2 delle Costituzioni Generali del Suo Ordine, secondo il testo allegato.

Non avendo rinvenuto nella suddetta petizione alcuna irregolarità e incompatibilità con il diritto universale della Chiesa, questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, approva e conferma le modifiche dei suddetti articoli delle Costituzioni Generali.

Con l'occasione, mi è gradito salutarLa cordialmente nel Signore.

EDUARDO CARD. MARTÍNEZ SOMALO
Prefetto

P. JESÚS TORRES, C.M.F.
Sottosegretario

CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Vaticano, 22 maggio 2004

Prot. M 64-1/97

DECRETO

Reverendo Padre,

è pervenuta la Sua del 25 u.s. (Prot. n. 094326) con la quale ha sottoposto all'approvazione di questo Dicastero la richiesta di modifica dell'art. 5 §2 delle Costituzioni Generali del Suo Ordine secondo il testo latino allegato.

Non avendo rinvenuto nella suddetta petizione alcuna irregolarità e incompatibilità con il diritto universale della Chiesa, questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica approva e conferma la modifica del suddetto articolo delle Costituzioni Generali.

Nel contempo si prende atto delle traduzioni in italiano, spagnolo e inglese del testo della nuova Formula di professione di cui al citato art. 5 §2.

Con l'occasione, mi è gradito salutarLa cordialmente nel Signore.

† FRANC RODÉ, C.M.
Prefetto

† PIERGIORGIO SILVANO NESTI, C.P.
Segretario

DECRETO

Il Capitolo generale celebrato ad Assisi nel maggio del 2003 apportò alcune modifiche alle *Costituzioni generali*, e precisamente agli Articoli: 1 §2; 168; 169 §1; 170 §2; 171 §§1-2; 173; 174; 175 §2.

La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, con Lettera del 31 Ottobre 2003, le approvò (Prot. n. 61-1/2003) e, su richiesta del Ministro generale, previo consenso del suo Definitorio, con Lettera del 22 maggio 2004, ha approvato anche l'Art. 5 §2 (Prot. n. M 64-1/97), in cui è riportato il testo latino della Formula di professione, che è la traduzione del testo italiano, già approvato in data 29 marzo 2000 dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (Prot. n. 1010/99/L).

Noi, pertanto, ottenuto il voto del Definitorio generale, nel Congresso del 5 luglio 2004, in virtù delle facoltà che ci competono,

PROMULGHIAMO E
DICHIAMO PROMULGATI

i seguenti Articoli modificati delle *Costituzioni generali*, e cioè: 1 §2; 5 §2; 168; 169 §1; 170 §2; 171 §§1-2; 173; 174; 175 §2, e ordiniamo che le rispettive norme vadano in vigore dal giorno 8 dicembre 2004.

JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO
Ministro generale

SANDRO OVEREND RIGILLO
Segretario dell'Ordine

Roma, 15 luglio 2004,
Festa di S. Bonaventura

CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Prot. M. 64 -1/2003

DECRETO

BEATISSIMO PADRE

il Ministro Generale dell'Ordine
dei Frati Minori, a nome del Capitolo Generale,
chiede a Vostra Santità
l'approvazione delle modifiche dell'art. 168
delle Costituzioni Generali del suo Istituto.

La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, esaminate le modifiche proposte, con il presente Rescritto le approva e le conferma, secondo il testo redatto in lingua latina, presentato con lo scritto dell'8 dicembre 2009, di cui è conservata copia nel proprio Archivio.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Città del Vaticano, 14 dicembre 2009.

Franc Cardo Rodé, CM
Prefetto

P. Sebastiano Paciolla, O. Cist.
Sottosegretario

DECRETO

Il Capitolo generale dell'Ordine dei Frati Minori, celebrato in Assisi nell'anno 2009, ha cambiato il testo dell'Articolo 168 delle Costituzioni generali.

La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha approvato questo cambiamento con lettera del 14 dicembre 2009 (Prot. n. M.64-1/2003).

E così, ottenuto il voto del Definitorio generale nel congresso dell'11 novembre 2009, noi usando delle facoltà che ci competono per ufficio, in virtù del presente Decreto

PROMULGHIAMO E
DICHIAMO PROMULGATO

il testo dell'Articolo 168 delle Costituzioni generali e ordiamo che quanto è contenuto nello stesso Articolo sia obbligatorio a partire dal 19 marzo 2010.

JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO
Ministro generale

AIDAN MCGRATH
Segretario dell'Ordine

Roma, 2 febbraio 2010,
festa della Presentazione del Signore

NOTA DELLA REDAZIONE

Il Definitorio generale, nel Congresso del 2 febbraio 2010, dopo attenta revisione dei rispettivi testi, ha approvato anche le traduzioni delle Costituzioni generali nelle tre lingue ufficiali dell'Ordine: italiana, inglese e spagnola, da usarsi tenendo presente che il testo autentico è quello latino.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

1. Sacra Scrittura

Col	Colossesi
1Cor	Prima Corinti
2Cor	Seconda Corinti
Ef	Efesini
Eb	Ebrei
Gc	Giacomo
Gv	Giovanni
Lc	Luca
Mc	Marco
Mt	Matteo
1Pt	Prima Pietro
Fil	Filippesi
Sal	Salmi
Rm	Romani
Tb	Tobia
1Ts	Prima Tessalonicesi
2Tm	Seconda Timoteo

2. Documenti della Chiesa

AA	Apostolica Actuositatem
AAS	Acta Apostolicae Sedis
AG	Ad Gentes
CIC	Codice di Diritto Canonico
DH	Dignitatis Humanae
EN	Evangelii Nuntiandi
ES	Ecclesiae Sanctae
GS	Gaudium et Spes
LG	Lumen Gentium
Litt. SCR	Litterae Sacrae Congregationis pro Religiosis «De S. Regula eiusque interpretatione necnon de paupertate franciscana» (2.II.1970)
Litt. CIVCSVA	Litt. Congr. pro Inst. vitae consecr. et Soc. vitae apost. (31.X.2003)
Litt. CIVCSVA	Litt. Congr. pro Inst. vitae consecr. et Soc. vitae apost. (22.V.2004)
ORSPR	Ordo romano-seraphicus professionis religiosae
OT	Optatam Totius
PC	Perfectae Caritatis
PO	Presbyterorum Ordinis
SC	Sacrosanctum Concilium
RH	Redemptor Hominis
UR	Unitatis Redintegratio

3. Scritti di San Francesco e Fonti Francescane

AF	Analecta Franciscana
Am	Ammonizioni
Ant Lora	Antifona alle Lodi per ogni ora
Ant Magn	Antifona al Magnificat
BF	Bullarium Franciscanum
Cant	Cantico delle creature
1Cel	Vita prima di Tommaso da Celano

2Cel	Vita seconda di Tommaso da Celano
Cer	Del comportamento dei frati negli eremi
Fvit	Forma di vita (alle «povere Signore»)
Lch	Lettera a tutti i chierici
Lcust	Lettera a tutti i custodi
Legper	Leggenda perugina
2Lf	Lettera a tutti i fedeli (2a redazione)
Lmin	Lettera ad un ministro
LOrd	Lettera a tutto l'Ordine
Rb	Regola bollata
Rnb	Regola non bollata
RsC	Regola di santa Chiara
SalV	Saluto alla Vergine
Salvir	Saluto alle virtù
Test	Testamento
Uffrit	Ufficio ritmico

4. Documenti dell'Ordine

Bah	Il Vangelo ci sfida, Messaggio del Consiglio plenario, Salvador de Bahia 1983
CG 1979	Acta Capituli generalis ordinarii, Assisi 1979
CCGG 73	Costituzioni generali, Roma 1973
CPO 81	Documento sulla formazione, Consiglio plenario, Roma 1981
CPO 01	Consiglio plenario dell'Ordine dei Frati Minori, Guadalajara 2001, Roma 2001
Mad	La vocazione dell'Ordine oggi, Dichiarazione del Capitolo generale, Madrid 1973
Med F	De institutione in Ordine Fratrum Minorum, Documento del Capitolo generale straordinario, Medellin 1971
Med M	Vocatio missionaria franciscana in mundo hodierno, Documento del Capitolo generale straordinario, Medellin 1971
OPR	Ordo romano-serafico della Professione religiosa per il Primo Ordine Franciscano e il Terz'Ordine Regolare, 2001

CAPITOLO I

«OSSERVARE IL SANTO VANGELO DEL NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO»

(Rb 1,1)

TITOLO I

Principi fondamentali dell'Ordine

ARTICOLO 1

§1 L'Ordine dei Frati Minori, fondato da san Francesco d'Assisi, è una Fraternità¹ nella quale, mediante la professione religiosa, i frati, seguendo più da vicino Cristo, mossi dallo Spirito Santo, si donano totalmente a Dio amato sopra ogni cosa, vivendo il Vangelo nella Chiesa, secondo la forma osservata e proposta da san Francesco.²

§2 Quali seguaci di san Francesco, i frati devono condurre una vita radicalmente evangelica: vivendo in spirito di orazione e devozione ed in comunione fraterna, dando testimonianza di penitenza e di minorità, portando in tutto il mondo l'annuncio del Vangelo, con carità verso tutti gli uomini, predicando, con i fatti, riconciliazione, pace e giustizia,³ e manifestando sommo rispetto verso il creato.

ARTICOLO 2

§1 La Regola dei Frati Minori confermata da Papa Onorio III⁴ è il fondamento della vita e della legislazione dell'Ordine, e tutto ciò che è contenuto in essa deve essere inteso e osservato in un contesto vitale, secondo il pensiero di san Francesco, espresso soprattutto nei suoi scritti, il senso della Chiesa e le sane tradizioni dell'Ordine.⁵

§2 Per poter maggiormente conoscere ed osservare fedelmente «lo spirito e le finalità proprie del Fondatore»,⁶ insieme alla Regola i frati si studino di esaminare, capire e venerare la vita e gli scritti di san Francesco e dei suoi seguaci.

ARTICOLO 3

§1 L'Ordine dei Frati Minori è composto da frati sia chierici sia laici.⁷ In forza della professione, tutti i frati sono veramente uguali nei diritti e nei doveri religiosi, eccettuato ciò che proviene dall'Ordine sacro.

§2 L'Ordine dei Frati Minori dalla Chiesa è annoverato tra gli Istituti clericali.

ARTICOLO 4

§1 I Frati Minori, inseriti nel popolo di Dio, attenti ai nuovi segni dei tempi⁸ e rispondendo alle condizioni del mondo che si evolve, siano sempre fedeli al sentire della Chiesa, ne condividano le iniziative e le proposte, e le sostengano secondo le proprie possibilità.⁹

§2 Tutti e singoli i frati prestino obbedienza e reverenza al Signor Papa, cui sono in modo speciale legati dalla propria Regola e dal voto di obbedienza;¹⁰ nell'esercizio del ministero pastorale, poi, siano soggetti all'autorità dei Vescovi;¹¹ inoltre, secondo il desiderio e l'esempio di san Francesco, trattino sempre con il dovuto rispetto i Vescovi e i Sacerdoti.¹²

¹ Cf. Rb 8,1; 12,3; 18,2; 19,2; Test 27.33.

² Cf. Test 14,15; CIC 573; 662.

³ Cf. Rnb 17,3.

⁴ Cf. Test 15.

⁵ Cf. GS 4.31.

⁶ Cf. PC 2b.

⁷ Cf. Rb 3,1-3; Rnb 3,3-10; 15,1; 17,5; 20,1; Test 18.38.

⁸ Cf. GS 4.

⁹ Cf. CIC 208; 209; 210.

¹⁰ Cf. Rb 1,2; CIC 590.

¹¹ Cf. Rb 1,2; CIC 590.

¹² Cf. Test 6.10.

TITOLO II La professione

ARTICOLO 5

§1 I Frati, portando a compimento la loro consacrazione battesimale e rispondendo alla divina chiamata, si abbandonano totalmente a Dio sommamente amato,¹³ con la professione di obbedienza, povertà e castità, da vivere secondo lo spirito di san Francesco; contraggono un patto con Dio, e la loro vita diviene per tutta l'esistenza come un sacrificio offerto a Dio nella carità.¹⁴

§2 La professione, nel nostro Ordine, nelle mani del legittimo Ministro, si esprime così:

A lode e gloria della santissima Trinità.
Io, fr. N.,
poiché il Signore mi ha ispirato
di seguire più da vicino il Vangelo
e le orme di nostro Signore Gesù Cristo,
davanti ai fratelli qui presenti,
nelle tue mani, fr. N.,
con fede salda e volontà decisa:
faccio voto a Dio Padre santo e onnipotente
di vivere per tutto il tempo della mia vita
(o per... ann...)
in obbedienza, senza niente di proprio e in castità,
e insieme professo
la vita e la Regola dei Frati Minori
confermata da Papa Onorio
promettendo di osservarla fedelmente
secondo le Costituzioni generali dell'Ordine dei Frati Minori.
Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa Fraternità
perché, con l'efficace azione dello Spirito santo,
guidato dall'esempio di Maria Immacolata,
per l'intercessione del nostro Padre san Francesco
e di tutti i santi,
sostenuto dal vostro fraterno aiuto,
possa tendere costantemente alla perfetta carità
nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini.

ARTICOLO 6

§1 Con la professione religiosa i frati promettono, con voto pubblico, di osservare i tre Consigli evangelici, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati all'Ordine dei Frati Minori, con i diritti ed i doveri definiti dal diritto universale e proprio.¹⁵

§2 Tuttavia i frati devono non solo osservare fedelmente e integralmente i Consigli evangelici, ma anche vivere secondo la Regola di san Francesco, queste Costituzioni e le altre norme del diritto particolare, e così tendere alla perfezione del proprio stato.¹⁶

ARTICOLO 7

§1 Con il voto di obbedienza i frati, seguendo Gesù Cristo «che ha posto la sua volontà nella volontà del Padre»,¹⁷ rinunciano a se stessi,¹⁸ assoggettano la loro volontà ai loro legittimi

¹³ Cf. LG 44.

¹⁴ Cf. CIC 607,1.

¹⁵ Cf. CIC 607,1; 654.

¹⁶ Cf. CIC 598,2.

¹⁷ 2Lf 10.

¹⁸ Cf. Mt 16,24.

Ministri e Guardiani «in tutte le cose che promisero al Signore di osservare»,¹⁹ così da raggiungere la propria maturità personale e la piena libertà dei figli di Dio.²⁰

§2 Tutti i frati debbono speciale obbedienza e riverenza al Ministro generale, legittimo successore di san Francesco, per il bene della Chiesa e dell'Ordine, come segno di unità e di comunione di tutta la Fraternità.²¹

§3 I frati «per carità di spirito volentieri si servano e si obbediscano l'un l'altro»²² ricercando insieme i segni della volontà del Signore Dio.

ARTICOLO 8

§1 Con il voto di povertà i Frati Minori, seguendo Gesù Cristo «che per noi si fece povero in questo mondo»,²³ rinunciano al diritto di usare e di disporre dei beni materiali senza il permesso dei Ministri e dei Guardiani; ed emessa la professione solenne, anche al diritto di proprietà; e come servi umili, si affidano alla provvidenza del Padre celeste.²⁴

§2 I frati, ricordando che l'altissima povertà deriva da Cristo e dalla sua Madre poverella e, memori delle parole del Vangelo: «Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri»,²⁵ si studino di avere sorte in comune con i poveri.

§3 Per la vita povera dei frati non basta sottomettersi completamente ai Ministri e ai Guardiani nell'uso delle cose, ma è necessario che siano poveri di fatto e di spirito, che conducano una vita laboriosa e sobria²⁶ e che sull'esempio di Cristo siano lieti «quando vivono tra persone di poco conto e disprezzate, tra i poveri e i deboli, gli infermi e i lebbrosi, e tra i mendicanti lungo la strada»,²⁷ e che tutto questo manifestino chiaramente, in modo sia individuale che comune, nonché con forme nuove.

ARTICOLO 9

§1 Con il voto di castità, i frati conducono una vita celibe «per il Regno dei cieli»²⁸ in purezza di animo e di corpo,²⁹ affinché pensino alle cose del Signore con cuore indiviso,³⁰ e nella vita evangelica e fraterna, «con tutto lo slancio, con tutto l'affetto, con i sentimenti più profondi, con tutto il desiderio e la volontà», amino il Signore Dio.³¹

§2 Tutti i frati considerino la castità un dono di Dio, che è segno della vita futura e fonte di una più ricca fecondità; al fine di conservare questo dono si adottino tutti i sussidi, naturali e soprannaturali, raccomandati dalla Chiesa e dall'Ordine.³²

§3 I Ministri, i Guardiani e tutti i frati si ricordino che la castità è custodita con maggior sicurezza quando nella vita comune è in vigore la carità; perciò vigilino che nella Fraternità sia promosso l'amore fraterno.³³

§4 Per vivere il voto di castità, i frati custodiscano la purezza del cuore e si curino di guardare umilmente e devotamente tutte le creature, consapevoli che esse sono state create per la gloria di Dio.³⁴

¹⁹ Rb 10,3.

²⁰ Cf. PC 14.

²¹ Cf. Rb 1,3.

²² Rnb 5,14.

²³ Rb 6,3.

²⁴ Cf. CIC 600.

²⁵ Lc 18,22.

²⁶ 2Lf 47; CIC 600.

²⁷ Rnb 9,2.

²⁸ Mt 19,21.

²⁹ Cf. Am 16,2; CIC 599.

³⁰ 1Cor 7,34.

³¹ Rnb 23,8.

³² Cf. CIC 599.

³³ Cf. PC 12.

³⁴ Cf. Rnb 23,1.

TITOLO III Leggi dell'Ordine

ARTICOLO 10

L'interpretazione autentica della Regola di san Francesco è riservata alla Santa Sede. Al Capitolo generale invece compete il diritto di adattare la Regola stessa ai nuovi tempi e di fare interpretazioni, che tuttavia hanno bisogno dell'approvazione della Santa Sede.

ARTICOLO 11

Gli elementi della Regola che sono accolti nel diritto canonico vigente, o che nelle Costituzioni generali, con l'approvazione della Santa Sede, sono autenticamente interpretati, devono essere intesi e osservati, così come ivi sono accolti o dichiarati.

ARTICOLO 12

§1 Le Costituzioni generali contengono le norme fondamentali per regolare dovunque la vita di tutti i frati secondo la Regola.³⁵

§2 Tutti i frati si impegnino con la massima diligenza ad osservare le leggi contenute in queste Costituzioni. Senza la loro fedele osservanza a stento si possono raggiungere la comunione fraterna e la perfezione evangelica nel modo proprio dell'Ordine.

§3 I frati delle Chiese di rito orientale, i quali costituiscono un segno luminoso dell'universalità del carisma francescano, procurino di osservare queste Costituzioni unitamente al diritto particolare.

ARTICOLO 13

Spetta al Capitolo generale redigere, modificare, derogare, completare e abrogare le Costituzioni generali, fermo restando il prescritto del can. 587 §2.

ARTICOLO 14

§1 Gli Statuti generali, in quanto norme complementari delle Costituzioni generali, devono essere osservati da tutti.

§2 Spetta al Capitolo generale redigere, modificare, derogare, completare e abrogare gli Statuti generali.³⁶

ARTICOLO 15

§1 L'interpretazione dichiarativa delle Costituzioni generali spetta al Capitolo generale; invece l'interpretazione autentica è riservata alla Santa Sede.

§2 L'interpretazione delle Costituzioni generali data come atto amministrativo dal Consiglio plenario dell'Ordine, o fatta dal Definitorio generale, ha valore soltanto per i casi per i quali è stata rilasciata.

§3 L'interpretazione autentica degli Statuti generali spetta al Capitolo generale; fuori Capitolo al Consiglio plenario dell'Ordine e al Definitorio generale, ed ha valore soltanto per i casi per i quali è stata data, fino al prossimo Capitolo generale dell'Ordine, eccetto che venga approvata dal medesimo.

ARTICOLO 16

§1 Le Province e le altre Entità dell'Ordine, comunque denominate, debbono avere i loro Statuti particolari, compilati secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi, e non contrari alle norme di queste Costituzioni e degli Statuti generali.³⁷

§2 Gli Statuti speciali e i Regolamenti, così per tutto l'Ordine, come per qualche sua Entità, siano redatti dalla competente autorità.³⁸

³⁵ Cf. CIC 578; 587,1.

³⁶ Cf. CIC 587,4.

³⁷ Cf. CIC 587,4.

³⁸ Cf. CIC 94; 95.

ARTICOLO 17

§1 Da ciò che appartiene alla sostanza della vita religiosa e, se non è detto espressamente altrimenti, dalle leggi costitutive delle Costituzioni generali, nessun Ministro può dispensare. Invece, dalle leggi contenute negli Statuti generali e particolari, il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, per giusta e ragionevole causa, può dispensare.

§2 Per giusta e ragionevole causa e, in casi particolari, anche abitualmente, dalle leggi disciplinari emanate dall'Ordine, ma non da quelle espressamente escluse, possono dispensare:

1. il Ministro generale, i singoli frati in tutto l'Ordine;
2. il Ministro provinciale, i suoi frati ovunque dimorino e gli ospiti che si trovano nella sua Provincia, a meno che la dispensa non sia riservata al Ministro generale;
3. il Guardiano, i suoi frati ovunque si trovino, e gli altri che si trovano nel suo distretto, a meno che la dispensa non sia riservata ai Ministri.

§3 Tuttavia, la dispensa abituale in favore dei frati di un'intera Provincia spetta al Ministro generale, e in favore di tutti i frati di una Casa al Ministro provinciale.

ARTICOLO 18

§1 Le dispense o le altre concessioni di qualsiasi genere, rilasciate, per scritto, dai Ministri, sia ai singoli frati, sia alle Fraternità, non decadono venuto meno il diritto del concedente, purché, da clausole aggiunte, non risulti diversamente.³⁹

§2 Una grazia negata dal Ministro generale o provinciale, non può essere validamente ottenuta – anche se il rifiuto è stato dichiarato – da parte del rispettivo Vicario, senza il consenso del Ministro.⁴⁰

³⁹ Cf. *CIC* 37; 46; 81.

⁴⁰ Cf. *CIC* 65,1.

CAPITOLO II

SPIRITO DI ORAZIONE E DEVOZIONE

(Cf. *Rb* 5,2)

TITOLO I

Vita di orazione

ARTICOLO 19

§1 I frati, fedeli alla propria professione, seguono nella preghiera Cristo, il quale eleva al Padre un perfetto rendimento di grazie ed è «vivo per intercedere in nostro favore».⁴¹

§2 Seguendo le orme di san Francesco, «non più un uomo che pregava ma una vera preghiera egli stesso»,⁴² i frati, allontanato ogni impedimento e messa da parte ogni preoccupazione ed affanno, servano, amino, onorino e adorino il Signore Dio con cuore mondo e mente pura, «poiché è necessario pregare sempre senza stancarsi»;⁴³ infatti «il Padre cerca tali adoratori».⁴⁴

ARTICOLO 20

§1 I frati, ricordando di essere stati creati ad immagine del diletto Figlio di Dio,⁴⁵ lodino il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo con tutte le sue creature,⁴⁶ restituiscano tutti i beni all'altissimo Signore Dio, e di tutto Gli rendano grazie.⁴⁷

§2 Esaltino e celebrino, con rinnovata quotidiana letizia, l'amore che il Padre, «che ci creò, redense e salverà per la sua sola misericordia», ha per il mondo e per noi.⁴⁸

ARTICOLO 21

§1 Secondo l'esempio e la dottrina di san Francesco, i frati prestino «tutta la riverenza ed ogni onore»⁴⁹ al sacramento del Santissimo Corpo e Sangue del Signore, poiché in Esso è contenuto tutto il bene spirituale della Chiesa,⁵⁰ e con mezzi idonei accrescano in se stessi l'amore e la cura diligente di così grande Mistero.⁵¹

§2 Tutti i frati che abitano o si ritrovano nel medesimo luogo, tutti i giorni se possibile, con purezza e riverenza celebrino la santissima Eucaristia in comune, in modo che sia veramente il centro e la sorgente di tutta la comunione fraterna.⁵²

§3 Seguendo l'esempio di san Francesco, che fino al termine della sua vita volle che «questi santissimi misteri fossero sopra ogni cosa onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi»,⁵³ i frati abbiano in ogni Casa almeno un oratorio dove sia conservata la santissima Eucaristia, affinché sia alimentata la comunione fraterna e la devozione a così grande mistero.

ARTICOLO 22

§1 Poiché la vita e la Regola dei Frati consiste nell'osservanza del santo Vangelo,⁵⁴ i frati attendano alla lettura e alla meditazione del santo Vangelo e delle altre Scritture,⁵⁵ affinché, progredendo nella comprensione della Parola di Dio, possano conseguire con pienezza la perfezione del loro stato.

⁴¹ *Eb* 7,25.

⁴² *2Cel* 95.

⁴³ *Lc* 18,1.

⁴⁴ *Gv* 4,23; *Rnb* 22,26.29-30.

⁴⁵ Cf. *Am* 5,1.

⁴⁶ Cf. *Cant* 3.

⁴⁷ Cf. *Rnb* 17,7.

⁴⁸ Cf. *Rnb* 23,8.

⁴⁹ *LOrd* 12.

⁵⁰ Cf. *PO* 5.

⁵¹ Cf. *Test* 11.

⁵² Cf. *LOrd* 12.30-33; *CIC* 663,2; 902.

⁵³ *Test* 11; *CIC* 608.

⁵⁴ Cf. *Rb* 1,1.

⁵⁵ Cf. *PC* 6; *CIC* 663,3.

§2 Come seguaci di san Francesco, i frati mostrino somma venerazione verso «i santissimi nomi e le parole del Signore e le conservino decorosamente»,⁵⁶ e facciano sacre celebrazioni della Parola, sia in comune che con il popolo di Dio.

ARTICOLO 23

§1 I frati celebrino la Liturgia delle Ore, secondo il precetto della Regola,⁵⁷ affinché l'intero corso del giorno e della notte sia santificato mediante la lode di Dio.⁵⁸

§2 Ovunque i frati vivono e dovunque si riuniscono, la Liturgia delle Ore sia la loro preghiera comune, e di solito si faccia comunitariamente, salva la libertà dei frati di recitare l'Ufficio dei «Pater Noster», secondo la Regola.⁵⁹

§3 La celebrazione in comune della Liturgia delle Ore non è legata ad un luogo determinato, ma alla Fraternità. Tuttavia si preferisca la chiesa o l'oratorio, sia perché è luogo sacro, sia perché ivi più facilmente il popolo di Dio può partecipare alla preghiera dei frati.

ARTICOLO 24

Attenti allo spirito di orazione e di devozione, tutti i frati si dedichino ogni giorno all'orazione mentale, sia singolarmente che comunitariamente.⁶⁰

ARTICOLO 25

Spetta agli Statuti stabilire il tempo e le altre modalità delle celebrazioni e della preghiera in comune, sia che si tratti dell'Eucaristia e della Liturgia delle Ore, sia della Parola di Dio e dell'orazione mentale.

ARTICOLO 26

§1 I frati tengano in grande considerazione gli esercizi di pietà, raccomandati dalla tradizione dell'Ordine, verso i misteri della vita di Cristo, che favoriscono l'unione con Lui.

§2 I frati abbiano una particolare devozione verso la Vergine Maria nel mistero dell'Immacolata Concezione, che è «Vergine fatta Chiesa»;⁶¹ e secondo le forme francescane del culto mariano, esprimano, favoriscano e seguano l'esempio della Patrona dell'Ordine, che si proclamò «serva del Signore».⁶²

§3 I frati, inoltre, siano devoti del Serafico Padre Francesco, e ne seguano sempre la vita e la dottrina, essendo egli «forma minorum».

§4 Tutti gli esercizi di pietà siano solidamente fondati sulla Sacra Scrittura, sulla dottrina teologica e adeguati alle norme liturgiche della Chiesa.⁶³

ARTICOLO 27

§1 I frati, rimanendo fedeli al loro proposito di vivere tra le persone semplici, favoriscano le sane forme della pietà popolare, di cui nutrano la vita cristiana tanto dei fedeli che propria.

§2 Si impegnino i frati a pregare con il popolo, assumendone la realtà di vita, nonché condividendone in semplicità la speranza e la fede.

ARTICOLO 28

§1 I frati, ricordando che tutte le altre cose temporali devono servire allo spirito della santa orazione e devozione, curino che tale spirito non soffra alcun danno a causa di una eccessiva attività.⁶⁴

⁵⁶ Test 12.

⁵⁷ Cf. *Rb* 3,1-3; *CIC* 1174.

⁵⁸ Cf. *SC* 84.

⁵⁹ Cf. *Rb* 3,3; *RsC* 3,3.

⁶⁰ Cf. *CIC* 663,3.

⁶¹ *SalV* 1; cf. *CIC* 663,4.

⁶² *Lc* 1,38.

⁶³ Cf. *SC* 13.

⁶⁴ Cf. *Rb* 5.

§2 Per custodire nei loro cuori le cose buone che il Signore ispira loro,⁶⁵ i frati adottino la necessaria discrezione nell'uso dei mezzi di comunicazione.⁶⁶

ARTICOLO 29

La dimensione contemplativa della nostra vocazione francescana sia alimentata anche con nuove forme, che rispondano alla sensibilità del mondo d'oggi, affinché aumentino la volontà e i propositi sia dell'orazione comunitaria, sia dell'orazione individuale.⁶⁷

ARTICOLO 30

§1 Per confermare lo spirito di orazione e devozione, i frati, nel tempo stabilito, praticino fedelmente il ritiro e ogni anno gli esercizi spirituali.⁶⁸

§2 Negli Statuti siano stabiliti la durata del ritiro e degli esercizi spirituali, e altre nuove forme ed occasioni per coltivare lo spirito di preghiera.

ARTICOLO 31

§1 Deve stare a cuore a tutti e singoli i frati che si trovino eremitaggi, luoghi di ritiro o di solitudine, quale testimonianza della vita contemplativa attuale nel nostro Ordine.

§2 A quei frati che, per un tempo più breve o più lungo sono chiamati a questa vita e chiedono ragionevolmente, i Ministri concedano l'obbedienza con la benedizione del Signore.

§3 La vita dei frati in questi luoghi potrà essere ordinata da quella semplice Regola, adattata alle singole situazioni, che compose lo stesso Serafico Padre per gli eremi, oppure da norme redatte secondo gli Statuti.

TITOLO II Vita di penitenza

ARTICOLO 32

§1 I Frati Minori, ai quali il Signore ha dato la grazia di «incominciare a far penitenza»,⁶⁹ prestando sempre attenzione alle parole di Gesù Cristo: «Convertitevi e credete al Vangelo»,⁷⁰ rinnovino senza interruzione lo spirito di conversione.

§2 I frati si ricordino che uscendo dal secolo⁷¹ rinnegarono lo spirito della carne, in quanto contrario ad ogni bene;⁷² perciò, memori delle parole di san Francesco, «devono desiderare sopra ogni altra cosa di avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione»,⁷³ si adoperino di fare degni frutti di penitenza, mediante la continua conversione del cuore.

§3 Come san Francesco incominciò la sua vita di penitenza servendo i lebbrosi e in essi scoprì Gesù Cristo, allo stesso modo i frati, in spirito di penitenza, curino di servire ai più piccoli tra gli uomini, riconoscendo in essi il Figlio di Dio.⁷⁴

ARTICOLO 33

§1 Il Padre, ricco di misericordia, ci ha riconciliati a sé mediante Cristo ed ha affidato agli uomini il ministero della riconciliazione; i frati, dunque, si riconcilino con il Signore Dio, con se stessi, con la Fraternità e con gli uomini; ed esercitino questo ministero con le parole e le opere, fungendo da ambasciatori per Cristo.⁷⁵

§2 I frati, rimanendo fermamente sotto la correzione della misericordia del Signore, «ogni giorno esaminino se stessi con la più grande attenzione»⁷⁶ per osservare con maggiore sincerità

⁶⁵ Cf. *Am* 21,2.

⁶⁶ Cf. *CIC* 666.

⁶⁷ Cf. *CG* 1979, *QV* 173.

⁶⁸ Cf. *CIC* 663,5.

⁶⁹ *Test* 1.

⁷⁰ *Mc* 1,15.

⁷¹ Cf. *Test* 4.

⁷² Cf. *Rnb* 22,9; *Am* 12,2.

⁷³ *Rb* 10,8.

⁷⁴ Cf. *Mt* 25,31-46; *Rnb* 23,4.

⁷⁵ Cf. *2Cor* 5,18-20.

⁷⁶ *ICel* 42.

la Regola che hanno abbracciato;⁷⁷ si accostino con frequenza al sacramento della riconciliazione⁷⁸ e ricomincino continuamente a servire il Signore Dio.⁷⁹

§3 Tenendo presente che la penitenza o conversione ha una dimensione sociale, i frati procurino di celebrare il sacramento della penitenza tra di loro e in comune con il popolo di Dio, a norma del diritto universale.

ARTICOLO 34

§1 In spirito di conversione, i frati sostengano volentieri le sofferenze del tempo presente⁸⁰ e siano pazienti nelle tribolazioni, affinché, comunicando alla Passione di Cristo, siano colmati di perfetta letizia.⁸¹

§2 Si pratichino in comune, a norma degli Statuti, il digiuno e altre opere di penitenza, secondo i luoghi e i tempi, come segno della partecipazione dell'Ordine al mistero della Passione di Gesù Cristo e per soccorrere le sue membra sofferenti a causa della fame, della povertà, del dolore e delle fatiche.

§3 I frati abbiano come tempi penitenziali il periodo dalla festa di Tutti i Santi fino al Natale del Signore, il periodo di Quaresima, nonché tutti i venerdì.⁸²

ARTICOLO 35

§1 Quando un frate cade ammalato, sopporti l'infermità in pazienza e in pace, e renda grazie al Creatore, sapendo di portare quotidianamente la santa croce del Signor nostro Gesù Cristo.⁸³

§2 I frati che sono ammalati o anziani, siano confortati mediante celebrazione comunitaria, con il sacramento dell'Unzione degli infermi e con il Mistero del Corpo di Cristo.⁸⁴

ARTICOLO 36

§1 All'avvicinarsi di sorella nostra morte corporale, i frati siano ristorati con la santa Comunione in forma di Viatico, per quanto possibile, tramite celebrazione comunitaria.⁸⁵

§2 Comunque, tutti i frati, sull'esempio di san Francesco, si ricordino che la morte è il passaggio dalla vita terrena alla gloria del Signore, e l'ultima offerta della vita, con cui si compie la professione.⁸⁶

ARTICOLO 37

I frati preghino per i confratelli defunti,⁸⁷ per i propri congiunti e per i benefattori dell'Ordine, secondo gli Statuti.

⁷⁷ Cf. *1Cel* 34.

⁷⁸ Cf. *CIC* 664.

⁷⁹ Cf. *1Cel* 103.

⁸⁰ Cf. *Rm* 8,18.

⁸¹ Cf. *1Pt* 4,13.

⁸² Cf. *1Pt* 4,13.

⁸³ Cf. *Rb* 10,9; *Rnb* 10,3; *Cant* 10-11; *Am* 5,8.

⁸⁴ Cf. *CIC* 1001; 1004.

⁸⁵ Cf. *CIC* 921,1.

⁸⁶ Cf. *Cant* 12-13.

⁸⁷ Cf. *Rb* 3,4.

CAPITOLO III

«VOI SIETE TUTTI FRATELLI»

(Mt 23,8; Rnb 22,33)

TITOLO I

Comunione fraterna

ARTICOLO 38

I frati, come figli del Padre celeste e fratelli di Gesù Cristo nello Spirito Santo,⁸⁸ seguendo la forma evangelica rivelata dal Signore a san Francesco,⁸⁹ conducono vita fraterna in comunità,⁹⁰ si amano e si nutrono reciprocamente più di quanto una madre ama e nutre il suo figlio carnale.⁹¹

ARTICOLO 39

Animati dalla carità di Dio diffusa nei loro cuori per mezzo dello Spirito Santo,⁹² tutti i frati nutrano al massimo tra di loro uno spirito di familiarità⁹³ e di reciproca amicizia, coltivino la cortesia, la gioia del cuore e tutte le altre virtù, cosicché, offrendosi l'un l'altro un continuo stimolo alla speranza, alla pace e alla letizia,⁹⁴ giungano alla piena maturità umana, cristiana e religiosa, riuniti in vera fraternità.

ARTICOLO 40

Poiché ogni frate è un dono dato da Dio alla Fraternità,⁹⁵ i frati, anche se forniti di carattere, cultura, costumi, talenti, attitudini e qualità diversi, si accolgano reciprocamente nella loro realtà propria, come sono ed in quanto uguali, di modo che l'intera Fraternità diventi il luogo privilegiato dell'incontro con Dio.⁹⁶

ARTICOLO 41

Tutti i membri dell'Ordine sono di nome e di fatto fratelli e minori, sebbene esercitino nell'Ordine uffici, incarichi e ministeri diversi.

ARTICOLO 42

§1 Per promuovere maggiormente l'unione fraterna, i frati si prevengano con mutua carità, si prestino servizi reciproci con animo generoso, appoggino le buone iniziative e si rallegriano per il felice esito del lavoro degli altri.

§2 La vita di comunione fraterna esige dai frati unanime osservanza della Regola e delle Costituzioni, uguale tenore di vita, partecipazione agli atti della vita della Fraternità, in particolare alla preghiera comune, all'evangelizzazione e agli oneri domestici e, parimenti, la devoluzione, a favore della comunità, di tutti gli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo.⁹⁷

ARTICOLO 43

I frati si guardino da ogni azione che possa danneggiare l'unione fraterna. Qualora, però, «vi fosse qualche frate che volesse camminare secondo la carne e non secondo lo spirito, i frati con i quali costui si trova lo ammoniscano, lo istruiscano e correggano con umiltà e diligenza».⁹⁸

⁸⁸ Cf. 2Lf 49-53.

⁸⁹ Cf. Test 14.

⁹⁰ Cf. CIC 607,2.

⁹¹ Cf. Rb 6,8.

⁹² Cf. Rm 5,5.

⁹³ Cf. Rb 10,5.

⁹⁴ Cf. Rnb 7,16.

⁹⁵ Cf. Test 14.

⁹⁶ Cf. Mad 12.

⁹⁷ Cf. CIC 668,3.

⁹⁸ Rnb 5,5.

ARTICOLO 44

Ai fratelli deboli, infermi e anziani, tutti i frati debbono «servire come vorrebbero essere serviti essi stessi».⁹⁹ Perciò tutti i frati, in primo luogo i Ministri e i Guardiani, abbiano sollecita cura verso di loro, li visitino, provvedano convenientemente alle loro necessità personali, sia spirituali che materiali, e dimostrino loro sentimenti di gratitudine.¹⁰⁰

ARTICOLO 45

§1 I Ministri e i Guardiani, strettamente uniti con i frati loro affidati, si impegnino a costruire la Fraternità «come una famiglia unita in Cristo»,¹⁰¹ nella quale, prima di ogni altra cosa si cerchi e si ami Dio. Siano loro di esempio nel coltivare le virtù, nell'osservanza delle leggi e delle tradizioni dell'Ordine.¹⁰²

§2 Per promuovere un'obbedienza responsabile ed attiva, i Ministri e i Guardiani ascoltino l'opinione dei frati sia singolarmente che riuniti insieme; anzi, la sollecitino e la favoriscano, ferma restando tuttavia la loro autorità di giudicare e comandare ciò che si deve fare.¹⁰³

§3 I frati prestino volentieri aiuto ai Ministri e ai Guardiani, sui quali grava il maggior peso; manifestino le proprie opinioni e mettano in pratica le loro decisioni in spirito di fede e con generosità di cuore.

ARTICOLO 46

Il Guardiano, insieme ai frati nel Capitolo locale, organizzi la vita domestica nel modo più adatto a promuovere una Fraternità vera, reale ed efficace.

ARTICOLO 47

Per proteggere la vita familiare della Fraternità, in tutte le Case si osservi la clausura, secondo le disposizioni degli Statuti, tuttavia in modo che una parte della Casa sia sempre riservata ai soli frati.¹⁰⁴

ARTICOLO 48

§1 L'abito comune dei Frati Minori, secondo la Regola e la tradizione dell'Ordine, consta della tonaca con il cappuccio, di colore marrone, e della corda bianca.¹⁰⁵ I frati lo portino come segno di vita francescana.¹⁰⁶

§2 Nell'uso del vestiario e delle calzature i frati facciano attenzione alla povertà e all'umiltà, ed evitino tutto ciò che ha l'apparenza di vanità.¹⁰⁷

ARTICOLO 49

I Ministri, i Guardiani e tutti i frati procurino con diligenza che gli avvenimenti di maggiore importanza dell'Ordine siano resi noti tanto ai frati quanto agli altri.

ARTICOLO 50

I frati, dovunque si incontrino, si rivedano volentieri e con gioia di spirito e si prestino vicendevole aiuto.¹⁰⁸ Per adempiere più facilmente e più pienamente questo comando di san Francesco, negli Statuti generali e particolari siano previste norme adeguate circa le relazioni tra le varie Entità dell'Ordine.

⁹⁹ Rb 6,9.

¹⁰⁰ Cf. CIC 619.

¹⁰¹ ES II,25.

¹⁰² Cf. CIC 619.

¹⁰³ Cf. PC 14; CIC 618.

¹⁰⁴ Cf. CIC 667,1.

¹⁰⁵ Cf. Rb 2,14-15; Test 16.

¹⁰⁶ Cf. CIC 669,1; 1Cel 22.

¹⁰⁷ Cf. Rb 2,14-15; CIC 282,1; 284.

¹⁰⁸ Cf. Rnb 7,15.

ARTICOLO 51

I frati praticino l'ospitalità convenientemente e di buon grado verso tutti, e in modo particolare verso i fratelli e le sorelle dell'intera Famiglia francescana.

ARTICOLO 52

Affinché la vita fraterna in Cristo Gesù diventi fermento di comunione fra tutti gli uomini, i frati accolgano tutti benignamente e agiscano benevolmente con amici ed avversari,¹⁰⁹ sia che essi vengano da noi, sia che andiamo noi da loro.¹¹⁰

ARTICOLO 53

Per dare testimonianza di povertà e di carità, i frati, con i beni destinati all'uso della Fraternità sono tenuti a sovvenire alle necessità della Chiesa, a prestare aiuto a coloro che si trovano in una vera necessità, e a rendere partecipi dei beni i poveri,¹¹¹ a norma degli Statuti particolari.

ARTICOLO 54

§1 I Ministri e i Guardiani e gli altri frati, a norma degli Statuti particolari, compiano convenientemente i doveri familiari verso i genitori, i consanguinei e i benefattori dei frati, e li includano nelle preghiere della Fraternità.

§2 Per i genitori dei frati che si trovano in necessità, si stabilisca un sussidio, tenuto conto del bisogno e secondo il giudizio del Ministro e del Guardiano.

TITOLO II

Relazioni con l'intera Famiglia francescana

ARTICOLO 55

§1 Ricordino volentieri i frati che il carisma conferito da Dio a san Francesco esprime e manifesta tutti i suoi molteplici frutti tanto presso i Frati Minori quanto presso gli altri membri della Famiglia francescana.

§2 I frati s'impegnino con tutte le forze ad alimentare e promuovere la piena maturazione di questo carisma francescano in tutti coloro che si ispirano all'ideale di san Francesco, ed a cogliere l'opportunità d'incontrarsi per prestare aiuto nelle iniziative comuni.

§3 Gli Assistenti spirituali di ciascuna entità o livello della Famiglia francescana siano scelti con cura, a norma del diritto universale e proprio.

ARTICOLO 56

§1 I frati, del tutto riconoscendo lo stesso carisma ed i mutui legami, abbiano sempre diligente cura ed attenzione verso le monache del II e del III Ordine di san Francesco.¹¹²

§2 È dovere del Primo Ordine mantenere e tutelare l'unità spirituale con le monache del Secondo e Terzo Ordine, e promuoverne le Federazioni, salva sempre la loro autonomia di vita e soprattutto di governo.

ARTICOLO 57

§1 Sui monasteri di monache associati al nostro Ordine a norma del can. 614, i Ministri esercitano quell'autorità che è definita nel loro diritto proprio.

§2 I Ministri provinciali che hanno il dovere di visitare i monasteri delle monache a norma del loro diritto, assolvano tale compito a tempo debito personalmente o per mezzo di loro delegati.¹¹³

¹⁰⁹ Cf. *Rnb* 7,14.

¹¹⁰ Cf. *Mad* 15,17.

¹¹¹ Cf. *CIC* 640.

¹¹² Cf. *Fvit* 2.

¹¹³ Cf. *CIC* 628,1.

ARTICOLO 58

Affinché la vita contemplativa dei medesimi monasteri fiorisca più perfettamente e con maggiore efficacia nella Chiesa e nel mondo, gli Assistenti spirituali aiutino le monache a formarsi nello spirito di orazione, nella testimonianza viva di sorella povertà e nello zelo missionario.

ARTICOLO 59

I Ministri e i Guardiani cerchino di offrire sussidi spirituali ai fratelli e alle sorelle del Terzo Ordine regolare, nonché degli Istituti secolari e delle Società di vita apostolica di san Francesco, come richiede la necessità e consente la possibilità, e di promuoverne la collaborazione nelle opere di evangelizzazione.

ARTICOLO 60

§1 Al Primo Ordine è affidata la cura dell'Ordine Francescano Secolare, che porta nel mondo lo spirito di san Francesco e partecipa della vita, della testimonianza e della missione del carisma francescano, alla pienezza del quale dà un suo specifico apporto necessario e complementare.¹¹⁴

§2 I Frati Minori apprezzino l'Ordine Francescano Secolare, lo aiutino con particolare cura, favoriscano la reciproca vitalità e la mutua assistenza, così che sia maggiormente permeato di spirito francescano e sia diffuso nel mondo, soprattutto tra i giovani.¹¹⁵

ARTICOLO 61

§1 Il Ministro generale e il Ministro provinciale, insieme alla potestà di erigere e visitare le Fraternità, esercitano l'alta direzione nell'Ordine Francescano Secolare, nel modo stabilito dalla Regola dell'Ordine Francescano Secolare e dal diritto suo proprio.¹¹⁶

§2 I frati prestino volentieri l'assistenza spirituale e pastorale, come è prescritto nella Regola e nel diritto proprio dell'Ordine Francescano Secolare.

ARTICOLO 62

Gli Assistenti spirituali curino che tutti i fratelli e le sorelle dell'Ordine Francescano Secolare, seguendo fedelmente le orme di san Francesco, diffondano nel mondo il messaggio del Vangelo e la nota peculiare della spiritualità francescana, di fraternità, di testimonianza e di spirito di servizio.

ARTICOLO 63

I Ministri provinciali hanno la facoltà di erigere, nel territorio della propria Provincia, sodalizi di associazioni di fedeli appartenenti in qualunque modo all'Ordine, con potestà di delegarla ad altri frati, salvo ciò è stabilito dal diritto.¹¹⁷

¹¹⁴ Cf. CIC 303; 677,2.

¹¹⁵ Cf. CIC 677,2.

¹¹⁶ Cf. CIC 303; 312,2.

¹¹⁷ Cf. CIC 312,2.

CAPITOLO IV

«PELLEGRINI E FORESTIERI IN QUESTO MONDO»

(1Pt 2,11; Rb 6,2)

TITOLO I

Pacifici ed umili

(Cf. Rb 3,11)

ARTICOLO 64

I frati, come seguaci di Gesù Cristo «che umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte»,¹¹⁸ e fedeli alla propria vocazione minoritica, «in gioia e letizia»,¹¹⁹ vadano per il mondo come servi e soggetti a tutti, pacifici e umili di cuore.¹²⁰

ARTICOLO 65

I frati, consapevoli che «l'uomo vale quanto vale davanti a Dio e non di più»,¹²¹ riconoscano Dio come sommo ed unico bene, si studino di piacere a Lui sempre e in tutto, e sopportino con animo sereno di essere ritenuti vili, semplici e disprezzati.¹²²

ARTICOLO 66

§1 Per seguire più da vicino l'annientamento del Salvatore e per dimostrarlo più chiaramente,¹²³ i frati abbraccino la vita e la condizione sociale dei piccoli, vivendo sempre tra di loro come minori; in questa posizione sociale contribuiscano all'avvento del Regno di Dio.¹²⁴

§2 Con il loro stile di vita, i frati, come Fraternità e come individui, si comportino in modo che nessuno venga da loro allontanato, specialmente coloro che sono di solito socialmente e spiritualmente emarginati.

ARTICOLO 67

I frati, rinnegando costantemente se stessi¹²⁵ e nella continua conversione a Dio, offrano, con l'esempio della propria vita, un segno profetico che denunci i «falsi valori» del nostro tempo.¹²⁶

ARTICOLO 68

§1 I frati vivano in questo mondo come fautori della giustizia, araldi e operatori di pace,¹²⁷ vincendo il male ed operando il bene.¹²⁸

§2 Mentre annunciano la pace con la bocca, i frati la mantengano nell'intimo del cuore, cosicché nessuno sia provocato all'ira e allo scandalo, ma tutti, per mezzo di loro, siano richiamati alla pace, alla mitezza e alla benevolenza.¹²⁹

ARTICOLO 69

§1 Nel difendere i diritti degli oppressi, i frati, rinunciando ad ogni azione violenta, ricorrano ai mezzi che d'altra parte sono a disposizione anche dei più deboli.¹³⁰

§2 Consci altresì degli atroci pericoli che minacciano il genere umano, i frati denuncino fermamente ogni specie di guerra e la corsa agli armamenti, come una piaga gravissima per il

¹¹⁸ *Fil* 2,8.

¹¹⁹ *Am* 20,2.

¹²⁰ Cf. *Rnb* 16,6; *2Lf* 47; *Salvir* 16-18.

¹²¹ *Am* 19,2.

¹²² Cf. *Am* 19,1.

¹²³ Cf. *LG* 42b.

¹²⁴ Cf. *Mad* 22; *Bah* 28.29.

¹²⁵ Cf. *Rb* 2,17; *Rnb* 1,3; 17,14.

¹²⁶ Cf. *Bah* 31.

¹²⁷ Cf. *Mad* 16; *Bah* 38; *Med F* 56b; *Med M* 25.26.

¹²⁸ Cf. *Rm* 12,21.

¹²⁹ Cf. *Rb* 3,11; *Rnb* 14,2-4; *Test* 23; *Mad* 31.

¹³⁰ Cf. *Med M* 27.

mondo e la più grande offesa dei poveri,¹³¹ non risparmiando fatiche e pene per costruire il Regno del Dio della pace.¹³²

ARTICOLO 70

Liberi da ogni paura per la povertà che hanno scelta, e vivendo gioiosamente per la speranza fondata sulla Promessa,¹³³ nonché promuovendo la reciproca accettazione e la benevolenza tra gli uomini, i frati siano strumento della riconciliazione operata dalla croce di Gesù Cristo.

ARTICOLO 71

Seguendo le orme di san Francesco, i frati mostrino un senso di riverenza verso la natura, oggi minacciata da ogni parte,¹³⁴ per renderla integralmente fraterna ed utile a tutti gli uomini, a gloria di Dio Creatore.¹³⁵

TITOLO II **Non si appropriino di nulla** (Cf. Mt. 16,24; Rb 6,1)

ARTICOLO 72

§1 Pellegrini e forestieri in questo mondo, i frati, rifiutata ogni proprietà personale, non si appropriino né di casa, né di luogo, né di qualsiasi altra cosa, secondo la Regola;¹³⁶ perciò impegnino se stessi e tutto ciò che usano per la vita e per il lavoro, in povertà e umiltà, al servizio della Chiesa e del mondo.

§2 Gli edifici che vengono costruiti per i frati e tutto ciò che essi acquistano o usano, siano conformi alla povertà, secondo le condizioni dei luoghi e dei tempi.¹³⁷

§3 I beni sono affidati in uso dei frati, secondo la legittima disposizione degli Statuti particolari, siano condivisi a beneficio dei poveri.

ARTICOLO 73

La proprietà degli edifici e dei beni che sono necessari per la vita e le opere dei frati, rimanga realmente in dominio di coloro ai quali i frati prestano servizio, o dei benefattori o della Chiesa o della Santa Sede.

ARTICOLO 74

§1 Il candidato all'Ordine che possiede beni temporali, prima della professione temporanea, ne disponga in modo che, ritenutane per sé la proprietà, ceda, con documento valido, a chi gli piacerà, ma non all'Ordine,¹³⁸ l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto, per il tempo in cui rimarrà nei voti temporanei.

§2 Per modificare, per giusta causa, queste disposizioni, e per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, si richiede la licenza del Ministro provinciale, a norma degli Statuti particolari.¹³⁹

ARTICOLO 75

§1 In forza del voto di povertà secondo la Regola, chi sta per emettere la professione solenne, prima della professione, deve fare, in iscritto, la rinuncia della proprietà, valida dal giorno in cui emette la professione,¹⁴⁰ di tutti i beni che attualmente possiede o che gli verranno per

¹³¹ Cf. *Bah* 38.

¹³² Cf. *Med M* 25-27; *Bah* 32-36.

¹³³ Cf. *Mad* 24.

¹³⁴ Cf. *Cant*; *Salvir* 18.

¹³⁵ Cf. *Mad* 25.

¹³⁶ Cf. *Rb* 6,1; *Test* 24.

¹³⁷ Cf. *Test* 24.

¹³⁸ Cf. *CIC* 668,1.

¹³⁹ Cf. *CIC* 668,2.

¹⁴⁰ Cf. *CIC* 668,4.5.

eredità necessaria, in favore di chi gli piacerà, preferibilmente per i poveri; né gli è lecito riservarsi alcunché in qualunque modo.¹⁴¹

§2 Nessun frate osi indurre, con qualsiasi pretesto, colui che sta per emettere la professione a devolvere qualcosa in suo favore o in favore dell'Ordine.¹⁴²

§3 Gli Statuti particolari indichino ciò che è necessario, affinché, prima della professione solenne, la rinuncia dei beni, valida anche per il diritto civile, produca l'effetto dal giorno della professione.¹⁴³

TITOLO III «Lavorino con fedeltà e devozione» (Rb 5,1)

ARTICOLO 76

§1 Come veri poveri, guidati dallo spirito e dall'esempio di san Francesco, i frati considerino il lavoro e il servizio come un dono di Dio;¹⁴⁴ per cui si presentino come minori che nessuno deve temere, perché cercano di servire e non di dominare.¹⁴⁵

§2 Riconoscendo che il lavoro è il normale e primario mezzo per procurarsi le cose necessarie, tutti e singoli i frati servano e «lavorino con fedeltà e devozione»¹⁴⁶, fuggendo l'ozio «nemico dell'anima».¹⁴⁷

ARTICOLO 77

§1 I frati si studino di avere l'abitudine del lavoro,¹⁴⁸ e possono anche esercitare la propria arte «purché non sia contro la salute dell'anima e possano lavorare onestamente».¹⁴⁹

§2 I frati non si attacchino ad alcun lavoro, come proprio, anche se esercitato per molto tempo; siano sempre pronti a lasciare luoghi e opere intraprese e ad affrontare nuovi impegni necessari.

ARTICOLO 78

§1 I frati, essendo stata loro concessa dalla Regola la libertà di scegliere i lavori, secondo i tempi, le regioni e le necessità, preferiscano quelli¹⁵⁰ in cui risulti evidente la testimonianza della vita francescana, e in modo particolare privilegino l'aspetto della solidarietà e del servizio verso i poveri.¹⁵¹

§2 Il sostentamento della vita non deve essere né il fine primario né l'unico criterio di scelta delle attività;¹⁵² anzi i frati siano pronti a prestare il loro servizio anche senza retribuzione.

ARTICOLO 79

§1 Nello scegliere qualunque lavoro o servizio si tenga conto sia della vita fraterna, locale e provinciale, dalla quale nessun frate deve esimersi, sia delle capacità di ciascuno, ed in modo tale che il lavoro sia assunto e corresponsabilmente compiuto nella Fraternità, secondo le disposizioni degli Statuti particolari.¹⁵³

§2 Come retribuzione del lavoro i frati ricevano le cose necessarie e ciò con umiltà.¹⁵⁴ Tuttavia, qualunque cosa acquistino con la propria industria o in ragione dell'Ordine, o ciò che

¹⁴¹ Cf. Rb 1,1; 2,5; Rnb 1,1-3; 2,4.

¹⁴² Cf. Rb 2,7-8; Rnb 2,2-3; 5-6.

¹⁴³ Cf. CIC 668,4.

¹⁴⁴ Cf. Rb 5,1.

¹⁴⁵ Cf. Mt 20,28; Mad 19.

¹⁴⁶ Rb 5,1.

¹⁴⁷ Rb 5,2; cf. Test 21.

¹⁴⁸ Cf. Med F 54b-c.

¹⁴⁹ Rnb 7,3; cf. Test 20.

¹⁵⁰ Cf. CIC 671.

¹⁵¹ Cf. Rnb 9,2; Med F 542; Mad 28.

¹⁵² Cf. Rnb 22,25; Test 21; Mad 29.

¹⁵³ Cf. Med F 54c.

¹⁵⁴ Cf. Rb 5,3-4.

ricevono in qualsiasi modo sotto forma di pensione, sovvenzione o assicurazione, appartiene alla Fraternità.¹⁵⁵

ARTICOLO 80

§1 Nelle nostre Fraternità i lavori domestici siano fatti dagli stessi frati, e da tutti, per quanto possibile.¹⁵⁶

§2 Quando altri lavorano per la Fraternità, si devono osservare con giustizia le norme delle leggi civili.

ARTICOLO 81

Quando i frutti del lavoro e gli altri mezzi non sono sufficienti per il sostentamento della Fraternità, i frati ricorrano alla mensa del Signore,¹⁵⁷ e «vadano per l'elemosina con fiducia»¹⁵⁸ secondo le norme degli Statuti.¹⁵⁹

ARTICOLO 82

§1 Tutti i frati usino il denaro in maniera conveniente ai poveri e con solidale responsabilità verso la Fraternità, «come conviene ai servi di Dio e ai seguaci della santissima povertà».¹⁶⁰

§2 Nell'uso del denaro i frati dipendano del tutto dai Ministri e dai Guardiani, non solo per chiedere i debiti permessi, ma anche per l'esatto rendiconto delle entrate e delle spese.

§3 I frati, specialmente i Ministri e i Guardiani, evitino attentamente qualsiasi accumulazione, avendo davanti agli occhi le necessità dei poveri.¹⁶¹

¹⁵⁵ Cf. *CIC* 668,3.

¹⁵⁶ Cf. *CPO* 81 21.

¹⁵⁷ Cf. *Rnb* 7,8; *Test* 22.

¹⁵⁸ *Rb* 6,2.

¹⁵⁹ Cf. *CIC* 1265.

¹⁶⁰ *Rb* 5,4.

¹⁶¹ Cf. *Litt SCR* 2.II.1970.

CAPITOLO V

«PER QUESTO DIO VI MANDÒ NEL MONDO»

(LOrd 9)

TITOLO I

I frati sono chiamati ad evangelizzare

ARTICOLO 83

§1 Come il Figlio è stato mandato dal Padre, tutti i frati, guidati dallo Spirito Santo, sono mandati affinché proclamino il Vangelo in tutto il mondo ad ogni creatura e, resa testimonianza alla Sua voce, facciano conoscere a tutti che Dio solo è l'onnipotente.¹⁶²

§2 Tutti i frati partecipino al mandato di evangelizzazione della Chiesa intera e, sull'esempio di san Francesco, che «di tutto il suo corpo aveva fatto una lingua»,¹⁶³ siano pronti ad accogliere l'ispirazione del Signore¹⁶⁴ e, dovunque siano stati chiamati e inviati, con la parola e con l'esempio, edificino tutte le genti mediante la purezza di tutta la loro vita.¹⁶⁵

ARTICOLO 84

I frati, dovunque si trovino e qualunque attività esercitino, si dedichino al ministero dell'evangelizzazione: tanto nella Fraternità con la vita di contemplazione e di penitenza, nonché attraverso i vari lavori svolti per la Fraternità; quanto nella società umana mediante le attività intellettuali e materiali, e con l'esercizio del ministero pastorale nelle parrocchie e in altre istituzioni ecclesiali; e, finalmente, annunziando l'avvento del Regno di Dio con la testimonianza della semplice presenza francescana.¹⁶⁶

ARTICOLO 85

Nel fare evangelizzazione, i frati annunzino Cristo e Cristo crocifisso¹⁶⁷ e, niente altro desiderando che di seguire le Sue orme, portino a tutti coloro che incontrano la pace e il bene del Signore¹⁶⁸ e la sicura speranza di un mondo migliore.¹⁶⁹

ARTICOLO 86

I frati, quando vogliono ricordare al popolo la penitenza,¹⁷⁰ facciano essi stessi per primi degni frutti di penitenza,¹⁷¹ sapendo che nessuno può evangelizzare se prima non si lascia evangelizzare.¹⁷²

ARTICOLO 87

§1 Tutta la Fraternità, cioè l'Ordine, la Provincia e la Casa, nonché il singolo frate, non vivano soltanto per se stessi, ma debbono giovare agli altri,¹⁷³ cercando con tutti gli uomini quella comunione fraterna che coltivano tra di loro.¹⁷⁴

§2 Essendo questa comunione fraterna, sorretta dalla preghiera e dalla penitenza, la prima e la più luminosa testimonianza del Vangelo¹⁷⁵ e segno profetico di una nuova famiglia umana, la vita dei frati tra la gente sia tale che chiunque li vede e li ascolta glorifichi e lodi altamente il Padre che è nei cieli.

¹⁶² Cf. LOrd 9.

¹⁶³ 1Cel 97.

¹⁶⁴ Cf. Rb 12,1.

¹⁶⁵ Cf. LOrd 9.

¹⁶⁶ Cf. Med M 13; Bah 17.

¹⁶⁷ Cf. 1Cor 2,1-2.

¹⁶⁸ Cf. Test 23.

¹⁶⁹ Cf. Mad 31.

¹⁷⁰ Cf. 1Lcus 6.

¹⁷¹ Cf. 2Lf 25.

¹⁷² Cf. EN 24; Bah 15.28-29.

¹⁷³ Cf. Uffrit ant. Lodi in AF X 383.

¹⁷⁴ Cf. EN 15; Med M 2; Mad 15.31.33; Bah 22-23.

¹⁷⁵ Cf. Gv 13,35; CIC 673; EN 69; Med M 10.

§3 Affinché la Chiesa appaia sempre meglio quale sacramento di salvezza del nostro tempo, i frati costituiscano Fraternità nell'ambiente dei poveri e fra i ceti secolarizzati, e le considerino mezzi privilegiati di evangelizzazione.

ARTICOLO 88

Affinché il Vangelo possa essere annunziato più efficacemente, i frati promuovano l'unione e la collaborazione fra tutti i membri della Famiglia francescana.¹⁷⁶

TITOLO II **Modi di evangelizzazione**

ARTICOLO 89

§1 La testimonianza della vita, ossia la silenziosa proclamazione del Regno di Dio è un inizio e la prima forma di evangelizzazione,¹⁷⁷ e da tutti i frati, tanto chierici che laici,¹⁷⁸ predicatori, oranti o "lavoratori", giovani e vecchi, sani e infermi,¹⁷⁹ può e deve manifestarsi, di modo che, mentre conducono una vita da minori in Fraternità, professino di essere cristiani.

§2 La testimonianza della parola o l'esplicita proclamazione,¹⁸⁰ è la seconda forma di evangelizzazione, ed è compiuta da coloro che con la parola e per ufficio annunziano il nome e la dottrina, la vita e la promessa, il regno e il mistero di Gesù Nazareno, Figlio di Dio.

A. Vivano tra la gente soggetti a tutti e confessino di essere cristiani (cf. *Rnb* 16,6)

ARTICOLO 90

I frati stimino moltissimo la fede cattolica, che è dono di Dio, e, respinta ogni preferenza umana, professino la loro fede davanti a tutti con umiltà, forza ed animo gioioso.¹⁸¹

ARTICOLO 91

I frati non cerchino né accettino privilegi per se stessi o per le loro Fraternità,¹⁸² se non quello della minorità. Secondo il detto di san Francesco, i frati portano frutto nella Chiesa di Dio, se, come Minori, permangono nella condizione della loro vocazione.¹⁸³

ARTICOLO 92

§1 Vivendo tra i cristiani, i frati si considerino debitori dei benefici di Dio e si adoperino con tutte le forze affinché tutti, in unità e carità, perseverino nella vera fede e nella penitenza.¹⁸⁴

§2 Poiché cresce tra i popoli il desiderio di vivere e di celebrare la propria fede con modalità congeniali alla propria indole,¹⁸⁵ cooperino volentieri nel favorire questo processo di inculturazione.¹⁸⁶

ARTICOLO 93

§1 Si studino di ascoltare gli altri con sincera carità e rispetto, e dagli uomini tra cui vivono, in modo del tutto particolare dai poveri, che sono nostri maestri,¹⁸⁷ imparino volentieri, e siano disposti a dialogare con tutti.¹⁸⁸

¹⁷⁶ Cf. *Med M* p.II, c.III, 4-6.

¹⁷⁷ Cf. *EN* 21; *Rnb* 16,6.

¹⁷⁸ Cf. *Rnb* 17,5.

¹⁷⁹ Cf. *Rnb* 23,7.

¹⁸⁰ Cf. *EN* 22; *Rnb* 16,7.

¹⁸¹ Cf. *Rnb* 16,6.

¹⁸² Cf. *Test* 25-26.

¹⁸³ Cf. *2Cel* 148; cf. *Legper* 115.

¹⁸⁴ Cf. *Rnb* 23,7.

¹⁸⁵ Cf. *Med M* 14.

¹⁸⁶ Cf. *CPO* 81 9.

¹⁸⁷ Cf. *Bah* 11; cf. Vinc. a Paulo, *Entretiens*, Coste X 332.

¹⁸⁸ Cf. *Med M* 24.

§2 Sappiano scorgere i semi della Parola e l'arcana presenza di Dio, tanto nel mondo d'oggi come anche in molti aspetti di altre religioni e culture,¹⁸⁹ al cui studio si dedichino con profondo rispetto.

ARTICOLO 94

È di somma importanza e da promuovere intensamente da parte dei frati l'evangelizzazione delle culture, per cui crescono in tutti i settori della vita i valori genuinamente umani e vengono estirpati gli abusi che nuocciono alla dignità umana.¹⁹⁰

ARTICOLO 95

§1 Si promuova ovunque lo spirito ecumenico e, se le condizioni lo permettono, si cerchino le vie e i mezzi per una collaborazione con tutti gli altri cristiani, salvo il prescritto del can. 755.¹⁹¹

§2 Con una presenza benigna e rispettosa tra i credenti delle altre religioni, i frati lavorino con loro per l'edificazione del popolo che Dio si è dato.¹⁹²

§3 Come seguaci di san Francesco e dei primi missionari dell'Ordine, i frati siano fortemente preoccupati di andare umilmente e di vivere devotamente tra le popolazioni di religione islamica,¹⁹³ per le quali parimenti non c'è alcun onnipotente eccetto Dio.¹⁹⁴

ARTICOLO 96

§1 I frati, pienamente consapevoli dell'importanza e della gravità dei problemi sociali, apprendano con diligenza ed insegnino la dottrina della Chiesa sull'ordinamento della società, sulla famiglia e sulla persona umana. Studino anche, con senso critico, gli altri aspetti culturali in quanto adatti ad iniziare il dialogo per una risposta cristiana.¹⁹⁵

§2 Poiché gran parte dell'umanità è tenuta tuttora in povertà, ingiustizia ed oppressione, i frati si dedichino, insieme a tutti gli uomini di buona volontà, ad instaurare, in Cristo risorto, una società giusta, libera e pacifica¹⁹⁶ e, analizzate le cause di ciascuna situazione, partecipino alle iniziative di carità, di giustizia e di solidarietà internazionale.¹⁹⁷

§3 Anche in seno alla Chiesa e all'Ordine i frati operino con umiltà e con coraggio, affinché siano tutelati i diritti di ciascuno e rispettata la dignità umana.¹⁹⁸

ARTICOLO 97

§1 Sull'esempio di san Francesco, condotto da Dio fra i lebbrosi, tutti e singoli i frati optino in favore degli emarginati, dei poveri e degli oppressi, degli afflitti e degli infermi¹⁹⁹ e, lieti quando possono stare in mezzo a loro,²⁰⁰ «usino ad essi misericordia».²⁰¹

§2 In comunione fraterna con tutti i minori della terra e considerando gli eventi odierni dalla condizione dei poveri,²⁰² i frati si adoperino affinché gli stessi poveri diventino pienamente coscienti della loro dignità umana, la difendano e la facciano valere.²⁰³

¹⁸⁹ Cf. AG 9; LG 16.

¹⁹⁰ Cf. EN 20.

¹⁹¹ Cf. AA 27; AG 15; Med M p.II, c.II, 2E; Med F 50.61.

¹⁹² Cf. Med M 21.24, p.II, c.II, 2F.

¹⁹³ Cf. Rb 12,1; Rnb 16,3.

¹⁹⁴ Cf. LOrd 9.

¹⁹⁵ Cf. EN 31.

¹⁹⁶ Cf. Med M 25.26.27; Mad 34; Bah 32.37.

¹⁹⁷ Cf. AA 8.14; UR 12.

¹⁹⁸ Cf. RH 17; Mad 35; CPO 81 3.9.15.

¹⁹⁹ Cf. Bah 24.31.

²⁰⁰ Cf. Rnb 9,2.

²⁰¹ Cf. Bah 31a.

²⁰² Cf. Bah 31a.

²⁰³ Cf. Med M 12.23; Mad 35.

ARTICOLO 98

§1 I frati, quando incontrano i maggiori, potenti e ricchi, non li disprezzino e non li giudichino,²⁰⁴ ma umilmente ammoniscano anche loro circa la penitenza e sul dovere di riconsegnare al Signore Dio, sempre presente nei poveri, tutti i beni.²⁰⁵

§2 Sull'esempio di san Francesco, i frati minori vadano dagli uomini che minacciano la vita e la libertà, per offrire loro il lieto messaggio della riconciliazione, della conversione e della speranza di una nuova vita.²⁰⁶

ARTICOLO 99

La fede non nasce nel cuore degli uomini dalle discussioni, ma per opera dello Spirito Santo, che concede i suoi doni a ciascuno come vuole.²⁰⁷ Quando gli uomini rifiutano di accogliere la loro testimonianza, i frati ripongano la loro speranza nella preghiera e nella pazienza, e «quando non saranno accolti, fuggano in un altro luogo a far penitenza con la benedizione di Dio».²⁰⁸

B. «Quando vedranno che piace al Signore, annunzino la Parola di Dio» (Rnb 16,7)

ARTICOLO 100

I frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di predicare, proclamino la buona novella della salvezza in modo che, insegnando a tutti a temere e ad amare il Creatore del cielo e della terra e a fare penitenza, propongano integralmente e fedelmente il mistero di Cristo.²⁰⁹

ARTICOLO 101

§1 I frati chierici hanno l'autorizzazione di predicare ovunque, osservando le prescrizioni del diritto. I frati laici, approvati dal proprio Ministro, godono della stessa facoltà di predicare ovunque ai nostri confratelli, eccettuata l'omelia liturgica, ed anche ai fedeli, secondo le prescrizioni della Conferenza Episcopale.²¹⁰

§2 I Ministri della Parola e tutti i teologi vengano formati con la massima cura, affinché possano comunicare agli altri lo spirito e la vita.²¹¹

§3 I Ministri dell'Ordine devono esaminare i candidati al ministero della predicazione, secondo le prescrizioni del diritto universale o proprio, e se risultano idonei li approvino.²¹²

§4 Per predicare ai frati nelle loro chiese e oratori, si richiede il permesso del Ministro o del Guardiano.²¹³

ARTICOLO 102

§1 La predicazione della Parola, diretta all'utilità ed all'edificazione del popolo,²¹⁴ prenda lo spunto dalla Sacra Scrittura, secondo la tradizione della Chiesa ed inserita nel contesto vitale delle necessità e delle condizioni dei popoli.

§2 Perché la predicazione sia veramente profetica, è necessario scrutare attentamente i segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo.²¹⁵

ARTICOLO 103

§1 Essendo lo Spirito Santo che parla al cuore di chi ascolta, i frati, usando parole caste e pure, predichino delle virtù e dei vizi del nostro tempo con brevità di discorsi.²¹⁶

²⁰⁴ Cf. Rb 2,17.

²⁰⁵ Cf. Rnb 17,17; Am 18,2.

²⁰⁶ Cf. Rnb 7,14.

²⁰⁷ Cf. 1Cor 12,7s; Lc 12,12.

²⁰⁸ Test 26.

²⁰⁹ Cf. Rnb 16,7; CIC 760.

²¹⁰ Cf. CIC 757; 758; 759; 764.

²¹¹ Cf. Test 13.

²¹² Cf. Rb 9,2.

²¹³ Cf. CIC 765.

²¹⁴ Cf. Rb 9,3-4.

²¹⁵ Cf. GS 4.

²¹⁶ Cf. Rb 9,3-4.

§2 Nell’apostolato della predicazione, i frati si ricordino che gli uditori ascoltano più volentieri i testimoni che i maestri, e che sicuramente ascoltano i maestri solo in quanto sono anche dei testimoni;²¹⁷ perciò predichino prima di tutto a se stessi.

ARTICOLO 104

Nell’annunziare il Vangelo i frati operino con pazienza ed umiltà e dimostrino un grande rispetto per la coscienza di tutti; esclusa ogni forma di proselitismo, non pretendano dagli ascoltatori più di quanto il Signore ha concesso loro.²¹⁸

ARTICOLO 105

§1 I frati, cui è stato affidato il compito della predicazione, animati da zelo instancabile, attendano con diligenza e perseveranza all’annuncio della Parola di Dio, piaccia o non piaccia, nelle Chiese locali, ma non contro la volontà del Vescovo diocesano.²¹⁹

§2 Come da antica tradizione dell’Ordine, i frati aiutino le Chiese particolari, seminando la Parola di Dio e la fede cattolica con i mezzi efficaci, adeguati ai tempi e alle persone.

ARTICOLO 106

I frati siano particolarmente premurosi nell’occuparsi dell’istruzione catechistica.

ARTICOLO 107

Coloro che si dedicano al ministero della predicazione popolare, molto stimata sin dagli inizi dell’Ordine, rivolgano ogni loro attenzione alle persone semplici e prive di istruzione, e propongano loro in modo adeguato la verità del Vangelo.

ARTICOLO 108

I frati, inoltre, aiutino e stimolino la santificazione di ogni persona; e i sacerdoti, soprattutto attraverso il ministero del sacramento della riconciliazione.

ARTICOLO 109

§1 I frati si servano dei mezzi di comunicazione sociale per l’evangelizzazione e la promozione umana, e si preparino in modo adeguato e consono al nostro carisma e stato. Non dimentichino, però, che lo spirito di minorità ha maggiore efficacia nella diffusione della Parola di Dio.

§2 Per la pubblicazione di scritti che trattano argomenti di religione e di costumi i frati hanno bisogno anche della licenza del loro Ministro.²²⁰

ARTICOLO 110

I frati esperti specialmente nelle scienze teologiche, la cui attività giova molto nel ministero della evangelizzazione, godono nel nostro Ordine di giusta libertà nel condurre le loro ricerche e, osservando quanto prescritto dal diritto, nel divulgarne i risultati «operando la verità nella carità»,²²¹ con doveroso ossequio verso il magistero della Chiesa.

TITOLO III

Modi di organizzare l’evangelizzazione

ARTICOLO 111

Il nostro Ordine può assumere tutte le attività che promuovono il mandato dell’evangelizzazione da compiersi dal popolo di Dio, e che sono compatibili con il nostro stato di fraternità e minorità.

²¹⁷ Cf. *EN* 41.

²¹⁸ Cf. *Lmin* 6-7.

²¹⁹ Cf. Cf. *Rb* 9,1; *Med M* 15-16, p.II, c.IV 1a.

²²⁰ Cf. *CIC* 832.

²²¹ Cf. *Ef* 4,15; *GS* 62; *CIC* 218.

ARTICOLO 112

§1 È compito dei Capitoli generali e provinciali di esaminare se l'attività dell'Ordine, quanto alla scelta, ai modi concreti di agire e all'efficacia della testimonianza, risponda alle esigenze del nostro tempo e dell'opera di evangelizzazione francescana, e di indicare le vie e i metodi idonei ad incrementare l'apostolato.

§2 Le attività da assumersi dai frati siano definite tramite consultazione nei Capitoli locali, in vista delle reali necessità degli uomini, della Chiesa, dell'Ordine e dei singoli frati, salva tuttavia la facoltà dei Ministri e dei Guardiani di decidere e di stabilire quali attività si debbano scegliere e a quali frati debbano essere affidate.

ARTICOLO 113

Riguardo all'accettazione, al regolamento, all'attribuzione e rinuncia dei ministeri o delle attività di evangelizzazione, si provveda negli Statuti generali o particolari.

ARTICOLO 114

§1 Spetta alle Conferenze dei Ministri provinciali coordinare le attività che le Province intraprendono per compiere in collaborazione fraterna, salva la loro autonomia, e cercare i modi adatti per favorire tale collaborazione.

§2 I Ministri cooperino volentieri ed utilmente con le Conferenze dei Superiori maggiori, per un mutuo scambio di aiuto e per instaurare uno stretto rapporto con le Conferenze episcopali ed anche con i singoli Vescovi, nonché per realizzare un migliore coordinamento delle opere e delle attività; al tempo stesso sia permesso ai frati di partecipare a quelle iniziative che servono alla formazione dei religiosi.²²²

ARTICOLO 115

§1 I frati che prestano la loro opera nelle Chiese particolari siano pronti ad aiutare i Vescovi e i loro collaboratori nella realizzazione dei programmi pastorali, specialmente se congeniali al nostro carisma francescano.

§2 Affinché la nostra Fraternità sia profetica nell'adempimento del dovere di evangelizzazione, i frati amino di vivere il carisma francescano in nuove forme, secondo la mente della Chiesa e in unione con la vita della Fraternità.²²³

TITOLO IV **Evangelizzazione missionaria**

ARTICOLO 116

§1 L'intera nostra Fraternità è missionaria e partecipa della missione della Chiesa, secondo l'esempio di san Francesco e la sua volontà espressa nella Regola.²²⁴ Pertanto ogni frate, consapevole della propria responsabilità, si assuma la sua parte nell'opera missionaria.

§2 I frati si premurino di adattare l'Ordine all'indole di ciascun popolo e di impiantarli, fin dall'inizio, in ogni parte del mondo, e curino che venga inserito nelle Chiese particolari.²²⁵

ARTICOLO 117

§1 Nel nostro Ordine sono detti missionari quei frati che, secondo la Regola, per divina ispirazione vogliono dedicarsi all'attività missionaria dell'evangelizzazione, e sono inviati dal Ministro competente.²²⁶

§2 Scopo dell'evangelizzazione missionaria è di portare il Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo tra popoli o gruppi in cui mai fu udito il lieto annunzio, e di aiutare coloro che hanno accolto il Vangelo a costruire la Chiesa particolare.

²²² Cf. *CIC* 708.

²²³ Cf. *CPO* 81 11; *CIC* 677,1.

²²⁴ Cf. *Rb* 12,1-2; *Med M* 2.

²²⁵ Cf. *AG* 18,40; *Med M* p.II, c.II,2; c.IV, 1a.

²²⁶ Cf. *Rb* 12,1-2; *Rnb* 16; *CIC* 784.

§3 L'evangelizzazione missionaria rimane necessaria in tutte le Chiese particolari finché esse siano pienamente edificate o riportate alla primitiva efficienza, servendosi delle forze e dei mezzi necessari.

ARTICOLO 118

§1 «Tutti i frati che per divina ispirazione vorranno andare tra gli infedeli, ne chiedano licenza ai loro Ministri provinciali»,²²⁷ ai quali spetta di giudicare della loro idoneità e della opportunità di inviarli.²²⁸

§2 I singoli frati favoriscano tra i fedeli la coscienza della responsabilità missionaria.²²⁹

ARTICOLO 119

§1 L'autorità di governo e di vigilanza sull'evangelizzazione missionaria nell'Ordine compete al Ministro generale con il suo Definitorio.

§2 Il Ministro generale abbia una cura particolare dei frati missionari e dell'attività missionaria dell'Ordine; la stessa cura abbiano i Ministri provinciali nelle loro Province.²³⁰

§3 È compito del Ministro generale nell'Ordine promuovere, regolare e coordinare le iniziative e le opere che riguardano l'azione missionaria, secondo gli orientamenti del Capitolo generale e le norme degli Statuti generali.

ARTICOLO 120

§1 Spetta al Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, accettare per l'Ordine nuovi impegni missionari, offerti sia dalla Santa Sede sia dall'Ordinario del luogo, e stipulare le relative convenzioni.²³¹

§2 Per le altre cose, riguardo alla competenza circa l'accettazione degli impegni e delle attività missionarie, e l'invio dei frati nell'azione missionaria, nonché circa gli uffici per la promozione dell'attività missionaria dell'Ordine, ad ogni livello e modalità, si provveda negli Statuti generali o particolari.

ARTICOLO 121

§1 I Ministri provinciali abbiano cura che i missionari ricevano la formazione necessaria, per meglio soddisfare alle esigenze del loro futuro compito.

§2 Stanti il celere decorso dei tempi e le profonde trasformazioni della società, i missionari devono aggiornarsi per rispondere sempre alle esigenze del ministero. Spetta ai Ministri provvedere affinché, mediante adeguati programmi di formazione permanente, questo rinnovamento sia impartito a tutti i missionari.²³²

TITOLO V La Terra Santa

ARTICOLO 122

I frati abbiano grandemente a cuore la Terra santificata dalla vita terrena del Figlio di Dio e della sua Madre poverella e venerata da san Francesco, ed ivi, in modo particolare siano testimoni del Vangelo di Gesù Cristo e del suo Regno di pace.

ARTICOLO 123

§1 Il mandato di custodire la Terra Santa, affidato dalla Santa Sede al nostro Ordine, consiste in questo: avere cura dei luoghi santi, promuovere in essi il culto divino, favorire la pietà dei pellegrini, assolvervi il compito dell'evangelizzazione, esercitare l'attività pastorale secondo la spiritualità dell'Ordine, intraprendere e coltivare le attività apostoliche.

²²⁷ Rb 12,1.

²²⁸ Cf. Rb 12,2; Rnb 16,4.

²²⁹ Cf. Med M p.II, c.1,7.

²³⁰ Cf. Med M p.II, c.1,1.

²³¹ Cf. CIC 790,1.

²³² Cf. Med M p.II, c.1,4Bb.c.

§2 La Custodia di Terra Santa è un'entità internazionale, governata dal Custode o Guardiano del Monte Sion, il quale viene eletto per un sessennio dal Definitorio generale, e la regge con potestà ordinaria, a norma delle Costituzioni generali e degli Statuti.

ARTICOLO 124

L'internazionalità della Terra Santa, unitamente all'impegno dell'inculturazione, sia favorita con ogni cura e ciascuna Provincia procuri di avere sempre in essa uno o più frati.

ARTICOLO 125

Tutte le Province dell'Ordine favoriscano l'attività dei Commissari per la Terra Santa, a norma degli Statuti generali.

CAPITOLO VI

«DEVONO DESIDERARE DI AVERE LO SPIRITO DEL SIGNORE E LA SUA SANTA OPERAZIONE» (Rb 10,8)

TITOLO I Principi della formazione

ARTICOLO 126

La formazione francescana tende a questo fine: che tutti i frati e i candidati, sotto l'azione dello Spirito Santo,²³³ possano seguire continuamente Cristo, nel mondo del loro tempo, secondo la forma di vita di san Francesco e la Regola.

ARTICOLO 127

§1 La formazione dei Frati deve essere insieme umana, cristiana e francescana.²³⁴

§2 Poiché la formazione deve portare i frati alla piena maturità umana, i candidati siano educati in modo da sviluppare armonicamente le loro doti fisiche, psichiche, morali, intellettuali,²³⁵ e siano preparati a partecipare attivamente alla vita sociale.

§3 Affinché i frati si convertano di giorno in giorno e rispondano alle esigenze battesimali, la formazione abbia anzitutto una indole cristiana, specialmente di relazione con Dio, con gli uomini e con le altre creature, e favorisca il senso della comunione ecclesiale, dell'ecumenismo e del servizio apostolico.²³⁶

§4 È compito primario della formazione esporre e sperimentare sia il modo francescano di vivere il Vangelo nonché la vita fraterna e la minorità, abituandosi alla povertà e al lavoro, sia la visione dell'evangelizzazione e della missione nel nostro Ordine.²³⁷

ARTICOLO 128

La formazione francescana sia integrale, e perciò tenga conto non solo dell'uomo nella sua totalità, ma anche dei singoli aspetti della sua vocazione, soprattutto del rapporto dinamico tra la sua dimensione personale e quella sociale.²³⁸

ARTICOLO 129

§1 Nella formazione occorre accogliere con la massima riverenza il mistero di Dio che ogni persona reca in sé con i suoi doni particolari; per quanto riguarda la fraternità è da coltivare con il dialogo e l'accompagnamento personale.²³⁹

§2 Per la solidità di una formazione adeguata, sia stimolato e coltivato il senso della responsabilità, affinché ognuno impari, nella Fraternità, «a far uso della libertà con giudizio, spontaneamente ed attivamente»,²⁴⁰ e sia favorito il senso critico circa gli eventi.²⁴¹

ARTICOLO 130

L'ambiente formativo sia genuino ed autentico, nonché dotato del necessario carattere familiare della Fraternità;²⁴² inoltre, si tenga conto della realtà concreta di ciascuna cultura e del tempo in cui si vive.²⁴³

²³³ Cf. *Rnb* 2,1.

²³⁴ Cf. *Med F* 4-18.

²³⁵ Cf. *CIC* 795.

²³⁶ Cf. *Med F* 43-45.52-53.55-58.59-61.

²³⁷ Cf. *Med F* 29-32.46-54; *CPO* 81 8.9.12-14; Bah 41; *Rnb* 1.

²³⁸ Cf. *Med F* 18-19; *CPO* 81 13.30.

²³⁹ Cf. *Med F* 4.17.33-34.

²⁴⁰ OT 11b; cf. *Med F* 16-22.

²⁴¹ Cf. *Med F* 33.

²⁴² Cf. *Med F* 21.

²⁴³ Cf. *CPO* 81 3.15.69.

ARTICOLO 131

§1 La formazione sia aperta a nuove forme di vita e di servizio, ispirate alla visione francescana del mondo e dell'uomo.²⁴⁴

§2 Dove le condizioni reali e locali lo consigliano, la formazione sia aperta alla promozione di una forma comune con gli altri membri della Famiglia francescana.²⁴⁵

ARTICOLO 132

Affinché i frati siano in grado di vivere secondo le esigenze della comunione fraterna, del servizio degli uomini e della solidarietà con i poveri, si deve favorire l'acquisizione graduale dell'autocontrollo e dell'abnegazione di sé sull'esempio di Cristo.²⁴⁶ Pertanto la disciplina deve essere considerata parte necessaria della formazione globale.²⁴⁷

ARTICOLO 133

La formazione nell'Ordine sia organica, graduale e coerente. Per conseguirla, negli Statuti generali e particolari siano stabiliti i mezzi idonei, gli uffici e i compiti.

ARTICOLO 134

L'autorità competente per la direzione e la vigilanza dell'attività formativa nell'Ordine risiede nel Ministro generale con il suo Definitorio.

TITOLO II

Formazione permanente

ARTICOLO 135

La formazione permanente dei frati è un itinerario di tutta la vita tanto personale quanto comunitaria, in cui le proprie doti, la testimonianza evangelica e l'opzione vocazionale si sviluppano continuamente, sull'esempio di san Francesco, il quale c'invita continuamente perché sempre di nuovo «incominciamo ad operare bene».²⁴⁸

ARTICOLO 136

La formazione permanente si fonda sulla spiritualità francescana, tenga sempre conto della dimensione integrale del frate minore, e sia in grado di promuoverne il progresso personale, spirituale, dottrinale, professionale e ministeriale.²⁴⁹

ARTICOLO 137

§1 Spetta a ciascun frate, quale responsabile ultimo e decisivo, curare e continuare la propria formazione permanente.²⁵⁰

§2 Poiché la Fraternità stessa è il centro primario della formazione permanente, spetta ad ogni frate e prima di tutto al Guardiano, il compito di procurare che la vita ordinaria della comunità promuova l'attività formativa.²⁵¹

§3 È dovere di tutti i Ministri e Guardiani, con l'aiuto dei rispettivi Capitoli, di animare e ordinare la formazione permanente, e di provvedere i sussidi necessari, a norma degli Statuti.²⁵²

²⁴⁴ Cf. *CPO* 81 7.10-11.

²⁴⁵ Cf. *CPO* 81 81.

²⁴⁶ Cf. *Fil* 2,7.

²⁴⁷ Cf. *OT* 11b.

²⁴⁸ Cf. *1Cel* 103; *CPO* 81 45-46.

²⁴⁹ Cf. *Med F* 42; *CPO* 81 48; *CIC* 661.

²⁵⁰ Cf. *CPO* 81 48.

²⁵¹ Cf. *CPO* 81 49.

²⁵² Cf. *Rnb* 18,1; *CPO* 81 51; *CIC* 661.

TITOLO III

I formatori

ARTICOLO 138

La responsabilità della formazione incombe su tutti i frati, in modo particolare sul Ministro generale per tutto l'Ordine, e sui rispettivi Ministri per le Province o altre Entità.

ARTICOLO 139

§1 Per intraprendere un'adeguata formazione la Fraternità provinciale sia consapevole di essere una comunità formativa, in quanto l'esempio della vita di tutti i frati della Provincia è della massima importanza per promuovere in tutti i valori francescani.

§2 Nella Provincia sono formatori, in forza dell'ufficio, tanto per la formazione permanente, quanto per la cura pastorale delle vocazioni e la formazione iniziale, i frati espressamente designati, a norma degli Statuti. Per svolgere questo incarico grave e di responsabilità siano scelti frati idonei e perfettamente maturi nella vita francescana.

ARTICOLO 140

§1 Per la formazione iniziale riveste una grande importanza la Fraternità della Casa di formazione. Pertanto sia composta di frati che, consapevoli della propria responsabilità formativa, diano un valido aiuto a coloro che si preparano alla vita francescana.²⁵³

§2 La responsabilità della formazione iniziale spetta a tutti i frati iscritti alle Case di formazione; ma in senso stretto al Maestro o Rettore e, se c'è, al Corpo dei formatori, ciascuno cooperando per la propria parte, a norma degli Statuti.

§3 Nella Casa di formazione il Maestro o Rettore, insieme ai frati della Casa, ma più ancora con il Corpo dei formatori, se esiste, diriga l'intera formazione e ne coordini le attività formative, tenendo conto di tutta la Fraternità del cui retto ordinamento è responsabile il Guardiano.

ARTICOLO 141

§1 Il formatore accompagni ciascun candidato nel suo itinerario, in ogni grado della formazione iniziale.²⁵⁴

§2 In strettissima unione di spirito e di azione, i formatori siano solleciti nell'indurre gli alunni ad una partecipazione attiva della propria formazione.²⁵⁵

ARTICOLO 142

L'Ordine e le Province, secondo i rispettivi Statuti, predispongano programmi affinché siano preparati i formatori e i professori, provvedano alla loro formazione permanente e forniscano loro i mezzi necessari per l'adempimento dell'incarico assegnato.²⁵⁶

ARTICOLO 143

Gli addetti alla formazione nell'Ordine, nelle Province e nelle Conferenze dei Ministri provinciali, si consultino per valutare le loro varie esperienze, per incrementare la mutua collaborazione, nonché per promuovere, sulla base di criteri comuni, l'unità di orientamento.²⁵⁷

²⁵³ Cf. *Med F* 20.25; *CPO* 81 28.65.

²⁵⁴ Cf. *Med F* 23; *CPO* 81 42.

²⁵⁵ Cf. *Med F* 20; *CPO* 81 4.

²⁵⁶ Cf. *CPO* 81 63.80.59.

²⁵⁷ Cf. *CPO* 81 22-23.

TITOLO IV

Cura pastorale delle vocazioni

ARTICOLO 144

Tutti i frati, in particolare quelli addetti alla cura pastorale delle vocazioni, rendano consapevole il popolo di Dio del suo compito nei confronti della vocazione di tutti, e aiutino coloro che vengono da noi ad inserire il proprio progetto di vita nel Regno di Dio.²⁵⁸

ARTICOLO 145

§1 I frati, consci anche della forza attrattiva di san Francesco, si impegnino a manifestare a tutti gli uomini la forma della sua vita e i valori come un elemento essenziale della nostra vocazione, e vivano con tale sollecitudine, autenticità e gioia che essi possano scegliere e condividere questa vita.²⁵⁹

§2 La responsabilità di promuovere e sostenere le nuove vocazioni spetta a tutte le Fraternità e ai singoli frati.²⁶⁰

§3 La cura pastorale delle vocazioni va esercitata in comunione con gli altri promotori vocazionali nelle Chiese particolari, soprattutto con gli altri promotori della Famiglia francescana.²⁶¹

ARTICOLO 146

§1 I germi della vocazione siano favoriti con diligente cura sia nelle proprie famiglie, sia nei nostri seminari, sia in altri istituti dove si trovano coloro che danno la speranza di entrare nella Famiglia francescana.²⁶²

§2 Il fine della predetta cura sia soprattutto di coltivare e stimolare la maturazione umana e cristiana negli aspiranti.²⁶³

ARTICOLO 147

L'animazione e il coordinamento della cura pastorale delle vocazioni siano precisate negli Statuti.

TITOLO V

Formazione iniziale

ARTICOLO 148

§1 La formazione iniziale incomincia dal giorno in cui il candidato è ammesso al Postulato nel nostro Ordine, e perdura fino al giorno del suo definitivo proposito che è sancito attraverso la professione solenne.

§2 Nel nostro Ordine la formazione iniziale comprende tre gradi, e cioè: il Postulato, il Noviziato e il tempo della Professione temporanea.

ARTICOLO 149

Il Postulato è quel tempo in cui il candidato chiede di abbracciare la nostra vita, con il proposito di prepararsi convenientemente al Noviziato, e la Fraternità provinciale, raggiunta una sufficiente e reciproca conoscenza, vaglia attentamente la propria risposta circa la sua ammissione al Noviziato.²⁶⁴

ARTICOLO 150

Per conseguire le finalità del Postulato, il candidato è aiutato dai frati nella conoscenza di se stesso e, se è necessario, nel completamento della prima formazione cristiana, nella ricerca delle

²⁵⁸ Cf. *Med F* 12.

²⁵⁹ Cf. *Med F* 6; *CPO* 81 25.10.

²⁶⁰ Cf. *Med F* 13; *CPO* 81 24.

²⁶¹ Cf. *Med F* 12.

²⁶² Cf. *Med F* 37.

²⁶³ Cf. *Med F* 36.

²⁶⁴ Cf. *Rb* 2,1ss.; *CPO* 81 38.

cause profonde della propria vocazione, e nell'acquisizione graduale e sperimentazione della vita francescana.²⁶⁵

ARTICOLO 151

Le norme circa l'ammissione, la durata, le modalità e l'ordinamento del Postulato siano stabiliti negli Statuti generali e particolari, osservando quanto prescrive il diritto.²⁶⁶

ARTICOLO 152

Il Noviziato, con cui ha inizio la vita nell'Ordine, è un periodo di più intensa formazione, ed è regolato in modo che i novizi conoscano e sperimentino la forma di vita di san Francesco, e informino più profondamente mente e cuore del suo spirito e, meglio valutata la loro chiamata da parte di Dio, ne siano comprovati il loro proposito e l'idoneità.²⁶⁷

ARTICOLO 153

§1 Per una conoscenza più profonda della vita francescana, i novizi attendano allo studio della Regola e degli altri scritti di san Francesco e delle fonti francescane, nonché delle Costituzioni generali e degli Statuti tanto generali che particolari, della storia dell'Ordine e della Provincia.²⁶⁸

§2 Per un'esperienza più concreta della vita francescana, i novizi si dedichino all'esercizio della contemplazione, della penitenza, della povertà, della fraternità, del lavoro e dell'umile servizio dei poveri del nostro tempo, sia in Casa che fuori di Casa, a norma degli Statuti.²⁶⁹

ARTICOLO 154

§1 La formazione dei novizi si sviluppi in modo integrale, così che il loro cammino formativo si compia con graduale e attiva partecipazione alla vita della Chiesa particolare e della società.²⁷⁰

§2 Per integrare la formazione dei novizi, i Ministri, a norma degli Statuti, possono stabilire alcuni periodi di esercitazione apostolica da compiersi fuori della comunità di Noviziato, osservando quanto prescritto dal diritto, purché il Noviziato non superi il biennio.²⁷¹

ARTICOLO 155

Riguardo all'ammissione, alla formazione, alla dimissione, al luogo, al tempo, all'ordinamento e alla validità del Noviziato, si osservi il diritto universale e quello proprio.²⁷²

ARTICOLO 156

§1 Terminato il tempo del Noviziato, il novizio, se giudicato idoneo, sia ammesso alla professione temporanea, con la quale professione è incorporato all'Ordine.²⁷³

§2 Spetta al Ministro provinciale, con il voto consultivo del suo Definitorio, richiesto per la validità, ammettere il Novizio alla prima professione.²⁷⁴

§3 Per la durata e le condizioni della professione temporanea si osservi il diritto universale e proprio.²⁷⁵

²⁶⁵ Cf. *Med F* 38; *CPO* 81 39.

²⁶⁶ Cf. *CIC* 597.

²⁶⁷ Cf. *Med F* 40; *CIC* 646.

²⁶⁸ Cf. *CPO* 81 27.

²⁶⁹ Cf. *CPO* 81 29.

²⁷⁰ Cf. *Med F* 41; *CCGG* 73; 166,2.

²⁷¹ Cf. *CIC* 648,2-3.

²⁷² Cf. *CIC* 641-653.

²⁷³ Cf. *CIC* 653,2; 654.

²⁷⁴ Cf. *CIC* 656,3.

²⁷⁵ Cf. *CIC* 655-657,1.

ARTICOLO 157

Il tempo della professione temporanea è quello in cui la formazione viene perfezionata per condurre in modo più pieno la vita propria dell'Ordine e realizzarne meglio la missione, e i frati si preparano ad emettere la professione solenne.²⁷⁶

ARTICOLO 158

§1 I frati di professione temporanea devono proseguire la formazione specifica francescana nei suoi diversi aspetti, teorici e pratici, e se sarà giudicato opportuno, anche in comunione con gli altri membri della Famiglia francescana.²⁷⁷

§2 Tale formazione deve essere impartita a tutti i frati, a norma degli Statuti generali e particolari, in cui siano definiti condizioni, durata e ordinamento.

ARTICOLO 159

§1 Terminato regolarmente il tempo della professione temporanea, i frati che lo chiedono spontaneamente e siano stati ritenuti idonei, vengano ammessi alla professione solenne e con ciò stesso sono definitivamente incorporati all'Ordine.²⁷⁸

§2 Spetta al Ministro provinciale, con il voto consultivo del suo Definitorio, richiesto per la validità, ammettere i frati alla professione solenne.

§3 Riguardo al tempo e alle condizioni della professione solenne si osservi il diritto universale e proprio.²⁷⁹

TITOLO VI

Altri aspetti della formazione

A. Formazione dottrinale, professionale e tecnica

ARTICOLO 160

§1 Tutti i frati ricevano un'adeguata formazione filosofica, teologica, pastorale e nelle scienze o nelle arti, secondo le loro attitudini, per poter essere più utili alla edificazione del Regno di Dio.²⁸⁰

§2 L'ordinamento di tale formazione sia definita negli Statuti particolari.

ARTICOLO 161

Affinché l'Ordine sia in grado di svolgere più efficacemente la sua missione, ogni Provincia curi diligentemente, oltre la formazione francescana dei membri, anche la loro istruzione nelle scienze e nelle arti, secondo le esigenze della Chiesa, dell'Ordine, della Provincia e secondo la grazia del lavoro data a ciascuno.²⁸¹

ARTICOLO 162

Tutti i frati, secondo la propria condizione, si dedichino con grande cura agli studi affinché, apprezzando con mente aperta il progresso delle scienze e delle arti, siano trovati ben preparati ad annunziare il Vangelo e a rispondere alla cultura del nostro tempo.²⁸²

B. Formazione ai ministeri

ARTICOLO 163

I frati, chiamati a qualsiasi ministero ecclesiastico, devono essere formati con corsi necessari e con adeguato tirocinio sia spirituale che pastorale, secondo quanto stabilito dal diritto.²⁸³

²⁷⁶ Cf. *CIC* 659,1.

²⁷⁷ Cf. *CPO* 81 30.

²⁷⁸ Cf. *CIC* 657,1.

²⁷⁹ Cf. *CIC* 657-658.

²⁸⁰ Cf. *CPO* 81 7.8.17.

²⁸¹ Cf. *Rb* 5,1; *CPO* 81 74.

²⁸² Cf. *CPO* 81 3.82.

²⁸³ Cf. *CIC* 659,3.

ARTICOLO 164

La formazione ai ministeri e agli ordini sacri sia permeata di spirito francescano, affinché i ministeri vengano esercitati nella fedeltà a tale spirito.²⁸⁴

ARTICOLO 165

L'ammissione dei frati ai ministeri e agli ordini sacri spetta al proprio Ministro provinciale, osservato quanto prescritto da diritto.²⁸⁵

TITOLO VII

Promozione degli studi nell'Ordine

ARTICOLO 166

§1 Nell'Ordine e nelle Province siano promossi e coltivati con particolare attenzione gli studi francescani, filosofici e teologici.

§2 Si deve porre la più grande cura affinché siano formati esperti docenti di spiritualità, di storia francescana, di filosofia e teologia, i quali dispensino spirito e vita secondo il pensiero di san Francesco e degli altri Maestri dell'Ordine.²⁸⁶

ARTICOLO 167

§1 All'Ordine dei Frati Minori compete il diritto e il dovere di avere proprie sedi di studio, le quali sono sotto regime o generale o provinciale o interprovinciale, ed anche interfrancescano.²⁸⁷

§2 È diritto e dovere dell'Ordine dei Frati Minori di avere proprie sedi di studio per preparare i candidati agli ordini sacri, nonché propri istituti superiori di scienze religiose.

§3 Le sedi degli studi nell'Ordine devono osservare le norme stabilite dal diritto universale e proprio.²⁸⁸

²⁸⁴ Cf. *Lch*; *LOrd*.

²⁸⁵ Cf. *CIC* 1019,1.

²⁸⁶ Cf. *Test* 13; *CPO* 81 82.

²⁸⁷ Cf. *CPO* 81 75ss.

²⁸⁸ Cf. *CIC* 659,3.

CAPITOLO VII

«I FRATI SIANO TENUTI AD OBBEDIRE A FRATE FRANCESCO E AI SUOI SUCCESSORI»

(Rb 1,3)

*Costituzione e governo dell'Ordine
e Amministrazione dei beni*

PARTE I COSTITUZIONE E GOVERNO DELL'ORDINE IN GENERE

TITOLO I Costituzione dell'Ordine

ARTICOLO 168

L'Ordine dei Frati minori è costituito dai Frati che, incorporati nelle Province, nelle Custodie e nelle Fondazioni dipendenti dal Ministro generale, sono governati dallo stesso Ministro generale con il suo Definitorio, a norma del diritto universale e proprio.

ARTICOLO 169

§1 La Provincia, Entità fondamentale per la vita e la missione dell'Ordine, è costituita dai frati che, incorporati in essa e riuniti nelle Case, sono governati dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, a norma del diritto universale e proprio.

§2 Ma la Provincia dei Luoghi Santi viene denominata, in forza della tradizione, Custodia di Terra Santa, la cui speciale natura è fissata negli Statuti propri.

ARTICOLO 170

§1 L'autorità competente per l'erezione, la divisione, l'unione e la soppressione delle Province è il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio.²⁸⁹

§2 Una nuova Provincia dell'Ordine può essere eretta quando per la sua fondazione esistono tutti gli elementi necessari, a giudizio del Definitorio generale, per condurre una vita autonoma e la missione dell'Ordine, a norma di queste Costituzioni e degli Statuti generali.

ARTICOLO 171

§1 In circostanze particolari, su proposta dei rispettivi Definitorii provinciali, il Ministro generale, uditi gli interessati ed ottenuto il consenso del suo Definitorio, può erigere più Case o gruppi di frati, sia di un'unica sia di più Province, in una Custodia autonoma o non autonoma, a cui presiede il Custode.

§2 La Custodia autonoma, che per particolari circostanze, non è ancora eretta in Provincia, è equiparata alla Provincia, a meno che non sia espressamente disposto altrimenti, e quello che è detto nelle Costituzioni circa le Province e il loro governo, si applica alla Custodia autonoma e al suo governo.

ARTICOLO 172

Quanto alla fondazione di altre Entità, richieste per esigenze di vita e di attività dell'Ordine, si osservino le prescrizioni degli Statuti generali.

²⁸⁹ Cf. CIC 581; 585.

TITOLO II

Autorità dell'Ordine e uffici in genere

ARTICOLO 173

L'autorità suprema dell'Ordine risiede nel Capitolo generale, della Provincia nel Capitolo provinciale, della Custodia autonoma nel Capitolo custodiale, a norma di queste Costituzioni e degli Statuti generali.²⁹⁰

ARTICOLO 174

Sono Superiori maggiori nell'Ordine: il Ministro generale, il Ministro provinciale, il Custode di Terra Santa, il Custode della Custodia autonoma e i loro Vicari.²⁹¹

ARTICOLO 175

§1 Il Ministro generale ha su tutti e singoli i frati, nonché sulle Province e sulle Case potestà ordinaria, che egli esercita da solo, o con il Definitorio, o con il Consiglio plenario dell'Ordine, a norma del diritto universale e proprio.²⁹²

§2 Il Ministro provinciale e il Custode della Custodia autonoma governano la Provincia o la Custodia, con potestà ordinaria, da soli o, rispettivamente, con il proprio Definitorio o Consiglio, a norma del diritto universale e dell'Ordine.²⁹³

§3 Il Guardiano regge la Casa con potestà ordinaria, da solo o con il Capitolo locale, rispettivamente e nei casi determinati dal diritto con il Discretorio, se c'è, a norma di queste Costituzioni e degli Statuti.

ARTICOLO 176

§1 Quando in forza del diritto universale o proprio è richiesto il consenso del Consiglio, il Ministro sia generale che provinciale, agisce invalidamente contro il voto rispettivamente del Definitorio generale o provinciale, e il Guardiano contro il voto del Capitolo locale o del Discretorio.

§2 Quando, invece, è richiesto soltanto il consiglio, i Ministri e i Guardiani per agire validamente, sono tenuti a domandare il parere del loro Definitorio, Capitolo o Discretorio locale, ma non sono obbligati ad attenervisi, se a loro sembra di dover agire diversamente. Nei casi urgenti, possono chiedere il consiglio anche individualmente e per lettera o con gli altri mezzi di comunicazione sociale.²⁹⁴

ARTICOLO 177

Anche quando per legge non è prescritto di richiedere il consenso o il consiglio, i Ministri e i Guardiani, nelle cose che riguardano la Fraternità, ascoltino volentieri i frati, e sebbene in questi casi la decisione spetti a loro, non si discostino facilmente dall'opinione concorde dei frati.²⁹⁵

ARTICOLO 178

§1 Nell'Ordine gli uffici di governo sono: di Ministro generale, di Vicario generale, dei Definitori generali, di Visitatore e Delegato generale, di Ministro provinciale, di Vicario provinciale, dei Definitori provinciali, di Custode, Vicario e Discreti di Terra Santa, di Guardiano, Vicario e Discreti delle Case.

§2 Gli altri uffici non sono di governo, ma uffici in senso lato, ossia incarichi.

§3 Tutti gli uffici vengono conferiti a norma del diritto universale e proprio.

²⁹⁰ Cf. CIC 631.632.

²⁹¹ Cf. CIC 620.

²⁹² Cf. CIC 622.

²⁹³ Cf. CIC 622.

²⁹⁴ Cf. CIC 127,1.

²⁹⁵ Cf. CIC 618.

ARTICOLO 179

Il Ministro provinciale e gli altri Officiali provinciali non possono nello stesso tempo essere Officiali della Curia generale.

ARTICOLO 180

Nessun ufficio o incarico qualsiasi da esercitare fuori dell'Ordine può essere accettato senza consultazione della Fraternità e senza il permesso del rispettivo Ministro o Guardiano.

TITOLO III

Conferimento, esercizio e decadenza degli uffici

ARTICOLO 181

§1 Gli uffici e gli incarichi dell'Ordine sono conferiti o per elezione debitamente confermata, o per postulazione a norma del diritto, ammessa dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, oppure per nomina a cui deve precedere un'opportuna consultazione.²⁹⁶

§2 Nell'Ordine si ha un triplice modo di elezione: per schede, per ballottaggio, per beneplacito orale.

§3 Il modo ordinario di elezione è il Capitolo o il Congresso capitolare; quello straordinario il Congresso del Definitorio sia generale sia provinciale, a norma delle Costituzioni e degli Statuti.

§4 I frati, in spirito di corresponsabilità e di servizio fraterno, devono accettare l'elezione agli uffici di cui nell'art. 178.²⁹⁷

ARTICOLO 182

Agli uffici e incarichi dell'Ordine sono abili tutti i frati professi solenni, purché abbiano i requisiti e le qualità che sono stabilite sia dal diritto universale sia dal diritto proprio dell'Ordine.

ARTICOLO 183

§1 Per conferire validamente l'ufficio di Ministro generale si richiede che il candidato sia professo solenne almeno da dieci anni; per gli altri uffici generali di governo e per i Superiori maggiori, che siano professi solenni da almeno cinque anni.²⁹⁸

§2 Gli altri uffici devono essere conferiti a norma degli Statuti, fermo restando il diritto universale.

ARTICOLO 184

§1 Salvo che venga stabilito diversamente, chi è stato eletto dal Capitolo o dal Definitorio non può esercitare alcuna autorità prima che sia stato confermato dal Presidente dell'elezione, il quale però confermi subito colui che è stato eletto regolarmente, se risulta idoneo e non si opponga alcuna giusta ragione.

§2 Se la conferma spetta al Presidente dell'elezione, ed egli stesso è eletto all'ufficio, la sua conferma compete al vocale più anziano di prima professione.

ARTICOLO 185

§1 I Ministri e i Guardiani prestino umilmente il loro servizio di autorità, docili alla volontà di Dio nell'adempimento del loro incarico, custodiscano i frati come figli di Dio, e promuovano la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana.²⁹⁹

§2 Tutti i frati che esercitano un ufficio o un incarico, ricordino sempre che sono tenuti al segreto naturale o commesso.

²⁹⁶ Cf. CIC 181,1; 182,1; 625,3.

²⁹⁷ Cf. CIC 177,1.

²⁹⁸ Cf. CIC 623.

²⁹⁹ Cf. CIC 618.

ARTICOLO 186

§1 I Ministri, all'inizio dell'ufficio accettato, sono tenuti ad emettere personalmente la professione di fede secondo la formula approvata dalla Santa Sede.³⁰⁰

§2 I Ministri emettano la professione di fede alla presenza del rispettivo Capitolo o del Presidente del Capitolo o del suo delegato e, se sono stati nominati, davanti a colui che li ha nominati o al suo Delegato.

ARTICOLO 187

§1 Gli uffici decadono: trascorso il tempo stabilito, per rinuncia accettata dall'autorità competente, per trasferimento, per rimozione nonché per privazione, osservato il diritto universale e proprio.³⁰¹

§2 L'ufficio si perde anche con l'accettazione di un altro ufficio, sia dentro sia fuori dell'Ordine, incompatibile con il primo.

PARTE II GOVERNO GENERALE

TITOLO IV Capitolo generale

ARTICOLO 188

Il Capitolo generale deve essere un segno autentico della comunione fraterna di tutto l'Ordine. Ad esso spetta esaminare e tutelare il patrimonio e la vita dell'Ordine, scoprire nuove vie e mezzi per l'incremento dell'Ordine e promuovere un adeguato rinnovamento, emanare leggi proprie, eleggere il supremo Governo dell'Ordine, cioè il Ministro generale, il Vicario e i Definitori generali, nonché trattare gli altri affari di maggiore importanza.³⁰²

ARTICOLO 189

§1 Il Capitolo generale è regolato da queste Costituzioni, dagli Statuti generali nonché dai Regolamenti approvati dal Capitolo stesso, salvo il diritto universale.

§2 Il modo di convocazione del Capitolo, l'ordinamento da osservarsi, e tutto ciò che sembrerà necessario ed opportuno, sia definito dagli Statuti.³⁰³

§3 Tutti i frati possono inviare al Capitolo generale la propria opinione circa i problemi che riguardano il bene dell'Ordine.³⁰⁴

ARTICOLO 190

§1 Il Capitolo generale ordinario deve essere celebrato ogni sei anni, nel tempo di Pentecoste, nel luogo stabilito dal Ministro generale, dopo aver consultato il Consiglio plenario dell'Ordine.

§2 Il Ministro generale, con il consenso del Definitorio, consultati i Presidenti delle Conferenze, può convocare un Capitolo generale straordinario, in cui si possono fare anche le elezioni agli uffici, al momento eventualmente vacanti, e di cui la competenza spetta al Capitolo.

ARTICOLO 191

§1 Il Presidente per l'elezione del Ministro generale sia richiesto alla Santa Sede. Se nessuno viene nominato dalla Santa Sede, il Presidente dell'elezione viene eletto dal Capitolo stesso, per schede, tra gli stessi vocali.

§2 Presidente del Capitolo, nelle altre sessioni, è il Ministro generale o, in sua assenza, colui che è indicato nei Regolamenti del Capitolo.

³⁰⁰ Cf. CIC 833.

³⁰¹ Cf. CIC 190; 624,3.

³⁰² Cf. CIC 578; 631,1.

³⁰³ Cf. CIC 631,2.

³⁰⁴ Cf. CIC 631,3.

ARTICOLO 192

Al Capitolo devono partecipare, come legittimi vocali:

1. il Ministro generale, il Vicario generale, i Definitori generali e il Segretario generale;
2. i Ministri provinciali e il Custode di Terra Santa; se costoro sono impediti, i loro Vicari; se anch'essi fossero impediti, un frate designato dal Definitorio o, rispettivamente, dal Discretorio custodiale;
3. i vocali designati a norma degli Statuti generali.³⁰⁵

TITOLO V

Consiglio plenario dell'Ordine

ARTICOLO 193

Costituiscono il Consiglio plenario dell'Ordine il Ministro generale con il suo Definitorio, il Segretario generale, i Consiglieri eletti e designati a norma degli Statuti generali.

ARTICOLO 194

Spetta al Consiglio plenario dell'Ordine, riunito collegialmente:

1. prestare aiuto al Ministro generale e al Definitorio nel governo e nell'animazione dell'Ordine;
2. favorire relazioni e contatti tra la Curia generale e le Conferenze, nonché tra loro stesse;
3. curare l'esecuzione delle decisioni e dei decreti del Capitolo precedente, nonché emanare, su proposta del Definitorio generale, decisioni e decreti, eventualmente anche contrari agli articoli degli Statuti generali, validi fino al prossimo Capitolo;
4. interpretare le Costituzioni generali o gli Statuti generali, a norma dell'art. 15 §§2-3 delle Costituzioni generali;
5. collaborare alla preparazione del prossimo Capitolo generale, e consigliare circa il luogo del Capitolo;
6. trattare dei problemi economici dell'Ordine.

ARTICOLO 195

§1 Il Consiglio plenario dell'Ordine ha voto consultivo, se non è espressamente previsto in altro modo.

§2 Il modo di procedere del Consiglio plenario è stabilito nei Regolamenti.

TITOLO VI

Ministro generale

ARTICOLO 196

Il Ministro generale è eletto nel Capitolo generale per un sessennio, terminato il quale potrà essere rieletto, senza alcun intervallo, soltanto per un altro sessennio.³⁰⁶

ARTICOLO 197

§1 Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può emanare decreti per tutto l'Ordine, validi, tuttavia, fino al Capitolo generale; trascorso questo tempo, non hanno più alcun vigore, se non saranno stati confermati dal Capitolo.

§2 Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può emanare decreti, validi fino alla revoca, per le singole Province e per le regioni i cui Ministri formano una Conferenza, ma dopo avere consultato il Definitorio della rispettiva Provincia ovvero la Conferenza dei Ministri provinciali.

³⁰⁵ Cf. CIC 631,2.

³⁰⁶ Cf. CIC 625,1.

ARTICOLO 198

Il Ministro generale, sentito il parere del rispettivo Ministro provinciale, può assumere qualsiasi frate per provvedere alle necessità o all'utilità dell'Ordine oppure di qualche sua Entità.

ARTICOLO 199

Il Ministro generale è tenuto, a norma degli Statuti peculiari, a visitare canonicamente, di persona o per mezzo di altri, le Province e le altre Entità dell'Ordine dipendenti dalle Province, nel tempo in cui deve essere eletto in Capitolo il Ministro provinciale; le altre Entità a tempo opportuno. Inoltre, le visite fraternamente per favorire e rafforzare lo spirito francescano.

ARTICOLO 200

§1 Quando il Ministro generale è assente o impedito, regge l'Ordine il Vicario generale, il quale gode di potestà ordinaria vicaria; tuttavia non faccia uso della sua potestà contro il pensiero e la volontà del Ministro generale.³⁰⁷

§2 Qualora fosse assente o impedito anche il Vicario generale, ne fa le veci, con il nome e l'ufficio di Pro-Vicario, il Definitorie più anziano di prima professione, e a parità di professione il più anziano di età.

ARTICOLO 201

§1 Restando vacante l'ufficio di Ministro generale fuori del Capitolo prima della festa di Pentecoste dell'anno che precede il Capitolo, l'elezione del nuovo Ministro generale, per il completamento del sessennio, viene fatta dai Presidenti e Vicepresidenti delle Conferenze dei Ministri provinciali, convocati dal Vicario generale insieme al Definitorio generale, e riuniti collegialmente, entro due mesi da computarsi dalla vacanza.

§2 Se la vacanza dell'ufficio di Ministro generale avviene dopo la festa di Pentecoste dell'anno che precede il Capitolo generale, assume il governo dell'Ordine fino al prossimo Capitolo, il Vicario generale dell'Ordine.

TITOLO VII Definitorio generale

ARTICOLO 202

§1 Il Definitorio generale, in quanto ente collegiale a norma del diritto, è composto dal Ministro generale, dal Vicario generale e dai Definitori generali; in quanto consiglio del Ministro generale, invece, è composto dalle stesse persone di cui sopra, escluso il Ministro generale.³⁰⁸

§2 Alle sessioni del Definitorio generale possono essere chiamati, quando si tratta di cose di loro pertinenza, i Segretari e i Presidenti degli altri uffici o delle commissioni o consigli della Curia generale, affinché esprimano il loro pensiero.

§3 Il Segretario generale funge da notaio in tutte le sessioni del Definitorio generale.

ARTICOLO 203

§1 Il Definitorio generale, in quanto ente collegiale, deve procedere a norma del diritto; invece, in quanto consiglio del Ministro generale ha il compito di prestargli aiuto, e di dare il consiglio o il consenso, secondo il diritto universale e proprio.

§2 Il Ministro generale, il Vicario generale e i Definitori generali abbiano frequenti relazioni con le Conferenze dei Ministri provinciali e con le Province, per partecipare all'esperienza della vita di tutto l'Ordine.

³⁰⁷ Cf. CIC 131; 620.

³⁰⁸ Cf. AAS 77(1985)771.

ARTICOLO 204

Il Ministro generale con il Vicario e i Definitori generali costituiscono nell'Ordine il supremo Tribunale collegiale, mentre il Segretario generale funge da cancelliere.

ARTICOLO 205

Il Definitorio è regolato da Statuti peculiari, approvati dallo stesso Definitorio generale.

TITOLO VIII Vicario generale

ARTICOLO 206

Il Vicario generale è eletto nel Capitolo generale per un sessennio, terminato il quale potrà essere rieletto, senza che intercorra alcun intervallo, soltanto per un altro sessennio.

ARTICOLO 207

Oltre a ciò che è prescritto negli articoli 200-201, il Vicario generale aiuta il Ministro generale nel suo ufficio, e dallo stesso Ministro può essere incaricato di trattare altri affari.

ARTICOLO 208

Se l'ufficio di Vicario generale resta vacante fuori Capitolo, l'elezione del nuovo Vicario generale, per il completamento del sessennio, deve essere fatta dal Definitorio generale.

TITOLO IX Definitori generali

ARTICOLO 209

I Definitori generali, in numero stabilito dagli Statuti generali, sono eletti nel Capitolo generale per un sessennio; terminato il quale, potranno essere rieletti, senza che intercorra alcun intervallo, soltanto per un altro sessennio.

ARTICOLO 210

Qualora si renda vacante l'ufficio di Definitor generale fuori del Capitolo, ne viene eletto un altro dal Definitorio generale, per il completamento del sessennio, previa consultazione dei Ministri provinciali delle Conferenze per le quali era stato eletto il Definitor che ha cessato dall'ufficio.

TITOLO X Segretario generale e uffici della Curia generale

ARTICOLO 211

§1 Per gli affari generali dell'Ordine vi sia il Segretario generale, della cui elezione e compito si provveda negli Statuti generali.

§2 Il Segretario generale è il notaio dell'Ordine.

ARTICOLO 212

Per il regolare ed efficace governo dell'Ordine, nella Curia generale vi siano alcuni uffici, menzionati negli Statuti generali, i quali siano regolati da norme approvate dal Definitorio generale.

TITOLO XI Visitatori e Delegati generali

ARTICOLO 213

Il Visitatore generale, eletto dal Ministro generale con il suo Definitorio, visita in forma canonica le Province o le altre Entità e secondo la Regola ammonisce, conforta e corregge con

carità i frati,³⁰⁹ in nome e per autorità del Ministro generale. Nella visita avrà cura di conoscere le condizioni dei frati, di esaminare le iniziative, di sostenere le attività, e soprattutto di promuovere lo spirito di fraternità e l'osservanza della nostra Regola e delle Costituzioni.³¹⁰

ARTICOLO 214

I Delegati generali sono eletti dal Ministro generale con il suo Definitorio, per svolgere incarichi speciali, in nome e per autorità del Ministro generale.

PARTE III GOVERNO PROVINCIALE

TITOLO XII Capitolo provinciale, Congresso capitolare e Consiglio plenario della Provincia

ARTICOLO 215

§1 È compito del Capitolo provinciale di compiere un'indagine sullo stato attuale della vita e delle attività della Provincia, di cercare e proporre i mezzi opportuni per la sua crescita e correzione, di discutere e di decidere, di comune accordo, circa le iniziative e gli affari di maggiore importanza, e di fare le elezioni.

§2 Al Capitolo provinciale spetta di redigere gli Statuti particolari della Provincia, i quali tuttavia devono essere approvati dal Definitorio generale; gli altri Statuti peculiari della Provincia il Capitolo provinciale li redige di sua autorità.

ARTICOLO 216

§1 Il Capitolo provinciale è regolato da queste Costituzioni, nonché dagli Statuti generali, particolari e Regolamenti.

§2 Negli Statuti particolari sia stabilito ciò che riguarda la composizione, la convocazione e la celebrazione del Capitolo provinciale, nonché ciò che concerne le elezioni da farsi in Capitolo, osservate le norme di queste Costituzioni e degli Statuti generali.

ARTICOLO 217

Entro il trimestre dopo il Capitolo, se non è previsto diversamente negli Statuti, nel tempo stabilito dal Presidente del Capitolo con il Definitorio della Provincia, si tiene il Congresso capitolare per il conferimento degli uffici vacanti.

ARTICOLO 218

Per trattare i problemi di maggiore importanza può essere istituito, in Provincia, il Consiglio plenario, che è regolato dalle norme degli Statuti generali e particolari.

TITOLO XIII Ministro provinciale

ARTICOLO 219

Come Ministro provinciale deve essere eletto un frate professo solenne ascritto alla Provincia. In caso particolare, a norma degli Statuti generali può essere eletto un frate di altra Provincia.

ARTICOLO 220

§1 Il Ministro provinciale viene eletto per il tempo stabilito negli Statuti generali.

§2 Per ciò che riguarda la rielezione e la vacanza dall'ufficio si osservino le norme degli Statuti generali.

³⁰⁹ Cf. *Rb* 10,1; *Rnb* 4,2.

³¹⁰ Cf. *CIC* 628,1.

ARTICOLO 221

§1 Il Ministro provinciale visita spesso i suoi frati; li ammonisca spiritualmente, li incoraggi e li corregga con umiltà e carità;³¹¹ nel tempo stabilito dagli Statuti generali è tenuto a visitare canonicamente tutte le Case e tutti i frati.³¹²

§2 Negli Statuti generali, particolari e peculiari sia determinato più accuratamente tutto ciò che riguarda la visita canonica.

TITOLO XIV **Definitorio provinciale**

ARTICOLO 222

§1 Il Definitorio provinciale, in quanto ente collegiale a norma del diritto, è composto dal Ministro provinciale, dal Vicario provinciale e dai Definitori provinciali; in quanto consiglio del Ministro provinciale, invece, è composto dalle stesse persone di cui sopra, escluso il Ministro provinciale.³¹³

§2 Il Segretario provinciale funge da notaio in tutte le sessioni del Definitorio provinciale.

§3 Riguardo all'elezione e al numero dei Definitori provinciali, si provveda negli Statuti generali e particolari.

ARTICOLO 223

È dovere del Definitorio provinciale, in quanto ente collegiale, di procedere a norma del diritto; in quanto consiglio del Ministro provinciale, ha il compito di prestargli aiuto, e di dare il consiglio o il consenso, a norma del diritto universale e proprio.

ARTICOLO 224

Il Definitorio provinciale è il Tribunale collegiale di prima istanza nelle cause contenziose e penali della Provincia.³¹⁴

ARTICOLO 225

L'interpretazione autentica degli Statuti particolari, fuori del Capitolo provinciale, spetta al Congresso capitolare e al Definitorio provinciale, e inoltre al Consiglio plenario della Provincia quando è riunito. L'interpretazione fatta fuori Capitolo non ha più valore oltre il prossimo Capitolo, se da questo non è approvata.

ARTICOLO 226

Le decisioni e i decreti emanati dal Definitorio non possono essere cambiati, senza il consenso dello stesso Definitorio, né dal Ministro provinciale, né dal Visitatore generale.

TITOLO XV **Conferenze dei Ministri provinciali**

ARTICOLO 227

§1 I Ministri provinciali e gli altri indicati negli Statuti possono istituire, di comune accordo, la Conferenza dei Ministri provinciali.

§2 Le Conferenze dei Ministri provinciali sono rette dagli Statuti generali e dai propri, redatti con il mutuo consenso di coloro che le formano ed approvati dal Definitorio generale, in cui sia stabilito tutto ciò che riguarda la loro natura, la composizione, la convocazione, la celebrazione, nonché le questioni da trattare.

³¹¹ Cf. *Rb* 10,1; *Rnb* 4,2.

³¹² Cf. *CIC* 628,1.

³¹³ Cf. *AAS* 77(1985)771.

³¹⁴ Cf. *CIC* 1427,1; 1717.

TITOLO XVI Vicario provinciale

ARTICOLO 228

Il Vicario provinciale aiuta il Ministro provinciale nel suo ufficio, fa le veci del Ministro provinciale assente o impedito, con potestà ordinaria vicaria, e quando resta vacante l'ufficio di Ministro provinciale fuori Capitolo, fino all'elezione del nuovo Ministro provinciale.

ARTICOLO 229

Il Vicario provinciale viene eletto per lo stesso periodo di tempo per il quale è eletto il Ministro provinciale, perciò in modo che l'ufficio di Vicario provinciale scada sempre quando nel Capitolo si deve eleggere il Ministro provinciale.

TITOLO XVII Segretario della Provincia, altri uffici

ARTICOLO 230

§1 In ogni Provincia ci sia il Segretario provinciale, della cui elezione e compito si provveda negli Statuti generali e particolari.

§2 Il Segretario provinciale svolge anche l'incarico di notaio della Provincia.

ARTICOLO 231

§1 In ogni Provincia ci siano anche altri uffici o incarichi, e si costituiscano commissioni, il cui lavoro risulti necessario o utile nei vari settori della vita e dell'attività.

§2 Gli uffici, gli incarichi e le commissioni di cui nel paragrafo precedente, sono retti dagli Statuti generali e particolari.

PARTE IV GOVERNO DELLE CASE

TITOLO XVIII Case

ARTICOLO 232

La Casa è una Fraternità, sotto l'autorità del Guardiano, e con una sede fissa o abitazione legittimamente eretta. Tutti i frati siano ascritti ad una Casa determinata.³¹⁵

ARTICOLO 233

La Casa viene eretta dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, previo consenso del Vescovo diocesano rilasciato in scritto.³¹⁶

ARTICOLO 234

Una Casa legittimamente eretta può essere soppressa dal Ministro generale con il consiglio del suo Definitorio, sentito tuttavia il Definitorio provinciale e consultato il Vescovo diocesano.³¹⁷

ARTICOLO 235

§1 Qualsiasi erezione o soppressione deve essere fatta per mezzo di un decreto.

§2 Il decreto di erezione emanato dal Ministro provinciale sia comunicato al Ministro generale.

³¹⁵ Cf. CIC 608; 665.

³¹⁶ Cf. CIC 609,1.

³¹⁷ Cf. CIC 616,1.

ARTICOLO 236

I frati che, in circostanze particolari sono costretti a vivere da soli, tanto da non poter partecipare pienamente alla comune vita fraterna, coltivino e manifestino lo stesso spirito di fraternità. Perciò tanto i Ministri quanto gli stessi frati procurino che accedano, periodicamente, alle Case o ai frati più vicini, per ricevere i reciproci benefici e le gioie della carità.

TITOLO XIX Guardiani e Vicari

ARTICOLO 237

Primo dovere del Guardiano, secondo il diritto universale e proprio dell'Ordine, è quello di favorire il bene della Fraternità e dei frati, di esercitare una premurosa vigilanza sulla vita e sulla disciplina religiosa, di guidare l'attività e di promuovere l'obbedienza attiva e responsabile dei frati in un clima di vera fraternità.³¹⁸

ARTICOLO 238

Se negli Statuti generali e particolari non è stabilito diversamente, per le singole Case viene eletto un Vicario in aiuto del Guardiano.

ARTICOLO 239

Il Guardiano e il Vicario vengono eletti per un periodo di tempo e secondo il modo stabilito dagli Statuti generali.

TITOLO XX Capitolo e Discretorio locali

ARTICOLO 240

§1 Il Capitolo locale, cui presiede il Guardiano o chi ne fa le veci, costituisce il governo fraterno della Casa, a norma delle Costituzioni generali, degli Statuti e dei Regolamenti.³¹⁹

§2 Nelle Case in cui non esiste il Discretorio, il Capitolo locale funge da Consiglio del Guardiano.³²⁰

ARTICOLO 241

È proprio del Capitolo locale valutare e promuovere, attraverso il dialogo, le iniziative comuni; stimolare la concordia, l'attiva e responsabile cooperazione di tutti; esaminare e valutare i lavori fatti dalla Fraternità o dai singoli frati; trattare degli affari di maggiore importanza.

ARTICOLO 242

§1 Nelle singole Case tutti i frati professi solenni compongono il Capitolo locale.

§2 Il modo di partecipazione dei frati non ancora professi solenni al Capitolo locale, venga stabilito negli Statuti particolari.

ARTICOLO 243

§1 Può essere istituito il Discretorio locale, come Consiglio del Guardiano, a norma degli Statuti particolari.³²¹

§2 Il Discretorio locale, se istituito, è formato dal Vicario e dai Discreti.

³¹⁸ Cf. CIC 618.

³¹⁹ Cf. CIC 95.

³²⁰ Cf. CIC 627,1.

³²¹ Cf. CIC 627,1.

PARTE V AMMINISTRAZIONE DEI BENI

ARTICOLO 244

§1 L'Ordine, la Provincia, la Casa possano, in quanto persone giuridiche, acquistare, amministrare, alienare ed usare beni temporali, a norma del diritto universale e proprio dell'Ordine.³²²

§2 I Ministri e i loro rappresentanti legali e tutti i frati, con licenza dei Ministri, possono porre atti giuridici circa i beni temporali, davanti alla legge civile.

ARTICOLO 245

§1 I beni che sono necessari per la vita e per le opere dei frati e che si trovano presso i frati, sono beni ecclesiastici e sono retti dalle norme del diritto universale e proprio, oppure sono beni dei benefattori da usare e amministrare secondo la loro volontà.³²³

§2 I frati, per rimanere fedeli alla loro vocazione nelle concrete condizioni di vita, ricerchino sempre forme di espropriazione nuove e corrispondenti alle circostanze.

ARTICOLO 246

§1 Per tutto l'Ordine, le singole Province e le Case deve esserci, distinto dai Ministri e, per quanto possibile, anche dal Guardiano, l'Economo o Amministratore dei beni, il quale curi l'amministrazione dei beni sotto la direzione e alle dipendenze del rispettivo Ministro o Guardiano.³²⁴

§2 Vi siano inoltre i Consigli per gli Affari economici, da costituirsi a norma degli Statuti generali e particolari, per aiutare l'Economo nell'adempimento del suo ufficio.³²⁵

§3 Quando per i contratti, specialmente di alienazione, e per gli altri affari giuridici riguardanti i beni temporali, per diritto civile è richiesto l'ufficio del Rappresentante legale, la sua nomina si faccia a norma degli Statuti.

ARTICOLO 247

§1 Riguardo all'elezione e al compito degli Economi si provveda negli Statuti generali e particolari.

§2 Gli Economi e gli altri che a legittimo titolo hanno parte nell'amministrazione dei beni, compiano con diligenza il loro ufficio, e vigilino affinché i beni affidati alla loro cura non vadano in qualsiasi modo perduti o subiscano danno.³²⁶

ARTICOLO 248

§1 L'Economo generale, provinciale e della Casa, nel trattare gli affari economici, per agire validamente sono tenuti ad osservare il diritto universale e proprio dell'Ordine.

§2 I compiti e i limiti dell'ordinaria amministrazione degli Economi siano determinati negli Statuti generali.

§3 Gli Economi pongono invalidamente gli atti che oltrepassano il fine e il modo dell'ordinaria amministrazione, a meno che non abbiano ottenuto prima il permesso dato in scritto dalla competente autorità.³²⁷

ARTICOLO 249

§1 Oltrepassano i limiti dell'ordinaria amministrazione le spese, le alienazioni, i debiti e altre operazioni per le quali, a norma del diritto universale o degli Statuti generali e particolari, è richiesto il permesso o il consenso dell'autorità competente.³²⁸

³²² Cf. CIC 634,1.

³²³ Cf. CIC 634,1; 635,2; 1257,1.

³²⁴ Cf. CIC 636,1.

³²⁵ Cf. CIC 1280.

³²⁶ Cf. CIC 1284.

³²⁷ Cf. CIC 1281,1.

³²⁸ Cf. CIC 1292,1-2.

§2 Per atto di straordinaria amministrazione si intende anche ogni alienazione di beni immobili, beni mobili preziosi per valore artistico o storico e di ex-voto donati alla Chiesa, per la cui alienazione si deve ricorrere sempre al Ministro provinciale, ferme restando le norme del diritto universale e proprio.³²⁹

ARTICOLO 250

È dovere del rispettivo Ministro e Guardiano vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni che appartengono all'Ordine, alle Province e alle Case a loro soggette; essi, inoltre, curino di ordinare l'intero complesso dell'amministrazione dei beni temporali.³³⁰

³²⁹ Cf. *CIC* 638; 1292,2.

³³⁰ Cf. *CIC* 1276,1.

CAPITOLO VIII

I MINISTRI AMMONISCANO E CON UMILTÀ E CARITÀ CORREGGANO I FRATI

(Cf. *Rb* 10,1)

TITOLO I

Ammonizione e correzione dei frati

ARTICOLO 251

§1 I frati, come dice il Signore, non giudichino, non condannino, non considerino i più piccoli peccati degli altri, ma piuttosto pensino ai propri nell'amarezza della loro anima.³³¹

§2 Tutti i frati a conoscenza che il fratello ha peccato, non gli procurino vergogna né dicano male di lui, ma gli usino grande misericordia e tengano segreto il peccato del loro fratello, e spiritualmente, come meglio possono, aiutino colui che ha peccato, lo ammoniscano, lo istruiscano e correggano con umiltà e amore.³³²

§3 I frati, secondo le parole di san Francesco, non si adirino e non si turbino per il peccato di alcuno, perché l'ira e il turbamento impediscono la carità in se stessi e negli altri.³³³

§4 I frati, specialmente i Ministri, abbiano sentimenti di misericordia, e, mossi dalla carità, vadano in cerca del fratello che ha peccato, e nessun frate si allontani senza il perdono.³³⁴

§5 Se qualche frate avrà peccato, ricorra con fiducia al suo Ministro, cerchi di convertirsi e obbedisca alle direttive del suo stesso Ministro.³³⁵

ARTICOLO 252

§1 I Ministri, i Guardiani e gli altri frati, per proteggere il bene comune e dei singoli, con prudente vigilanza e ammonizioni fraterne, prevengano il male, secondo i propri mezzi, e confermino nel bene coloro che cadono.

§2 Se per conservare il bene dei singoli e della Fraternità, i Ministri fossero costretti ad ammonire, correggere o punire, prestino il loro servizio con benignità e carità,³³⁶ secondo le norme del diritto universale e proprio dell'Ordine.

ARTICOLO 253

§1 Nell'applicare le pene previste dal diritto universale, siano osservate le norme dello stesso diritto.

§2 Le violazioni esterne delle leggi dell'Ordine, se sono penali, siano punite con le pene prescritte dal diritto proprio, secondo la loro gravità, e tenendo conto dello scandalo, dell'abitudine, della recidività e della incorreggibilità. Tutte queste pene sono «*ferendae sententiae*» e possono essere imposte dal Ministro solo, o con il suo Definitorio.

TITOLO II

Uscita e dimissione dall'Ordine

ARTICOLO 254

Per quanto riguarda la separazione temporanea ossia l'esclusione, sia liberamente chiesta, sia imposta dalla Santa Sede ad un frate contrario, valgono le norme del diritto universale e degli Statuti generali.³³⁷

³³¹ Cf. *Lc* 6,41; *Rnb* 11,10.

³³² Cf. *Lmin* 15; *Rnb* 5,5,8.

³³³ Cf. *Rnb* 7,3.

³³⁴ Cf. *Lmin* 9; *Lc* 15,20.

³³⁵ Cf. *Rb* 7,1-3.

³³⁶ Cf. *Rb* 10,1-2.

³³⁷ Cf. *CIC* 686,1.3; 687.

ARTICOLO 255

§1 Il frate, che durante la professione temporanea chiede, per grave causa, di lasciare l'Ordine, può ottenere l'indulto di uscire dal Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio.³³⁸

§2 Scaduto il tempo della professione temporanea, il frate può abbandonare liberamente l'Ordine. Parimenti, il Ministro provinciale per giusta causa, consultato il suo Definitorio, può escluderlo dall'ammissione alla successiva professione.³³⁹

ARTICOLO 256

Un frate professò solenne non chieda l'indulto di lasciare l'Ordine, se non per cause molto gravi, ponderate davanti a Dio; presenti la sua domanda al Ministro generale, il quale la inoltrerà, con il voto suo e del Definitorio generale, alla Santa Sede, cui è riservata la concessione di tale indulto.³⁴⁰

ARTICOLO 257

L'indulto notificato al frate, e da lui non respinto al momento della notificazione, in forza del diritto stesso comporta la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.³⁴¹

ARTICOLO 258

§1 Il frate si deve ritenere «*ipso facto*» dimesso dall'Ordine per i casi stabiliti nel diritto universale.³⁴²

§2 In questi casi, se conterà dei fatti con certezza, è sufficiente che il Ministro provinciale con il suo Definitorio, emetta la dichiarazione del fatto,³⁴³ tuttavia abbia cura di notificare tale dichiarazione al frate dimesso, e di conservare nell'archivio della Provincia le prove raccolte. Questa notificazione, con il sommario dei documenti, sia trasmessa alla Curia generale.

ARTICOLO 259

I frati debbono o possono essere dimessi dall'Ordine per altri delitti purché gravi, a norma del diritto universale e degli Statuti generali.³⁴⁴

ARTICOLO 260

Con la legittima dimissione cessano «*ipso facto*» i voti, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dalla professione. Tuttavia, se il frate è chierico, non può esercitare gli Ordini sacri, finché non trovi un Vescovo che lo accolga o, almeno, gli consenta l'esercizio degli ordini sacri.³⁴⁵

ARTICOLO 261

Poiché ogni frate ha il dovere di prestare gratuitamente tutti i servizi, secondo le disposizioni dei Ministri e dei Guardiani, se uno esce legittimamente dall'Ordine o ne sia dimesso legittimamente, non può esigere nulla dall'Ordine per qualsiasi opera che vi ha svolto. Verso questi frati l'Ordine osservi l'equità e la carità evangelica.³⁴⁶

³³⁸ Cf. CIC 688,2.

³³⁹ Cf. CIC 688,1; 689.

³⁴⁰ Cf. CIC 691,1-2.

³⁴¹ Cf. CIC 692.

³⁴² Cf. CIC 694,1.

³⁴³ Cf. CIC 694,2.

³⁴⁴ Cf. CIC 695-697ss.

³⁴⁵ Cf. CIC 701.

³⁴⁶ Cf. CIC 702,1.2.

STATUTI GENERALI
DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI

NOTA DELLA REDAZIONE

Il Definitorio generale, nel Congresso del 29 novembre 2021, dopo attenta revisione dei rispettivi testi, ha approvato anche le traduzioni degli Statuti generali nelle tre lingue ufficiali dell'Ordine: italiana, inglese e spagnola, da usarsi tenendo presente che solo il testo latino è autentico.

CURIA GENERALE
DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI

DECRETO

Prot. N. 100402

La legislazione dell'Ordine, tralasciando la *Regola bollata* in quanto suo fondamento, attualmente si presenta in due collezioni giuridiche distinte (cf. *CIC* 587), cioè le *Costituzioni generali* che con la Regola costituiscono il codice fondamentale della nostra legislazione, e gli *Statuti generali* che, redatti ed approvati dal Capitolo generale celebrato ad Assisi nel 2009, raccolgono altre norme come complemento delle stesse Costituzioni generali.

Fatta una necessaria revisione e avuto il consenso del Definitorio generale, noi usando delle facoltà che ci competono per ufficio, in virtù del presente Decreto

promulghiamo e dichiariamo promulgati gli

STATUTI GENERALI

e ordiniamo che tutto quanto è contenuto in questi Statuti sia obbligatorio nell'Ordine intero a partire dal 19 marzo 2010.

Maria, madre della misericordia e avvocatessa dei poveri, che nella Porziuncola ottenne al suo servo e nostro Padre Francesco «che lui stesso concepisse e partorisce lo spirito della verità evangelica» (S. Bonaventura, *Leggenda maggiore*, 111,1), rafforzi la rinnovata volontà dell'Ordine a perseverare fedelmente nello stesso spirito e ci aiuti a progredire nell'osservanza del santo Vangelo e a servire il mondo, la Chiesa e il Regno.

Roma,
Curia generale dell'Ordine,
8 dicembre 2009.

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO
Ministro generale

FR. AIDAN MCGRATH
Segretario generale

DECRETO

Il Capitolo Generale dell'Ordine dei Frati Minori celebrato ad Assisi nella Festa di Pentecoste dell'anno 2015, apportò alcune modifiche agli Statuti generali, e precisamente agli articoli: 21; 158 § 3; 201 b.

Noi, pertanto, fatta una necessaria revisione e ottenuto il voto del Definitorio generale, nel Congresso del 7 dicembre 2015, in virtù delle facoltà che ci competono,

PROMULGHIAMO E
DICHIAMO PROMULGATI

i seguenti articoli modificati degli Statuti generali, e cioè: 21; 158 § 3; 201 b, e ordiniamo che le rispettive norme vadano in vigore nell'Ordine intero dal giorno 19 marzo 2016.

Fr. Michael A. Perry, OFM
Ministro generale

Fr. Aidan McGrath, OFM
Segretario dell'Ordine

Roma, 8 dicembre 2015
Solennità dell'Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria

IL MINISTRO GENERALE
DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI

Prot. N° 110716

DECRETO

Il Capitolo Generale dell'Ordine dei Frati Minori celebrato a Roma dal 3 al 18 luglio 2021, ha apportato, come previsto dall'Art. 14 §2 delle Costituzioni generali, alcune variazioni agli Statuti generali. In particolare, sono stati inseriti alcuni articoli ex novo (45, 64§2, 125, 142 §4, 142 §6, 195 §3, 200 §5, 250, 256, 259), altri sono stati modificati (126, 127, 142 §2, 151 §1, 160, 183 §1, 217 §2); un articolo ha avuto una nuova collocazione (41/265), altri ancora, pur immutati, hanno ricevuto una differente numerazione (41-44; 125-143; 251-273).

Noi, pertanto, compiuta una necessaria e attenta revisione e ottenuto il voto del Definitorio generale nel Congresso del 15 settembre 2021, in virtù delle facoltà che ci competono,

PROMULGHIAMO E
DICHIAMO PROMULGATI

i suddetti articoli modificati degli Statuti generali e ordiniamo che le rispettive norme entrino in vigore in tutto l'Ordine dal 1° gennaio 2022.

Fr. Massimo Fusarelli, OFM
Ministro generale

Fr. Giovanni Rinaldi, OFM
Segretario generale

Roma, 29 novembre 2021
Festa di Tutti i Santi dell'Ordine Serafico

CAPITOLO I

«OSSERVARE IL SANTO VANGELO DEL NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO»

(Rb 1,1)

ARTICOLO 1

I Ministri e i Guardiani procurino che ogni frate abbia una copia della Regola e del Testamento di san Francesco, insieme alle Costituzioni generali e agli Statuti.

ARTICOLO 2

§1 Ogni settimana, per quanto è possibile, nella Fraternità si legga almeno qualche parte della Regola o del Testamento di san Francesco. Al termine della lettura, il Guardiano legga l'esortazione e la benedizione del serafico Padre.³⁴⁷

§2 Per un continuo rinnovamento dello spirito i Ministri e i Guardiani dispongano che, a tempo opportuno, nelle Fraternità si leggano e si spieghino gli Opuscoli di san Francesco, le Costituzioni generali e gli altri documenti che sono emanati dal Capitolo generale e dal Capitolo provinciale per una migliore interpretazione e aggiornamento della Regola.

§3 Quanto è prescritto nei paragrafi precedenti sia specificato meglio negli Statuti particolari.

ARTICOLO 3

§1 A norma degli articoli 16 e 215 §2 delle Costituzioni generali, spetta ai Capitoli provinciali e custodiali redigere gli Statuti particolari, adeguati alle situazioni e alle esigenze dei luoghi e delle persone. Detti Statuti sono promulgati dal Ministro provinciale o dal Custode della Custodia autonoma, dopo che saranno stati approvati dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

§2 Le Province e le Custodie autonome di uno stesso territorio o Conferenza potranno elaborare Statuti particolari comuni a dette Entità. Essi dovranno essere approvati dai rispettivi Capitoli e successivamente dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

§3 Nelle Province e Custodie di nuova erezione, spetta al Definitorio della Provincia o Custodia redigere Norme transitorie, sul tipo degli Statuti di cui al §1 di questo articolo, le quali, approvate dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, hanno valore fino al primo Capitolo provinciale o custodiale.

§4 Gli Statuti per le altre Entità dell'Ordine non autonome siano approvati, con il consenso del relativo Definitorio, rispettivamente dal Ministro generale o provinciale, da cui l'Entità dipende.

ARTICOLO 4

§1 Il Definitorio generale, se lo crede opportuno, può emanare Statuti peculiari sia per tutto l'Ordine sia per le singole regioni.

§2 Spetta al Capitolo provinciale redigere Statuti peculiari su di una materia per cui in Provincia si richiedono norme speciali. Approvare gli Statuti peculiari di una Conferenza dei Ministri provinciali, spetta alla stessa Conferenza, a norma dei propri Statuti.

ARTICOLO 5

§1 Quanto è stabilito nell'art. 17 §§2-3 delle Costituzioni generali, in merito alla dispensa, si applica, con le dovute varianti, anche ai Custodi e ai Presidenti della Federazione e della Fondazione.

§2 L'autorità che può dispensare dalle norme degli Statuti particolari e peculiari sia determinata negli stessi Statuti.

³⁴⁷ Cf. *Test* 40-41.

ARTICOLO 6

Se su di una determinata materia manca una norma chiara negli Statuti dell'Ordine e della Provincia, purché non si tratti dell'esercizio della potestà di governo o dell'applicazione delle pene, il caso va risolto tenute presenti, se vi sono, leggi e decreti generali dati per casi simili; diversamente, per avere una norma temporanea sostitutiva, si deve ricorrere al Definitorio generale o provinciale. Le loro decisioni rimangono in vigore fino al prossimo Capitolo generale o provinciale.³⁴⁸

³⁴⁸ Cf. *CIC* 19.

CAPITOLO II

SPIRITO DI ORAZIONE E DEVOZIONE

(Cf. Rb 5,2)

ARTICOLO 7

I frati celebrino in comune e, per quanto possibile, con il popolo, l'Eucaristia, la Liturgia delle Ore e le altre funzioni sacre.

ARTICOLO 8

È compito del Capitolo locale, con l'approvazione del Ministro provinciale ed il consenso del suo Definitorio, stabilire il tempo e le altre circostanze della celebrazione eucaristica e della preghiera comune, sia che si tratti della Liturgia delle Ore e della Parola di Dio, o di altri atti di culto conformi all'indole dell'Ordine, osservate tuttavia le disposizioni date dall'autorità competente.

ARTICOLO 9

§1 Gli esercizi spirituali annuali devono durare almeno cinque giorni.

§2 Il tempo da dedicare all'orazione mentale e ai vari ritiri, nonché le loro modalità, siano determinati negli Statuti particolari.

ARTICOLO 10

I Guardiani procurino che in occasione del ritiro o in altro tempo adatto si tenga il Capitolo del rinnovamento di vita, in cui i frati discutano di ciò che sembra necessario ed utile a coltivare la vita religiosa della Casa e a far crescere la carità fraterna.

ARTICOLO 11

§1 I Ministri e i Guardiani curino che venga dedicato un congruo spazio alla lettura spirituale, anche in comune, soprattutto della Sacra Scrittura.

§2 La preghiera si ispiri agli scritti e agli esempi di san Francesco e alla dottrina dei maestri francescani.

ARTICOLO 12

Nel determinare le modalità, negli Statuti particolari abbiano una speciale importanza:

- a. le devozioni proprie dell'Ordine verso il mistero del Verbo incarnato, nei tempi appropriati come l'Avvento, la Quaresima, ecc.;
- b. le principali festività della Beata Vergine Maria e le devozioni mariane dell'Ordine;
- c. le memorie di san Francesco, sia del Transito sia dell'impressione delle sacre Stimate e la festa del Patrono della Provincia;
- d. la celebrazione comunitaria della rinnovazione della professione religiosa.

ARTICOLO 13

I luoghi sacri e solitari consacrati alla memoria di san Francesco e dei Santi, conservino un'atmosfera di silenzio e di raccoglimento, per rimanere rifugi di intima orazione sia per i frati stessi, sia per gli amici di san Francesco e dell'Ordine. Tuttavia, l'afflusso dei pellegrini in questi luoghi sia occasione per offrire i mezzi della salvezza e per dare testimonianza di vita francescana.³⁴⁹

ARTICOLO 14

La benedizione dei luoghi sacri nella Provincia spetta al Ministro provinciale, a meno che non sia riservata al Vescovo diocesano (cf. can. 1207). Il Ministro può benedire la Via Crucis anche in ambienti diversi dalle case della Provincia. Se ha concesso la licenza per erigere un

³⁴⁹ Cf. CIC 1234 §1.

oratorio, spetta a lui dare l'autorizzazione per un'eventuale destinazione ad usi profani (cf. can. 1224 § 2).

ARTICOLO 15

§1 I Ministri s'impegnino perché nell'ambito della propria Provincia o delle Conferenze dei Ministri provinciali sia istituito almeno un eremo o una Casa di preghiera.

§2 I frati che vi dimorano procurino di ricevere volentieri, senza danno al proprio raccoglimento, i gruppi di fedeli per iniziarli all'orazione francescana.

ARTICOLO 16

§1 I frati che dal proprio Ministro hanno facoltà di ascoltare le confessioni dei frati, possono ascoltare dovunque le confessioni di tutti i frati dell'Ordine.³⁵⁰

§2 I frati ovunque si trovino possono confessarsi con ogni sacerdote approvato dal suo Ordinario.

ARTICOLO 17

A norma dell'art. 34 §§2-3 delle Costituzioni generali, le forme di penitenza rispondenti alle circostanze di tempo e di luogo, vengano stabilite nel Capitolo locale.

ARTICOLO 18

Per ogni frate defunto gli Statuti particolari stabiliscano i suffragi da compiere comunitariamente, e dai singoli sacerdoti della Provincia sia celebrata almeno una Messa.

ARTICOLO 19

§1 I genitori e i benefattori, tanto vivi che defunti, partecipano delle preghiere e dei suffragi che si fanno nelle Fraternità dell'Ordine.

§2 I suffragi per il padre e la madre di un frate e per i benefattori si facciano secondo gli Statuti particolari.

³⁵⁰ Cf. CIC 968 §2; 969 §2.

CAPITOLO III

«VOI SIETE TUTTI FRATELLI»

(Rnb 22,33)

ARTICOLO 20

Nelle Fraternità i Ministri e i Guardiani si accertino diligentemente e procurino che ai singoli frati vengano provviste le cose indispensabili, secondo le condizioni di luoghi, tempi e persone, in modo che non siano permesse cose superflue, né siano negate cose necessarie.

ARTICOLO 21

La condizione giuridica dei Vescovi emeriti che rientrano in Provincia o Custodia sia definita negli Statuti particolari, tenendo tuttavia presente che essi non possono godere nell'Ordine di voce attiva e passiva.

ARTICOLO 22

§1 I frati anziani e quelli ammalati godano del bene della vita comune nella Fraternità e nella partecipazione alla vita ecclesiale e sociale, affinché, grazie alla loro esperienza e fedeltà, diano testimonianza di vita consacrata e prestino i servizi di cui sono capaci.

§2 Tutti e singoli i frati dimostrino particolare riverenza e senso di gratitudine verso i confratelli più anziani.

§3 I Ministri e i Guardiani assicurino ai frati infermi un'assistenza fraterna ed aiuti adeguati di qualsiasi genere.

ARTICOLO 23

§1 Nell'ambito della Provincia siano incoraggiate le mutue relazioni tra gli stessi frati e le Case. Inoltre sono da promuovere relazioni interprovinciali secondo opportune norme stabilite negli Statuti particolari.

§2 Doverosi servizi di fraternità e di carità siano offerti da tutti i frati, specialmente da Ministri e Guardiani, ai frati e alle Province che per circostanze avverse si trovano in grave difficoltà.

§3 I Ministri, osservate le leggi, facciano il possibile per sovvenire alle necessità personali e materiali delle altre Province più povere.

ARTICOLO 24

I Ministri provinciali con il Definitorio, consapevoli che l'Ordine è una vera Fraternità, cooperino volentieri e secondo le possibilità al sostegno delle iniziative e delle opere dell'Ordine, nonché delle Case immediatamente soggette al Ministro Generale, fornendo frati e mezzi materiali.

ARTICOLO 25

§1 È compito del Guardiano, con il Capitolo locale o il Discretorio, e con l'approvazione del Ministro provinciale, fissare i limiti della clausura a norma degli Statuti particolari.

§2 Il Guardiano può mutare i limiti della clausura ed anche toglierli, *per modum actus* e per un motivo giusto.

ARTICOLO 26

In circostanze particolari ai frati è permesso di usare vestiti diversi da come è stabilito nell'art. 48 §1 delle Costituzioni generali, stando alle disposizioni degli Statuti particolari o del Definitorio provinciale.

ARTICOLO 27

§1 Se urgente necessità, carità cristiana o evidente utilità richiedono che il Guardiano o il Ministro provinciale talvolta debba assentarsi più a lungo, questi motivi devono essere

approvati dal rispettivo Ministro superiore. Coloro poi che si assenteranno si ricordino di provvedere in modo che da tale assenza i frati non subiscano alcun danno o incomodo.³⁵¹

§2 Il Guardiano o il Ministro provinciale che sta per uscire dai confini del suo territorio, sebbene per breve tempo, avvisi colui che per diritto lo deve sostituire.

ARTICOLO 28

§1 Secondo le norme degli Statuti particolari, in ciascuna Casa e Provincia siano designati frati che redigano la cronaca, abbiano cura dell'archivio ed esercitino altri uffici necessari per la vita della Fraternità.

§2 Siano conservate con gran cura, tutelate e aggiornate secondo le necessità del nostro tempo le biblioteche, soprattutto le più insigni e di maggior valore. Lo stesso vale per gli archivi, i musei e le opere d'arte.

ARTICOLO 29

§1 L'Assistente spirituale generale dell'Ordine Francescano Secolare (OFS) e della Gioventù Francescana (GIFRA), per tutto l'Ordine sia nominato dal Ministro generale a norma delle Costituzioni generali OFS e dello Statuto per l'assistenza spirituale dell'OFS.

§2 L'Assistente per le Fraternità nazionali e regionali sia nominato dai rispettivi Superiori Maggiori, per le fraternità locali dal Ministro provinciale o Custode nell'ambito della propria giurisdizione.

ARTICOLO 30

§1 L'Assistente generale anima e coordina in modo particolare gli Assistenti dell'Ordine dei Frati Minori nel loro servizio di cura spirituale e pastorale alle Fraternità dell'OFS e della GIFRA assistite dal nostro Ordine.

§2 L'Assistente generale presta il suo servizio con gli altri Assistenti generali del Primo Ordine e del TOR curando collegialmente l'assistenza spirituale e pastorale all'OFS e alla GIFRA nel suo insieme, cooperando secondo le indicazioni dello Statuto per l'assistenza e il Regolamento proprio.

³⁵¹ Cf. CIC 629.

CAPITOLO IV

PELLEGRINI E FORESTIERI IN QUESTO MONDO (Cf. 1Pt 2,11; Rb 6,2)

TITOLO I Del modo di lavorare e di viaggiare

ARTICOLO 31

I frati, vivendo sempre in umiltà e letizia di cuore, si guardino da ogni superbia e avarizia, attendano con solerzia al lavoro quotidiano e siano pronti a prestare i propri servizi a tutti gli uomini.

ARTICOLO 32

§1 È compito del Guardiano promuovere e regolare tutti i lavori della rispettiva Casa. Si ricordi tuttavia che il suo dovere principale è quello di unire e custodire in fraternità i frati destinati ai vari lavori.

§2 Al Capitolo locale spetta non soltanto di trattare i problemi riguardanti l'incremento del lavoro, dell'evangelizzazione e della cura pastorale, ma anche di richiedere con sollecitudine relazione di ciascun lavoro, per instaurare e favorire la comunione fraterna.

ARTICOLO 33

§1 È lecito, anzi conveniente che i frati si sottomettano alle leggi circa l'assistenza, la previdenza sociale e le pensioni, secondo le norme degli Statuti particolari, salvo il prescritto dell'art. 79 §2 delle Costituzioni generali.

§2 I frati accettino volentieri il servizio di assistenza sanitaria da parte delle società istituite a tale scopo.

ARTICOLO 34

§1 Quando i frutti del lavoro e gli altri sussidi non sono sufficienti al sostentamento della Fraternità, i frati, secondo le circostanze dei luoghi e in dipendenza del Ministro provinciale e dei Guardiani, possono ricorrere ai benefattori, come meglio suggerirà la situazione.

§2 Dove al Ministro provinciale sembrerà ancora necessario ed opportuno, nonché adeguato a dare testimonianza, i frati vadano alla questua di porta in porta,³⁵² ma entro i limiti della propria Provincia.

§3 La licenza di viaggiare per raccogliere elemosine nel territorio di un'altra Provincia non sia concessa se non con il consenso del Ministro di tale Provincia.

ARTICOLO 35

Ai frati non è lecito accettare legati perpetui, né oblazioni perpetue, né redditi stabili che li esimano dalla necessità di lavorare. I legati che si soddisfano con un'unica prestazione e che non rivestono carattere di reddito perpetuo si possono accettare, secondo le norme degli Statuti particolari.

ARTICOLO 36

I frati evitino di chiedere permessi di viaggiare che i Ministri e i Guardiani non possono ragionevolmente concedere. Le suddette licenze non vengano rilasciate se il viaggio non è intrapreso per motivi compatibili con la povertà.

³⁵² Cf. Test 22.

ARTICOLO 37

I frati che sono in viaggio devono recarsi presso le nostre Case e siano sempre accolti con cortese ospitalità.

ARTICOLO 38

§1 Il Ministro generale può concedere per tutto l'Ordine e a tutti i frati il permesso di compiere viaggi.

§2 I Ministri provinciali hanno facoltà di concedere ai propri frati il permesso di fare viaggi secondo gli Statuti particolari. Per concedere il permesso di viaggiare fuori da questi limiti, hanno bisogno del consenso del loro Definitorio.

§3 Se la permanenza di un frate in altra Provincia si protrae oltre tre mesi, il Ministro provinciale avverta il Ministro di quella Provincia. E se il frate dimorerà in qualche Casa di quella Provincia, il Ministro ottenga preventivamente il beneplacito del Ministro interessato.

§4 La competenza del Guardiano riguardo ai viaggi sia determinata dagli Statuti particolari.

ARTICOLO 39

I Ministri e i Guardiani ogni volta che concedono in scritto il permesso di viaggiare, nelle lettere obbedienziali specifichino tempo e luoghi del viaggio.

ARTICOLO 40

Le vacanze da concedere ai frati a tempo opportuno, secondo gli Statuti particolari, siano regolate in modo che si provveda agli obblighi della Fraternità e rispondano, inoltre, ai fini e allo spirito della nostra povertà.

TITOLO II

Del modo di organizzare l'Ufficio di Giustizia, Pace e Integrità del Creato (GPIC)

ARTICOLO 41

Il compito principale dell'Ufficio generale di Giustizia e Pace e Integrità del Creato, alle dipendenze del Ministro generale è:

§1 Curare che GPIC divenga parte della vita e del servizio dell'Ordine, collaborando con il Segretariato per la Formazione e gli Studi, nonché con il Segretariato per le Missioni e l'Evangelizzazione, in cooperazione con gli Animatori e le Commissioni GPIC di qualsiasi grado;

§2 Istruire i frati intorno alle questioni riguardanti GPIC.

ARTICOLO 42

§1 L'Ufficio generale di GPIC sia assistito dal Consiglio internazionale di GPIC, costituito secondo le norme degli Statuti peculiari, approvati dal Definitorio generale.

§2 Ogni Conferenza e Provincia elabori Statuti con cui si provveda all'integrazione di GPIC nella vita e nel servizio dell'Ordine, tanto durante la formazione iniziale che permanente, quanto con coloro che in modo specifico sono addetti a GPIC.

ARTICOLO 43

§1 In ogni Conferenza venga istituita una Commissione per GPIC, composta da membri di ciascuna Entità della Conferenza. Il ruolo e la funzione della Commissione, nonché le norme dell'elezione del suo Presidente siano stabilite da appositi Statuti, che necessitano dell'approvazione della Conferenza.

§2 Queste Commissioni, in tutto ciò che riguarda GPIC, devono cooperare in modo adeguato con la Famiglia francescana, con "*Franciscans International*", con le Commissioni delle Diocesi e degli Istituti religiosi, nonché con le organizzazioni della Società civile che godono di buon nome.

ARTICOLO 44

§1 Ogni Provincia e le altre Entità dell'Ordine abbiano un animatore di GPIC.

§2 Dove è possibile sia nominato un Consiglio o Commissione che assista il Ministro provinciale e l'animatore di GPIC nell'organizzare la formazione e il lavoro di GPIC entro i confini della Provincia.

§3 I compiti dell'animatore di GPIC, che opera costantemente alle dipendenze del Ministro provinciale o del Custode, siano precisati negli Statuti peculiari. Egli promuoverà e coordinerà l'integrazione di GPIC nella vita e nei servizi della Provincia o della Custodia; e anzitutto sosterrà le iniziative di GPIC ad ogni livello.

ARTICOLO 45

La dimensione fraterna della vita francescana e la chiamata ad essere un fratello minore hanno implicazioni dirette su come l'Ordine dei Frati Minori deve rispondere al male dell'abuso sessuale dei minori e degli adulti vulnerabili. Come "fratelli di tutti", tutti i frati sono chiamati ad avere rispetto per la dignità e il valore di ogni essere umano, in particolare dei minori e degli adulti vulnerabili. Con lo scopo di assicurare in tutto l'Ordine la creazione di un ambiente sicuro per minori e per adulti vulnerabili:

§1 È istituita a livello generale una Commissione Permanente per la Tutela dei Minori e degli Adulti Vulnerabili.

§2 Ogni Entità è tenuta ad istituire strutture, procedure, risorse e programmi educativi per tutte le questioni relative alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, a seconda dei tipi di attività pastorali ed educative svolte.

§3 Laddove lo si ritenga più utile, più Entità, nella stessa area geografica o all'interno della stessa Conferenza dei Ministri provinciali, possono istituire strutture, procedure, risorse, e programmi educativi comuni in collaborazione con la Chiesa particolare.

§4 La Commissione Permanente per la Tutela dei Minori e degli Adulti Vulnerabili dell'Ordine deve essere informata su tutte queste strutture, procedure, risorse, e programmi educativi e ne riferirà al Ministro generale e al suo Definitorio.

§5 Il funzionamento reale di queste strutture, procedure, risorse, e programmi educativi deve essere valutato dal Visitatore generale durante la visita canonica, avvalendosi, se necessario, dell'assistenza di esperti esterni in materia.

CAPITOLO V

PER QUESTO DIO VI MANDÒ PER IL MONDO INTERO (cf. *LOrd* 9)

TITOLO I Norme generali dell'evangelizzazione

ARTICOLO 46

§1 In conformità all'art. 84 delle Costituzioni, i frati si dedichino al ministero dell'evangelizzazione, dovunque si trovino e qualunque attività esercitino, in modo da annunziare la venuta del Regno di Dio con la semplice presenza francescana, la testimonianza di vita, le parole e le opere.

§2 È compito dei Capitoli, sia generale sia provinciale, valutare ed esaminare il ministero dell'evangelizzazione dei frati e offrire orientamenti, vie idonee e mezzi per promuovere l'evangelizzazione francescana.³⁵³

ARTICOLO 47

§1 Spetta al Ministro generale con il suo Definitorio animare, curare e verificare l'evangelizzazione dell'Ordine, regolare l'evangelizzazione missionaria e vigilare su di essa.³⁵⁴

§2 Nell'esercitare tale compito il Ministro generale si serve del Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione.

§3 All'ufficio del Segretario generale per le Missioni e l'Evangelizzazione compete di aiutare il Ministro generale, con il consiglio e l'azione, in tutto ciò che riguarda l'evangelizzazione.

ARTICOLO 48

È compito del Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione, sotto la dipendenza del Ministro generale:

1. sostenere la testimonianza della presenza francescana ed animare le opere di evangelizzazione;
2. curare e promuovere, con mezzi e iniziative adeguate, l'evangelizzazione nell'Ordine;
3. coordinare ed accompagnare le opere missionarie dell'Ordine e delle Province;
4. discernere, alla luce del carisma francescano e delle esigenze del nostro tempo, tutte le iniziative dell'evangelizzazione;
5. promuovere una sempre maggiore collaborazione tra le Province e tra le Conferenze dei Ministri provinciali.

ARTICOLO 49

§1 Il Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione è strutturato in due settori: uno per l'evangelizzazione e l'altro per l'evangelizzazione missionaria.

§2 Il Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione è regolato da Statuti peculiari, approvati dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

ARTICOLO 50

§1 Il Consiglio Internazionale per le Missioni e l'Evangelizzazione, composto dai Delegati di tutte le Conferenze dei Ministri provinciali e da altri frati, a norma degli Statuti peculiari, presta aiuto al Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione.

³⁵³ Cf. *CCGG* 112 §1.

³⁵⁴ Cf. *CCGG* 119 §1.

§2 Ogni Conferenza dei Ministri provinciali elegga un Delegato secondo le norme della propria Conferenza e degli Statuti peculiari del Consiglio Internazionale per le Missioni e l'Evangelizzazione.

ARTICOLO 51

§1 Al Ministro provinciale con il suo Definitorio spetta dirigere, in Provincia, l'attività dell'evangelizzazione a norma della legislazione dell'Ordine, avendo presenti le decisioni e le istruzioni del Capitolo generale e di quello provinciale.

§2 Ogni Provincia abbia il suo Segretariato per le Missioni e l'Evangelizzazione, a cui presiede il rispettivo Segretario. Il Segretariato è composto dall'Animatore delle Missioni, dall'Animatore per l'Evangelizzazione e da altri frati secondo gli Statuti particolari e peculiari.

ARTICOLO 52

§1 È compito del Segretario provinciale per le Missioni e l'Evangelizzazione promuovere e coordinare, in dipendenza dal Ministro provinciale, tutta l'evangelizzazione nella Provincia. Gli Statuti particolari e peculiari precisino in modo più dettagliato le sue competenze.

§2 Spetta all'Animatore delle Missioni, oltre quanto stabilito negli Statuti particolari e peculiari: promuovere nell'ambito della Provincia lo spirito e le iniziative di azione missionaria; mantenere le relazioni tra la Provincia e i missionari, e raccogliere le elemosine da impiegare, in dipendenza dal Ministro provinciale, in beneficio dell'attività missionaria.

§3 È obbligo dell'Animatore dell'Evangelizzazione coordinare, a norma degli Statuti particolari e peculiari, tutta l'attività che riguarda le diverse forme di evangelizzazione.

§4 Il Segretario provinciale per le Missioni e l'Evangelizzazione è eletto nel Congresso capitolare, e fuori del Capitolo dal Definitorio provinciale. Se necessario, il Segretario provinciale per le Missioni e l'Evangelizzazione contemporaneamente può assumere anche l'ufficio di Animatore delle Missioni, oppure l'ufficio di Animatore per l'Evangelizzazione.

§5 L'Animatore delle Missioni e l'Animatore per l'Evangelizzazione sono eletti nel Congresso capitolare, e fuori del Capitolo dal Definitorio provinciale.

ARTICOLO 53

§1 Per le singole Conferenze dei Ministri provinciali si istituisca, se possibile, il Segretariato interprovinciale per le Missioni e l'Evangelizzazione. Compito principale di questo Segretariato è animare e promuovere la collaborazione, la formazione e lo scambio delle esperienze nell'area dell'evangelizzazione, e di curare le relazioni tra i diversi Segretariati provinciali e tra questi ed il Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione.

§2 Nell'ambito delle singole Conferenze dei Ministri provinciali, se si ritiene opportuno, sia istituito anche un Consiglio interprovinciale per le Missioni, composto dal Delegato per le Missioni e l'Evangelizzazione e dagli Animatori delle Missioni, con lo scopo di promuovere lo spirito e l'attività missionaria all'interno della Conferenza dei Ministri provinciali e la partecipazione alle iniziative missionarie dell'Ordine; per incentivare la cooperazione interprovinciale nell'area dell'evangelizzazione missionaria e per curare le relazioni con il Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione, a norma degli Statuti peculiari del Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione.

§3 Il Segretariato interprovinciale per le Missioni e l'Evangelizzazione e il Consiglio interprovinciale per le Missioni sono regolati da propri Statuti, conformi alle norme degli Statuti della rispettiva Conferenza dei Ministri provinciali, e degli Statuti peculiari del Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione.

TITOLO II

Del modo di organizzare l'evangelizzazione

ARTICOLO 54

§1 A norma dell'art. 112 §1 delle Costituzioni generali e tenuto conto delle decisioni del Capitolo generale o del Ministro generale con il suo Definitorio, e le attitudini di ciascun frate, spetta al Capitolo provinciale scegliere le attività di evangelizzazione: nel ministero pastorale

delle parrocchie, nello svolgimento della predicazione, nelle scuole, nell'assistenza sociale, nel lavoro professionale, e nelle altre attività sperimentate dalla tradizione o rispondenti alle nuove esigenze.

§2 Nel prendere le decisioni di cui al §1, va tenuto conto delle opere che la Provincia, in collaborazione con la Chiesa particolare e con altre Province, è in grado di compiere meglio, e che risultano maggiormente utili a tutto l'Ordine.

ARTICOLO 55

§1 Le Province, come pure le Conferenze dei Ministri provinciali, abbiano norme opportune per lo svolgimento delle attività di evangelizzazione. Tali norme, però, devono essere adeguate agli orientamenti dell'Ordine e alle direttive delle Conferenze episcopali.

§2 I Ministri provinciali, tenendo presenti anche le esigenze delle proprie Conferenze e di tutto l'Ordine, individuino e definiscano i compiti e i servizi per i quali è richiesta la formazione di esperti, e provvedano con sollecitudine alla loro preparazione.

ARTICOLO 56

L'accettazione delle parrocchie, o di altre opere che il Vescovo diocesano intende affidare alla Provincia, spetta al Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.³⁵⁵ Il Ministro provinciale deve stipulare con il Vescovo la relativa convenzione scritta, a norma del can. 681 §2.

ARTICOLO 57

§1 Nell'accettare le parrocchie, di cui deve essere informato il Ministro generale, il Ministro provinciale preferisca quelle nelle quali meglio rifulga la testimonianza di fraternità e minorità.

§2 Se la parrocchia viene eretta in una chiesa dell'Ordine, nella convenzione siano definite accuratamente le relazioni che intercorrono tra la parrocchia e la Fraternità, specialmente riguardo all'uso della chiesa.³⁵⁶

§3 Tali convenzioni siano stipulate anche per parrocchie già affidate da tempo ad una Provincia o Custodia e siano aggiornate di mutuo accordo con l'Ordinario del luogo.

ARTICOLO 58

§1 Spetta al Ministro provinciale ammettere o presentare al Vescovo per l'esercizio di incarichi pastorali quei frati che danno sufficiente garanzia di idoneità.³⁵⁷

§2 I frati che in forza di una convenzione sono impegnati in qualche incarico, in quanto religiosi sono soggetti alla visita e alla correzione del Ministro provinciale e alla vigilanza del Guardiano; nelle cose che riguardano il loro incarico sono soggetti all'autorità di coloro per i quali prestano servizio.³⁵⁸

§3 Coloro che esercitano un qualsiasi ministero pastorale nelle diocesi, sono soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, a norma del diritto, in tutto ciò che concerne il fedele assolvimento dell'incarico pastorale e l'esatta osservanza delle direttive riguardanti la cura delle anime.³⁵⁹

ARTICOLO 59

§1 I Ministri, i Guardiani e i frati addetti al ministero pastorale s'impegnino a cooperare, in quanto è possibile, con le istituzioni diocesane e regionali in tutto ciò che riguarda l'ordinamento e i metodi dell'evangelizzazione.

§2 Le Fraternità della medesima diocesi o regione favoriscano le mutue relazioni ed una più stretta cooperazione tra di loro e con i membri degli Istituti di vita consacrata, che vivono ed operano nello stesso territorio.

³⁵⁵ Cf. CIC 520 §1.

³⁵⁶ Cf. CIC 520 §2.

³⁵⁷ Cf. CIC 682 §1.

³⁵⁸ Cf. CIC 678 §2.

³⁵⁹ Cf. CIC 678 §1.

ARTICOLO 60

L'apostolato dell'educazione della gioventù, anche nelle scuole, per quanto possibile sia promosso, in modo che i laici vengano correttamente formati al servizio della Chiesa e della società e siano coltivate le vocazioni ecclesiastiche e religiose.

ARTICOLO 61

In coerenza con l'art. 97 delle Costituzioni generali in ogni Provincia il Ministro e i frati si adoperino con sollecitudine in favore degli emarginati del nostro tempo.

ARTICOLO 62

Per poter pubblicare libri che trattano questioni di religione o di costumi, i frati necessitano della licenza del Ministro provinciale che la concederà dopo aver ottenuto il parere favorevole dei censori (cf. can. 832). Tale licenza occorre anche per ogni traduzione (cf. can. 829, CCGG 109 §2).

TITOLO III

Del modo di organizzare l'evangelizzazione missionaria

ARTICOLO 63

§1 Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può assegnare impegni missionari alle singole Province o a gruppi di Province, dopo aver consultato i Ministri e i Definitori provinciali interessati. Inoltre il Ministro generale può accettare impegni missionari a nome di tutto l'Ordine e assegnarli a gruppi di frati provenienti da Province diverse, dopo aver ascoltato i rispettivi Ministri.

§2 L'evangelizzazione missionaria di tutto l'Ordine deve essere regolata con Statuti peculiari, approvati dal Ministro generale con il consenso del Definitorio.

ARTICOLO 64

§1 Spetta al Capitolo Provinciale e, se urgente, fuori Capitolo al Definitorio provinciale chiedere al Ministro Generale e accettare da lui un impegno missionario in un territorio in cui non sia ancora impiantata una Provincia dell'Ordine, o anche ritirarsene adducendo gravi motivazioni; questa rinuncia, però, deve essere approvata dal Ministro generale.

§2 Una Provincia che istituisce una nuova missione in un paese in cui non esiste una presenza dell'Ordine deve informare il Presidente della Conferenza nella regione in cui si trova la nuova missione. Deve cercare di collaborare con le Province e Custodie vicine nel lavoro di formazione iniziale e permanente, e in altri settori di animazione e nell'organizzazione dell'evangelizzazione missionaria.

§3 Spetta al Ministro provinciale, con il consenso previo del suo Definitorio, accettare qualche opera particolare in una regione dove la Provincia ha un'attività missionaria.

§4 La Provincia ha il dovere di provvedere alle missioni che le sono state assegnate un numero sufficiente di frati idonei e sussidi adeguati.

ARTICOLO 65

§1 Le Province, che hanno dei propri frati incorporati in altra Provincia come missionari, provvedano a che il bene di quella Provincia sia continuamente incrementato.

§2 Le Entità di evangelizzazione missionaria che non hanno ancora la possibilità di sostenersi adeguatamente da sé, devono essere aiutate in tutto dal Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione, su incarico del Ministro generale con il suo Definitorio, a norma degli Statuti peculiari.

ARTICOLO 66

Lo spirito missionario sia coltivato in tutta la Provincia ed in ogni Fraternità, specialmente nelle case di formazione, come anche tra i membri di tutta la Famiglia francescana e tra gli altri fedeli.

ARTICOLO 67

§1 Lo spirito di collaborazione missionaria, di partecipazione e di comunione sia coltivato in ogni Provincia attraverso l'Unione Missionaria Francescana.

§2 L'Animatore provinciale delle Missioni è anche il promotore dell'Unione Missionaria Francescana, a meno che negli Statuti particolari non sia stabilito diversamente.

ARTICOLO 68

§1 I Ministri con il consenso del Definitorio possono, a norma del diritto, accettare ed inviare quei fedeli laici, che si offrono liberamente per l'opera di evangelizzazione missionaria.³⁶⁰

§2 I diritti e gli obblighi dei fedeli laici accettati per l'opera di evangelizzazione missionaria devono essere definiti con un contratto valido, possibilmente, anche in foro civile.

ARTICOLO 69

Il Ministro provinciale, udito il consiglio del suo Definitorio, accolga benevolmente la domanda del frate idoneo,³⁶¹ che manifesta il desiderio di lavorare in qualche opera di evangelizzazione missionaria dell'Ordine.

ARTICOLO 70

§1 Se la Provincia non ha una missione propria, il Ministro provinciale, mediante il Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione, offra ai frati la possibilità di aggregarsi alle iniziative missionarie dell'Ordine o di un'altra Provincia.

§2 In questo caso spetta al Ministro provinciale stipulare una convenzione nella quale siano precisati il tempo della prestazione del servizio, i diritti e i doveri del frate interessato.

ARTICOLO 71

I Ministri provinciali chiedano al Ministro generale, tramite il Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione, l'obbedienza per i frati che desiderino andare come missionari fuori della loro Provincia, e informino lo stesso Segretariato del loro definitivo rientro in Provincia.

ARTICOLO 72

§1 Le elemosine raccolte all'interno della Provincia o della Conferenza dei Ministri provinciali a beneficio delle opere missionarie, siano spese a questo scopo sotto la dipendenza dei rispettivi Ministri provinciali, a norma degli Statuti particolari e peculiari.

§2 Il Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione dev'essere sostenuto economicamente da tutte le Entità dell'Ordine. Il Capitolo generale deve stabilire forma e metodologia di questo sostegno.

TITOLO IV Custodia e Commissariati di Terra Santa

ARTICOLO 73

Ciascuna Provincia procuri di avere sempre qualche frate idoneo nella Custodia di Terra Santa a prestare servizio, almeno per quattro anni, salvo il diritto del Ministro generale d'inviarvi frati di qualunque Provincia, udito però il parere del Ministro provinciale e del Custode di Terra Santa.

ARTICOLO 74

§1 In ciascuna Provincia, o almeno in ogni regione o nazione, considerate le particolari circostanze, il Ministro generale, con il consiglio del suo Definitorio, udito il parere del Custode

³⁶⁰ Cf. CIC 784; 785.

³⁶¹ Cf. Rb 12, 2.

di Terra Santa e dei Ministri provinciali interessati, procuri che sia istituito un Commissariato di Terra Santa, presieduto da un Commissario.

§2 È dovere dei Commissari di Terra Santa promuovere nel loro territorio la conoscenza, l'interesse e la devozione ai Luoghi Santi, nonché organizzare pellegrinaggi verso i medesimi. È loro compito anche quello di raccogliere aiuti, nel loro territorio, a norma del diritto particolare, per incrementare l'attività apostolica e lo sviluppo delle opere di Terra Santa.

§3 L'ufficio dei Commissari di Terra Santa e la conduzione dei Commissariati sono regolati dalle Costituzioni generali e dagli Statuti.

ARTICOLO 75

I Commissariati di Terra Santa sono di due specie, secondo che sono eretti:

1. In una Casa direttamente dipendente dalla Custodia di Terra Santa, o eretta dalla medesima nel territorio di qualche Provincia.
2. In una parte di Casa appartenente a qualche Provincia. In questo caso i Commissariati sono soggetti alla visita del Ministro della Casa in cui hanno sede, e devono presentare la relazione triennale al Capitolo provinciale.

ARTICOLO 76

I Commissari di Terra Santa, e se l'utilità lo richiede anche i Vice-commissari, vengono eletti per un triennio nel Congresso capitolare della Custodia se si tratta di Commissari della prima specie; nel Congresso capitolare della Provincia, se si tratta di Commissari della seconda specie.

ARTICOLO 77

I Commissari e i frati addetti al Commissariato non esercitino la loro attività fuori dei confini della regione loro assegnata, se non con il permesso dei Ministri competenti, a norma degli Statuti.

CAPITOLO VI

«DEVONO DESIDERARE DI AVERE LO SPIRITO DEL SIGNORE E LA SUA SANTA OPERAZIONE» (Rb 10,8)

TITOLO I Norme generali della formazione

ARTICOLO 78

§1 A norma dell'art. 134 delle Costituzioni generali, spetta al Ministro generale, con il suo Definitorio, regolare la formazione in tutto l'Ordine e vigilare su di essa.

§2 Nell'esercizio di questo compito, il Ministro generale si serve del Segretariato generale per la Formazione e gli Studi. Il compito del Segretario di questo ufficio è di aiutare, con il consiglio e l'opera, il Ministro generale in tutto ciò che riguarda la formazione.

§3 La formazione francescana di tutto l'Ordine deve essere regolata secondo la *Ratio Formationis* e la *Ratio Studiorum*, approvate dal Ministro generale con il consenso del Definitorio.

ARTICOLO 79

§1 È compito del Segretariato generale per la Formazione e gli Studi, sotto la dipendenza del Ministro generale:

1. regolare tutta l'attività formativa nell'Ordine;
2. promuovere e coordinare, con mezzi e iniziative adeguate, la formazione e gli studi;³⁶²
3. curare l'applicazione di tutte le direttive che dalle autorità dell'Ordine sono state discusse e decise riguardo alla formazione e agli studi, e vigilare sulla loro osservanza;³⁶³
4. sviluppare una sempre maggiore cooperazione e il dialogo tra i formatori.³⁶⁴

§2 Il Segretariato generale per la Formazione e gli Studi è regolato da Statuti peculiari, approvati dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

§3 Ogni Entità dell'Ordine deve sostenere economicamente il SGFS. Il Capitolo generale deve stabilire forma e metodologia di questo sostegno.

ARTICOLO 80

§1 Al Segretariato generale per la Formazione e gli Studi presta aiuto il Consiglio Internazionale per la Formazione e gli Studi, composto dai Delegati di tutte le Conferenze dei Ministri provinciali e da altri frati, a norma degli Statuti peculiari.

§2 Ogni Conferenza dei Ministri provinciali elegga un Delegato secondo le norme della rispettiva Conferenza e degli Statuti peculiari del Consiglio Internazionale per la Formazione e gli Studi.

ARTICOLO 81

§1 Secondo l'art. 138 delle Costituzioni generali, spetta al Ministro provinciale, con il Definitorio, dirigere la formazione nella sua Provincia e vigilare su di essa, a norma del diritto comune e proprio.

§2 Alle Province ed alle altre Entità competenti spetta adattare alle particolari situazioni delle persone e dei luoghi le norme delle Costituzioni generali e degli Statuti generali, e gli altri documenti dell'Ordine.

§3 Le singole Conferenze dei Ministri provinciali, le Province e le altre Entità competenti redigano la propria *Ratio Formationis* e *Ratio Studiorum* per tutti i frati, rispettando le norme

³⁶² Cf. CPO 81, 74.

³⁶³ Cf. CPO 81, 89.

³⁶⁴ Cf. CPO 81, 89.

del diritto ed assicurando continuità tra formazione iniziale e formazione permanente. Questi documenti, approvati a norma degli Statuti particolari, devono essere ratificati dal Ministro generale.

§4 Per favorire una più stretta collaborazione tra formatori nello stesso territorio o Conferenza, le Province e le Custodie autonome di uno stesso territorio o Conferenza, possono elaborare un'unica *Ratio Formationis* e un'unica *Ratio Studiorum*. Esse vanno poi ratificate dal Ministro generale.

ARTICOLO 82

§1 Ogni Provincia costituisca un Segretariato per la Formazione e gli Studi, presieduto dal rispettivo Segretario. Tale Segretariato è composto: dal Moderatore per la formazione permanente, dai singoli Maestri o Rettori delle Case di formazione, dall'Animatore della pastorale vocazionale e da altri frati, in quanto sarà necessario, a norma degli Statuti particolari o peculiari.

§2 È compito del Segretario promuovere e coordinare, alle dipendenze del Ministro provinciale, tutta l'attività formativa nella Provincia. Il suo ufficio sia precisato meglio negli Statuti particolari e peculiari.

§3 Il Segretario provinciale per la Formazione e gli Studi viene eletto nel Congresso capitolare, ma fuori Congresso dal Ministro provinciale con il Definitorio o dal Custode con il Consiglio della Custodia autonoma.

ARTICOLO 83

§1 Per le singole Conferenze dei Ministri provinciali si istituisca, possibilmente, il Segretariato della Conferenza per la Formazione e gli Studi, il cui compito sarà: promuovere il dialogo e la collaborazione circa la formazione e gli studi, riunirsi frequentemente sia con il Segretariato generale sia con i Segretari provinciali per la Formazione e gli Studi.

§2 Il Segretariato della Conferenza per la Formazione e gli Studi è regolato dagli Statuti della rispettiva Conferenza dei Ministri provinciali.

§3 Il Segretario della Conferenza per la Formazione e gli Studi è eletto a norma degli Statuti della Conferenza dei Ministri provinciali.

ARTICOLO 84

Oltre il Segretariato per la Formazione e gli Studi di ogni Conferenza, più Province insieme possono avere un Segretariato interprovinciale per la Formazione e gli Studi, regolato da Statuti peculiari.

TITOLO II

Formazione permanente

ARTICOLO 85

§1 I Ministri curino che nei Capitoli vengano redatti programmi di formazione permanente.

§2 Secondo l'art. 139 §2 delle Costituzioni generali, in ogni Provincia ci sia un Moderatore della formazione permanente, a norma degli Statuti particolari.

ARTICOLO 86

§1 Negli Statuti particolari si provveda a tutto ciò che riguarda lo svolgimento della formazione permanente,³⁶⁵ con particolare attenzione almeno per i primi cinque anni dopo la professione solenne.

§2 Riguardo alla formazione francescana permanente, dove lo consigliano le circostanze, si istituiscano Case interprovinciali o interobbedienziali.

³⁶⁵ Cf. *CPO* 81, 59b.

TITOLO III I formatori

ARTICOLO 87

Nella Casa di formazione i formatori accompagnano i candidati e i frati ancora in formazione iniziale, e con essi lavorano per discernere nella loro vita la volontà di Dio, scoprire in profondità le ragioni della decisione di abbracciare la vita francescana, valutare le proprie esperienze di vita fraterna e minoritica, e cercare il programma di vita francescana più consono all'indole di ciascuno.³⁶⁶

ARTICOLO 88

§1 A norma dell'art. 139 §2 delle Costituzioni generali, in ogni Casa di formazione il Maestro o Rettore viene eletto nel Congresso capitolare, e fuori Congresso dal Ministro provinciale con il Definitorio o dal Custode della Custodia autonoma con il Consiglio, a norma degli Statuti particolari e peculiari.

§2 In ogni Casa di formazione il *Coetus formatorum* è costituito da quei frati che sono espressamente designati dal Ministro provinciale, sentito il Definitorio. Questo *Coetus* sia composto con tale unità e varietà da poter andare meglio incontro, secondo l'età, la maturità, il livello degli studi ed altre condizioni, alle necessità dei singoli.

§3 I formatori per i frati che per vari motivi dimorano fuori della Casa di formazione siano determinati negli Statuti particolari.

TITOLO IV Cura pastorale delle vocazioni

ARTICOLO 89

§1 In ciascuna Provincia sia nominato dal Ministro provinciale, a norma degli Statuti particolari e peculiari, un frate che animi e coordini la cura pastorale delle vocazioni.

§2 A questo frate spetta promuovere e dirigere l'attività vocazionale sia in Provincia e con le altre Province, sia con tutta la Famiglia francescana, secondo le norme delle Costituzioni generali e degli Statuti particolari.

TITOLO V Formazione iniziale

ARTICOLO 90

§1 Spetta al Ministro provinciale o al Custode della Custodia autonoma ammettere un candidato al Postulato, osservando gli Statuti particolari.

§2 Il Postulato deve farsi sotto la guida del Maestro, secondo le prescrizioni degli Statuti particolari o peculiari.

§3 La durata del Postulato sia determinata negli Statuti particolari, in modo che non sia né minore di un anno, né maggiore di due anni.

ARTICOLO 91

I requisiti dei candidati al Noviziato, oltre quelli che possono essere stabiliti negli Statuti particolari, ed osservati quelli previsti dal diritto universale, sono i seguenti:

1. retta intenzione, libera volontà, idoneità spirituale, intellettuale e sociale;
2. sufficiente salute fisica e psichica, considerate anche le inclinazioni eventualmente ereditate dalla famiglia;
3. conveniente maturità personale;
4. adeguata formazione intellettuale o professionale.³⁶⁷

³⁶⁶ Cf. CPO 81, 59b.

³⁶⁷ Cf. CIC 642.

ARTICOLO 92

§1 Ciascun candidato al Noviziato dichiara per iscritto:

1. di non soffrire di alcuna grave e cronica malattia, e di sapere che, se lo avrà occultato dolosamente, l'ammissione e perciò anche la sua professione saranno nulle;
2. di entrare nell'Ordine di sua spontanea volontà;
3. di essere disposto a compiere gratuitamente tutti i servizi, secondo le disposizioni dei Ministri e dei Guardiani, cosicché non possa rivendicare alcuna retribuzione in denaro da parte dell'Ordine, se in qualsiasi momento abbandonasse l'Ordine o venisse dimesso dal Ministro.

§2 Le dichiarazioni di cui al §1, sottoscritte dal Guardiano, da due testimoni e dallo stesso candidato, si devono conservare nell'archivio della Provincia. Se si tratta di un minorenne, tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dai genitori o dal tutore.

ARTICOLO 93

Per essere ammesso validamente al Noviziato il candidato deve essere libero dagli impedimenti posti dal diritto universale, deve aver compiuto almeno diciassette anni d'età e deve esibire gli atti di battesimo, di cresima, di stato libero, insieme agli altri documenti richiesti dagli Statuti particolari.³⁶⁸

ARTICOLO 94

§1 Il Ministro generale può ricevere con potestà ordinaria in tutto l'Ordine i candidati al Postulato, al Noviziato e alla professione, osservando le norme del diritto³⁶⁹ e nelle Custodie e Fondazioni da lui dipendenti li può anche ammettere.

§2 Al Ministro provinciale e al Custode della Custodia autonoma compete ammettere i candidati al Noviziato nella sua Provincia o Custodia, osservate le norme degli Statuti particolari;³⁷⁰ il Custode di una Custodia dipendente ha bisogno della delega del suo Ministro.

ARTICOLO 95

§1 Per quanto riguarda l'atto o rito di iniziazione al Noviziato si osservino le indicazioni degli Statuti particolari e del Rituale dell'Ordine.

§2 Presiede il rito il Ministro che riceve il candidato in Noviziato o il frate da lui delegato. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come nel caso di impossibilità di comunicare con il rispettivo Ministro o con chi ne fa le veci, gode di questa facoltà colui che dirige la Casa di Noviziato, purché consti che sia già stata fatta l'ammissione a norma del §2 del precedente articolo.

§3 Dell'inizio del noviziato deve essere redatto un documento sottoscritto dal Presidente del rito, da due testimoni e dallo stesso candidato.

ARTICOLO 96

§1 Il Noviziato affinché sia valido deve essere fatto nella Casa dell'Ordine a ciò regolarmente designata, e deve durare dodici mesi.³⁷¹

§2 L'erezione, il trasferimento e la soppressione della Casa di Noviziato si facciano con decreto scritto del Ministro generale, dietro consenso del suo Definitorio.³⁷²

§3 In qualche caso eccezionale il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può permettere che un singolo candidato compia validamente il Noviziato fuori della casa di noviziato, in un'altra Casa dell'Ordine, sotto la guida di un frate idoneo, in grado di svolgere l'ufficio di Maestro.³⁷³

³⁶⁸ Cf. CIC 643, 645.

³⁶⁹ Cf. CIC 641.

³⁷⁰ Cf. CIC 641.

³⁷¹ Cf. CIC 647 §2; 648 §1.

³⁷² Cf. CIC 647 §1.

³⁷³ Cf. CIC 647 §2.

§4 Il Ministro provinciale può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi di tempo, dimori in un'altra Casa dell'Ordine da lui stesso designata.³⁷⁴

ARTICOLO 97

§1 Senza l'autorizzazione del Ministro generale non si apra un Noviziato, se non vi sono almeno tre candidati.

§2 Nelle Province o Custodie che hanno anche la Casa di noviziato eretta canonicamente, se per cinque anni continui non vi sia stato alcun novizio, non può farsi un nuovo anno di noviziato senza il consenso del Ministro generale.

ARTICOLO 98

§1 Il Maestro dei novizi, sotto la cui direzione si fa il Noviziato, sia un frate professore solenne. Viene eletto nel Congresso capitolare o, fuori Congresso, a norma dell'art. 88 §1 dei presenti Statuti.³⁷⁵

§2 La direzione dei novizi, sotto l'autorità del Ministro provinciale, è riservata al solo Maestro, il quale, con la collaborazione del *Coetus formatorum*, organizza la vita fraterna e l'attività formativa dei novizi, osservando gli Statuti particolari e peculiari, e salvo il prescritto dell'art. 140 §3 delle Costituzioni generali.³⁷⁶

§3 Due volte all'anno il Maestro, con la collaborazione del *Coetus formatorum*, formuli per iscritto un giudizio circa l'idoneità dei singoli novizi, osservando le prescrizioni degli Statuti particolari e peculiari; firmato dallo stesso Maestro sia trasmesso al Ministro provinciale.

ARTICOLO 99

Durante il Noviziato sia sospeso il corso ordinario degli studi. Si possono permettere o anche comandare alcuni studi, che sono utili per una migliore formazione dei novizi, a norma degli articoli 152-153 delle Costituzioni generali. Comunque, gli studi, adatti al Noviziato, devono essere diretti alla conoscenza di Dio congiunta con l'amore, e a sviluppare una vita alimentata dalla fede.³⁷⁷ Pertanto:

1. I novizi vengano introdotti alla teologia della vita religiosa, specialmente la teologia della Regola, la storia e la spiritualità dell'Ordine basata in particolare sugli scritti di san Francesco, imparando al tempo stesso praticamente la vita evangelica nella comunione fraterna e nella partecipazione all'attività dei frati.
2. I novizi si conformino alla vita di Gesù Cristo per mezzo della lettura quotidiana e della meditazione della Sacra Scrittura e soprattutto del Santo Vangelo, in cui è radicata la nostra Regola.
3. I novizi vengano avviati al colloquio con Dio con il metodo della preghiera personale; a vivere in pienezza il Mistero Pasquale attraverso la celebrazione attiva della Liturgia, ed a partecipare con grande cura ai misteri della Chiesa, sotto la guida della B.V. Maria, Madre della Chiesa.
4. I novizi compiano gli esercizi di pietà raccomandati dalla sana tradizione dell'Ordine e conformi alle norme della sacra Liturgia, in modo da esserne rafforzati nello spirito di orazione.

ARTICOLO 100

§1 Secondo l'art. 154 §2 delle Costituzioni generali, gli Statuti particolari possono stabilire uno o più periodi di esperienza apostolica fuori della Casa di Noviziato, salva tuttavia la formazione specifica del Noviziato.

§2 Questa esperienza apostolica deve essere una vera attività formativa,³⁷⁸ organizzata in modo che non abbia inizio se non dopo i primi tre mesi di noviziato, affinché il novizio vi

³⁷⁴ Cf. CIC 647 §3.

³⁷⁵ Cf. CIC 651 §1.

³⁷⁶ Cf. CIC 650 §2; 651 §2.

³⁷⁷ Cf. CIC 652 §5.

³⁷⁸ Cf. CPO 81, 29.

rimanga per sei mesi continui e vi ritorni almeno un mese prima di emettere la professione temporanea.

ARTICOLO 101

§1 Il Noviziato viene interrotto, cosicché debba essere nuovamente incominciato e compiuto, se il novizio rimane assente dalla Casa di Noviziato più di tre mesi sia continui sia discontinui, eccettuato il caso di assenza che avviene in vista dell'esperienza apostolica; così pure se, dimesso dal Ministro, avrà lasciato la Casa, o se avrà abbandonato la Casa senza la sua licenza, per non ritornare.³⁷⁹

§2 Terminato il tempo del Noviziato, se rimane qualche dubbio circa l'idoneità del novizio, il Ministro provinciale, udito il parere del suo Definitorio, può prolungare il tempo del Noviziato, ma non oltre sei mesi.³⁸⁰

§3 Il novizio può liberamente lasciare l'Ordine, e il Ministro provinciale lo può dimettere, dopo aver ascoltato il Maestro.³⁸¹

ARTICOLO 102

Compiuto il Noviziato, se ritenuto idoneo, il novizio sia ammesso alla prima professione temporanea, da rinnovarsi annualmente, se non è stabilito diversamente negli Statuti particolari.

ARTICOLO 103

§1 Spetta al Ministro provinciale o al Custode della Custodia autonoma, osservato l'art. 156 §2 delle Costituzioni generali ed ascoltati il Maestro e il *Coetus formatorum* della Casa di Noviziato, ammettere il novizio alla prima professione e ricevere la stessa.

§2 Spetta allo stesso Ministro e al Custode, a norma degli Statuti particolari, ammettere e ricevere la rinnovazione della professione temporanea.³⁸²

§3 Il Custode di una Custodia dipendente ha bisogno della delega del suo Ministro.

ARTICOLO 104

§1 Il tempo della professione temporanea sia stabilito dagli Statuti particolari, ma non sia né inferiore ad un triennio né superiore ad un sessennio, salvo il prescritto del §3 di questo articolo.³⁸³

§2 Il Ministro provinciale o il Custode della Custodia autonoma, a cui compete ammettere il frate alla professione, per giusta causa può permettere che la professione solenne sia anticipata, ma non oltre tre mesi.³⁸⁴

§3 Lo stesso Ministro o il Custode della Custodia autonoma, udito il parere del Definitorio o del Consiglio, in casi speciali e secondo le norme degli Statuti particolari, può prorogare il tempo della professione temporanea, ma in modo che il tempo complessivo non superi i nove anni.³⁸⁵

ARTICOLO 105

§1 Il periodo della professione temporanea deve essere trascorso nella Casa di formazione o, secondo gli Statuti particolari, in un'altra Casa dell'Ordine, ma sempre sotto la direzione di un frate idoneo, che funga da Maestro.

§2 Spetta al Maestro dei frati di professione temporanea, con la collaborazione del *Coetus formatorum*, regolare tutta l'azione della formazione a norma delle Costituzioni generali, di questi Statuti e degli Statuti particolari e peculiari.

³⁷⁹ Cf. CIC 649 §1.

³⁸⁰ Cf. CIC 653 §2.

³⁸¹ Cf. CIC 653 §1.

³⁸² Cf. CIC 656.

³⁸³ Cf. CIC 655.

³⁸⁴ Cf. CIC 657 §3.

³⁸⁵ Cf. CIC 657 §2.

ARTICOLO 106

§1 Tutti i frati, durante il tempo della professione temporanea, devono perseguire una integrale formazione specificamente francescana, allo scopo di attuare più pienamente la vita propria dell'Ordine e di compiere in maniera più confacente la sua missione.

§2 Affinché sia realizzata tale formazione francescana, come pure quella teologica ed umanistica, le singole Province oppure più Province insieme abbiano un programma proprio e comune per tutti i frati, tenuto conto delle direttive della *Ratio Formationis* e della *Ratio Studiorum*.

ARTICOLO 107

§1 La relazione sulla idoneità dei frati di professione temporanea, sottoscritta dal Maestro e dal *Coetus formatorum*, sia trasmessa almeno una volta all'anno al Ministro provinciale o al Custode della Custodia autonoma.

§2 Alla professione solenne sia premessa, almeno per un mese continuo, una preparazione spirituale francescana, che i candidati debbono compiere in sacro raccoglimento e in preghiera, riflettendo e meditando sull'importanza di questo atto decisivo e speciale con cui il religioso si consacra per sempre a Dio.

§3 Spetta al Ministro provinciale o al Custode della Custodia autonoma, ammettere i frati alla professione solenne e riceverla, osservato l'art. 159 §2 delle Costituzioni generali, udito il parere del Maestro, del *Coetus formatorum*, dei frati professi solenni della Casa in cui il candidato ha trascorso l'ultimo anno e altri frati, a norma degli Statuti particolari; mentre il Custode della Custodia dipendente ha bisogno della delega del Ministro generale o provinciale.

ARTICOLO 108

Nel giudicare l'idoneità dei candidati all'Ordine, oltre a quanto è prescritto dal diritto universale per la validità, si deve porre attenzione anche alla loro necessaria maturità umana e disponibilità al lavoro: cose che nella selezione richiedono un'adeguata severità di giudizio.³⁸⁶

TITOLO VI

Formazione ai ministeri e agli ordini sacri

ARTICOLO 109

§1 Ogni Provincia o più Province insieme, se sembra opportuno, abbiano un loro Centro di studi per la formazione dei frati che aspirano ai ministeri e agli ordini sacri, retto da propri Statuti, a norma del diritto.

§2 L'erezione e la soppressione del Centro di studi, consultato il Ministro generale, spettano al Ministro provinciale o ai Ministri provinciali, con il consenso del proprio Definitorio.

ARTICOLO 110

§1 Gli studi in tutto l'Ordine sono regolati da una propria *Ratio Studiorum*, approvata dal Ministro generale con il consenso del Definitorio.

§2 La *Ratio Studiorum* di ciascuna Provincia o di più Province, con cui è regolata la formazione dei frati che aspirano ai ministeri e agli ordini sacri, sia elaborata in conformità alle prescrizioni del diritto universale, della Conferenza episcopale, alle leggi e direttive dell'Ordine.³⁸⁷

§3 Questa *Ratio Studiorum* sia approvata dal Ministro provinciale o, se si tratta di più Province, dai rispettivi Ministri, con il consenso del Definitorio, e sia comunicata al Ministro generale.

ARTICOLO 111

Quando i frati sono preparati ai ministeri e agli ordini sacri in Istituti non appartenenti all'Ordine o in Istituzioni confederate che non si trovano sotto il governo diretto della

³⁸⁶ Cf. CIC 658.

³⁸⁷ Cf. CIC 659.

Provincia, il Ministro provinciale deve provvedere affinché la formazione dei frati si compia tenute presenti anche la *Ratio Studiorum* dell'Ordine e quella della Provincia.

ARTICOLO 112

§1 Spetta al Ministro provinciale per la sua Provincia, sentito il Maestro e, se c'è, il *Coetus formatorum*, ammettere i frati ai ministeri istituiti e conferirli loro.

§2 Il Ministro provinciale può ammettere un frate agli ordini sacri³⁸⁸, sentiti i frati professi solenni della Casa e altri che hanno la cura e la responsabilità della sua formazione, ed avuto il voto consultivo del Definitorio, se il religioso è ritenuto idoneo e se tale ministero risulta utile alla Chiesa e all'Ordine (cfr. can. 1025 §2).

§3 Soltanto per una causa canonica, anche occulta, il Ministro provinciale competente può interdire l'accesso al presbiterato ai diaconi ad esso destinati (cf. can. 1030).

§4 Spetta al Ministro provinciale dichiarare le irregolarità e gli impedimenti per la ricezione o l'esercizio del sacramento dell'Ordine, a meno che la loro causa sia occulta, e dispensare nei casi non riservati alla Sede Apostolica.

TITOLO VII

Formazione ad altri servizi e compiti

ARTICOLO 113

§1 I frati che si preparano e sono designati a qualche servizio o compito, devono acquistare la formazione professionale, tecnica e scientifica, secondo la loro capacità.

§2 Questa formazione deve essere tale da poter servire utilmente alla vita di fraternità, alla missione della Chiesa e alle necessità degli uomini.

TITOLO VIII

Promozione degli studi nell'Ordine

ARTICOLO 114

§1 I Ministri promuovano diligentemente gli studi accademici ed abbiano a cuore l'adeguata preparazione di periti e docenti negli Istituti dell'Ordine o in altri, secondo le necessità delle Province e di tutto l'Ordine.

§2 I Ministri promuovano l'attività intellettuale, attraverso Istituti di studio e congressi, sia nelle Province che nelle Conferenze.

ARTICOLO 115

I Ministri procurino che i Centri di studio, di ricerca e di edizioni critiche siano organizzati come richiedono i nostri tempi e tenendo conto delle esigenze dell'Ordine e delle Province.

ARTICOLO 116

§1 Tra i Centri di studio dell'Ordine tiene il primo posto la Pontificia Università *Antonianum*, di cui è Gran Cancelliere e Moderatore il Ministro generale.

§2 La Pontificia Università *Antonianum*, in quanto sede di studi ad alto livello scientifico, con caratteristica francescana prioritaria, basata sull'internazionalità e sulla collaborazione interfrancescana, si propone come proprie queste finalità, e cioè:

1. di essere centro di ricerca e di studio francescano;
2. di essere la sede per la preparazione di docenti e di formatori di tutto l'Ordine;
3. di porre le proprie ricerche scientifiche a utilità e servizio dei vari Istituti dell'Ordine;
4. di essere di aiuto all'Ordine nel creare unità di pensiero e di spirito.³⁸⁹

³⁸⁸ Cf. *CIC* 1025; 1029; 1051.

³⁸⁹ Cf. *CPO* 81, 80-86.

ARTICOLO 117

I Ministri provinciali devono dare la propria cooperazione al Ministro generale, per il conseguimento delle finalità della Pontificia Università *Antonianum*, provvedendo professori, studenti e mezzi.

ARTICOLO 118

I frati del nostro Ordine al servizio della Pontificia Università *Antonianum* devono prestare la loro opera in spirito di collaborazione e di obbedienza al Ministro generale, a norma degli Statuti peculiari e delle decisioni dell'Ordine.

CAPITOLO VII

«I FRATI SIANO TENUTI AD OBBEDIRE A FRATE FRANCESCO E AI SUOI SUCCESSORI» (Rb 1,3)

*Costituzione e Governo dell'Ordine
e Amministrazione dei beni*

PARTE I COSTITUZIONE DELL'ORDINE E GOVERNO IN GENERE

TITOLO I **Costituzione dell'Ordine**

ARTICOLO 119

§1 Nell'Ordine, oltre alle Province, che sono le Entità fondamentali per la sua vita e missione (cfr. CCGG art. 169 §1), ci sono anche altre Entità denominate Custodie, che possono essere autonome o dipendenti, Federazioni e Fondazioni.

§2 Tutti e singoli i frati favoriscano ed incrementino, con mezzi e iniziative adeguate, la collaborazione tra le Entità.

ARTICOLO 120

§1 Prima che venga eretta una nuova Provincia al Definitorio generale deve risultare che vi sia la possibilità di condurre la vita e la missione dell'Ordine, con i requisiti necessari per la formazione, il governo, la collaborazione e il sostentamento economico, osservate le leggi da osservare.

§2 Non venga eretta una nuova Provincia dell'Ordine se, consultate le persone interessate, a costituirla non vi siano almeno 40 frati professi solenni e 6 Guardianati, con la fondata speranza dell'incremento dell'Ordine.

§3 Nella verifica dei predetti requisiti nonché di ogni altro elemento utile alla definizione dello stato effettivo delle varie Entità dell'Ordine, si dia importanza alla Visita canonica accuratamente condotta.

ARTICOLO 121

§1 Se i frati di una o più Province dimorano in una regione dove, a giudizio del Definitorio generale, c'è un congruo numero di frati con fondata speranza di un futuro incremento dell'Ordine, su consiglio dei Ministri della Conferenza di detta regione, e consultati i frati, i Ministri provinciali interessati, di loro spontanea iniziativa o su istanza del Ministro generale, stipulino una convenzione; dopo di che, si può procedere all'erezione di una nuova Provincia, o, se il caso lo richiede, di una Custodia autonoma o dipendente, osservando le leggi da osservare.

§2 Per erigere una Custodia autonoma, se particolari circostanze non consigliano diversamente, e consultate le persone interessate, si richiedono almeno 25 frati professi solenni e 4 Guardianati, nonché la fondata speranza di un incremento dell'Ordine.

§3 Per ragioni e situazioni particolari, il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può erigere una Custodia dipendente da se stesso o da qualche Provincia, purché per la sua fondazione vi siano almeno 15 frati professi solenni e 3 Guardianati.

ARTICOLO 122

La Custodia autonoma, se non è indicato altro espressamente, viene equiparata alla Provincia, e ciò che è stabilito nelle Costituzioni generali ed in questi Statuti circa le Province e il loro governo viene applicato alla Custodia autonoma e al suo governo.

ARTICOLO 123

Quando frati provenienti da diverse Province prestano la loro opera in qualche regione dove non è ancora possibile istituire una nuova Provincia o Custodia, i rispettivi Ministri, di loro iniziativa o su istanza del Ministro generale, consultati i frati interessati, si consiglino tra di loro per chiedere al Ministro generale la costituzione di una Federazione, la quale per sua natura è un'Entità transitoria orientata verso la futura erezione di una Provincia o Custodia. Struttura ed amministrazione della Federazione si reggono secondo propri Statuti, formulati da coloro che ne sono interessati ed approvati dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

ARTICOLO 124

§1 Quando viene eretta una nuova Provincia o Custodia autonoma, il Ministro provinciale, il Vicario provinciale e i Definitori della Provincia nonché, rispettivamente, il Custode, il Vicario e i Consiglieri della Custodia autonoma, per la prima volta vengono eletti per un triennio dal Definitorio generale, previo voto consultivo dei frati professi solenni della Provincia o della Custodia.

§2 Il Ministro provinciale ed il Vicario provinciale, eletti secondo il paragrafo primo, possono essere rieletti rispettivamente per un sessennio e per un altro triennio, il Custode ed il Vicario custodiale nonché i Definitori provinciali o i Consiglieri di una Custodia per un massimo di tre trienni complessivi.

§3 Se però si tratta dell'erezione in Provincia di una Custodia autonoma, il Ministro, il Vicario e i Definitori sono eletti regolarmente in Capitolo.

§4 Quando viene eretta una nuova Provincia o Custodia autonoma, se si ritiene necessario che, per organizzare e favorire la loro vita, siano emanate a norma dell'art. 3 §3 di questi Statuti delle norme transitorie, le medesime vengono approvate dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

ARTICOLO 125

Le Entità nell'Ordine, sia che si tratti di una Provincia, di una Custodia autonoma, di una Custodia dipendente, di una Federazione o di una Fondazione, devono iniziare il processo di soppressione in presenza delle seguenti circostanze: il numero esiguo dei frati, l'età avanzata della maggior parte dei membri, la reale incapacità di governo e formativa, la mancanza di candidati da parecchi anni, la mancanza della necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma nella fedeltà dinamica, dell'evangelizzazione e della sostenibilità economica.

ARTICOLO 126

§1 Durante la Visita canonica, spetta al Visitatore generale verificare se nella Provincia o Custodia autonoma siano realmente presenti tutti quegli elementi richiesti per poter adeguatamente condurre la vita e la missione dell'Ordine (cfr. SSGG artt. 120 e 121 §2), la qual cosa, infatti, viene considerata una delle sue principali incombenze.

§2 Conclusa la Visita, il Visitatore generale deve sottomettere al Ministro generale un'accurata relazione sullo stato dell'Entità, specialmente in riferimento ai suddetti requisiti.

§3 Qualora la relazione del Visitatore generale non stimasse sufficiente la sussistenza dei predetti requisiti nella Provincia o Custodia autonoma, il Ministro generale, accertata col Definitorio generale la fondatezza della situazione descritta e col consenso del medesimo, stabilirà con decreto che il governo della Provincia o della Custodia autonoma interessata – premesse le opportune consultazioni e informata la rispettiva Conferenza dei Ministri provinciali - è tenuto ad approntare, entro il triennio seguente la Visita, una proposta di soluzione da sottoporre all'approvazione del Governo generale circa il tipo di Entità che intendono costituire.

§4 Trascorso inutilmente il triennio, spetterà al Ministro generale, uditi per quanto possibile i frati della Provincia o Custodia autonoma interessata e col consenso del suo Definitorio, di provvedere.

ARTICOLO 127

Per motivi e circostanze particolari il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può erigere una Casa o Entità, una Fondazione o una Custodia dipendente, anche nel territorio di una Provincia o Custodia, uditi il Presidente della Conferenza, i Ministri provinciali e i Custodi locali, nonché i frati coinvolti. Tale Casa, Fondazione o Custodia dipenderà dallo stesso Ministro generale, o da una o più Province o Custodie autonome e sarà retta da norme proprie emanate dalla competente autorità. Nel caso di dipendenza da più Province e Custodie autonome si stabiliscano accuratamente le competenze dei singoli Ministri e Custodi riguardo all'entità dipendente a norma di SSGG 129.

ARTICOLO 128

§1 Qualora la presenza dei frati di una Provincia in un determinato territorio richieda una certa autonomia di vita ed unità di missione, e non vi siano le condizioni per costituirsi in Custodia, il Ministro generale con il consenso del Definitorio, di propria iniziativa o su richiesta del Ministro provinciale con il consenso del Definitorio della rispettiva Provincia, può erigere una Fondazione, alla quale deve anche dare norme o Statuti propri.

§2 Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può erigere una Fondazione da lui dipendente.

§3 I frati ammessi al noviziato e alla professione in una Fondazione dipendente dal Ministro generale siano ascritti a detta Fondazione.

§4 Ogni Fondazione deve avere i propri Statuti a norma dell'articolo 3 §3 degli SSGG.

ARTICOLO 129

§1 Per erigere una Custodia o una Fondazione dipendente da una Provincia, nel territorio di un'altra Entità dell'Ordine, sia richiesto anche il voto del Consiglio di questa Entità, prima che venga emanato il decreto di erezione; e se si tratta di erezione nel territorio di più Entità, lo stesso sia richiesto dai Consigli di tutte le Entità.

§2 Per l'erezione di una Casa nel territorio di un'altra Entità, udita la rispettiva Conferenza dei Ministri provinciali, si richiede il consenso sia del Definitorio generale, sia del Definitorio della Provincia o delle Province interessate, e una convenzione previa circa la collaborazione tra le parti.

ARTICOLO 130

Riguardo ad una Casa o ad altra Entità dipendente da più Province, o da qualsiasi Entità dell'Ordine, o della Famiglia francescana, oltre alle norme dell'art. 129 §2 da osservare rispetto all'erezione, devono essere formulati degli Statuti particolari circa il governo, la visita tanto generale che locale e le elezioni, da approvarsi dalle rispettive autorità competenti.

ARTICOLO 131

Spetta al Ministro generale con il consenso del Definitorio la soppressione di una Custodia, di una Federazione e di una Fondazione.

ARTICOLO 132

Quando è stabilito che il Superiore per porre un atto necessita del consenso di un collegio o di un gruppo di persone, lo stesso Superiore non ha diritto di dare il suffragio con gli altri, e non può dirimere la parità con un suo voto (cf. interpretazione autentica al can. 127 §1 del 14 maggio 1985, in: AAS 77 [1985], 771).

TITOLO II

Autorità nelle Case dell'Ordine

ARTICOLO 133

§1 Nelle Case immediatamente soggette al Ministro generale, oltre all'autorità suprema egli esercita, da solo o con il Definitorio, anche quella che dalle Costituzioni generali e dagli Statuti

è attribuita al Ministro provinciale, da solo o con il Definitorio, nelle Case della sua Provincia.³⁹⁰

§2 Il Guardiano di queste Case, eletto dal Definitorio generale e confermato dal Ministro generale, ha la stessa potestà degli altri Guardiani, purché non sia stato disposto diversamente.

TITOLO III

Conferimento, esercizio e decadenza degli uffici

ARTICOLO 134

§1 Per schede e voto segreto si devono eleggere: il Ministro e il Vicario generale, il Ministro e il Vicario provinciale, i Definitori generali e provinciali, i Custodi e i Consiglieri delle Custodie, il Custode e i Discreti di Terra Santa.

§2 Nelle elezioni per schede, se in questi Statuti o negli Statuti particolari non è disposto diversamente, si considerino debitamente eletti coloro che, presente la maggior parte di quanti devono essere convocati, nel primo o nel secondo scrutinio, abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

§3 Le schede possono essere firmate solo sulla busta esterna o su di una linguetta che si stacca dalla cedola. Ogni usanza contraria a questa norma è espressamente riprovata perché la firma sulle schede compromette la segretezza del voto (cf. can 172).

§4 Dopo due scrutini inefficaci, la votazione si faccia sopra i due candidati che nel secondo scrutinio ottennero il maggiore numero di voti, o se sono in più, sopra i due più anziani dalla professione e, a parità di professione, sopra i due più anziani d'età: in questo terzo scrutinio si considera eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; se dopo il terzo scrutinio rimane parità di voti, si ritenga eletto chi è più anziano secondo la prima professione e, a parità di professione, il più anziano di età.³⁹¹

ARTICOLO 135

§1 Per ballottaggio e voto segreto devono essere eletti: il Segretario generale, il Procuratore generale, il Segretario generale per l'Evangelizzazione, il Segretario generale per la Formazione e gli Studi, l'Economo generale, i Visitatori e i Delegati generali, i Guardiani e i Presidenti delle Fondazioni, e, se non è stabilito diversamente, i Presidenti delle Federazioni.

§2 Gli uffici di Segretario provinciale, Segretario provinciale per l'Evangelizzazione missionaria, Segretario provinciale per la Formazione e gli Studi, Economo provinciale, Maestri, Vicari, Economo e Discreti della Casa e tutti gli altri incarichi vengono conferiti per beneplacito orale o, a giudizio del Presidente, per ballottaggio, se negli Statuti particolari non sia stato disposto diversamente.

§3 Sono conferiti per nomina dal Ministro generale e rispettivamente dal Ministro provinciale, gli incarichi per il conferimento dei quali dagli Statuti particolari e peculiari è prescritta questa forma, previa opportuna consultazione.³⁹²

§4 Spetta al Definitorio provinciale o al Consiglio della Custodia autonoma eleggere agli uffici che il Congresso capitolare non avrà conferito entro tre mesi dalla conclusione del Capitolo provinciale o custodiale (cf. CCGG 217).

ARTICOLO 136

La incompatibilità di uffici, se non è stata stabilita né dal diritto universale né da quello proprio dell'Ordine, può essere dichiarata dall'autorità competente.

ARTICOLO 137

Tutti gli uffici e gli incarichi, anche quelli conferiti fuori Capitolo, cessano sempre al tempo del Capitolo, purché non sia stabilito espressamente il contrario, oppure il Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio, manifestato con voto segreto, in un caso particolare e per

³⁹⁰ Cf. CIC 596 §1.

³⁹¹ Cf. CIC 119 §1.

³⁹² Cf. CIC 625 §3.

causa grave, abbia chiesto ed ottenuto una proroga dal Ministro generale, con il solo consiglio del suo Definitorio.

ARTICOLO 138

§1 Le norme circa la vacanza dagli uffici non obbligano se non sia integralmente compiuto lo spazio di tempo prescritto, ossia da Capitolo a Capitolo.

§2 Nel conferimento degli uffici, se è prescritto un tempo di vacanza, si richiede che il periodo di vacanza stabilito sia completo, cioè da Capitolo a Capitolo.

§3 Se negli Statuti particolari non è stabilito diversamente, nel passaggio da un ufficio inferiore ad uno superiore, e così pure nel passaggio da uno superiore ad uno inferiore, non è prescritto alcun intervallo di tempo.

§4 Il conferimento di un ufficio, senza l'osservanza della vacanza richiesta, è invalido, a meno che non venga concessa una legittima dispensa.

§5 Il Ministro generale, con il consenso del Definitorio, per giusta causa, può dispensare dall'integrità della vacanza, purché non si tratti degli uffici di cui nell'art. 134 §1 di questi Statuti.

ARTICOLO 139

§1 Il Presidente del Capitolo, ascoltati i vocali, può accettare la rinuncia ad un ufficio conferito in Capitolo e presentata durante lo stesso.

§2 La rinuncia del Ministro generale fatta fuori Capitolo non ha effetto se non viene presentata alla Santa Sede e da questa non sia accettata.

§3 Il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio può accettare la rinuncia fatta fuori Capitolo dal Vicario generale, da un Definitore generale e dal Ministro provinciale. Ciò vale anche per la rinuncia dagli uffici il cui conferimento è regolato dall'art. 189 di questi Statuti. Inoltre, se il Ministro provinciale rinuncia al proprio ufficio durante il Capitolo da lui stesso presieduto, la rinuncia può essere accolta dal Capitolo sotto la presidenza del Vicario.

§4 La rinuncia agli altri uffici che siano stati conferiti con elezione per schede o per ballottaggio, è soggetta all'accettazione del rispettivo Ministro, con il consenso del suo Definitorio.

§5 Il Ministro generale o il rispettivo Ministro provinciale può accettare la rinuncia agli uffici che furono conferiti per beneplacito o per nomina.

ARTICOLO 140

§1 Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio manifestato con voto segreto, per gravissima causa può decretare la rimozione dall'ufficio sia del Ministro provinciale sia di tutto il Governo della Provincia, osservando quanto prescritto dal diritto.

§2 I rispettivi Ministri, con il consenso del Definitorio, espresso con voti segreti, per grave causa possono decretare la rimozione dagli altri uffici conferiti mediante elezione, sia per schede sia per ballottaggio, osservate le prescrizioni del diritto.

§3 Contro il decreto di rimozione, emesso nei casi di cui ai §§1-2 di questo articolo, è ammesso il ricorso in sospensivo al Ministro generale, e rispettivamente alla Santa Sede. Il ricorso gerarchico, se interposto, deve essere presentato al Ministro dal quale è stato emanato il decreto di rimozione, entro i quindici giorni utili, da computarsi dalla intimazione del decreto. Trascorso inutilmente questo termine, l'ufficio resta vacante di diritto.³⁹³

§4 Il rispettivo Ministro, con il consenso del suo Definitorio, può decretare la rimozione da un ufficio conferito per beneplacito. Il rispettivo Ministro può decretare la rimozione da un incarico conferito per nomina.

³⁹³ Cf. CIC 1737 §2.

PARTE II
GOVERNO GENERALE DELL'ORDINE

TITOLO IV
Capitolo generale

ARTICOLO 141

§1 La convocazione del Capitolo generale venga fatta dal Ministro generale almeno sei mesi prima della sua celebrazione, con una lettera all'Ordine, con cui sono convocati i vocali e sono indicati il giorno dell'inizio e gli argomenti principali.

§2 Il modo di procedere del Capitolo generale è stabilito nel Regolamento proprio.

ARTICOLO 142

§1 I testi, o almeno il sommario, delle cose di maggiore importanza da trattarsi nel Capitolo generale vengano comunicati per tempo dai Ministri provinciali a tutti i frati.

§2 Tutti i frati possono far pervenire al Capitolo generale, per mezzo del Ministro provinciale o del Custode, oppure direttamente, le proprie opinioni o le proposte che interessino il bene dell'Ordine. Per essere discusse in Capitolo queste questioni devono avere l'approvazione del Capitolo, a norma del Regolamento proprio.

ARTICOLO 143

§1 L'ultimo ex Ministro generale deve essere invitato al Capitolo come legittimo vocale, ma non è obbligato ad intervenire.

§2 Oltre ai vocali di cui all'art. 192 delle Costituzioni generali, devono essere convocati al Capitolo generale, quali legittimi vocali:

1. il Segretario generale per le Missioni e l'Evangelizzazione, il Segretario generale per la Formazione e gli Studi, nonché il Procuratore generale e l'Economo generale;
2. i Custodi delle Custodie autonome e di quelle che dipendono dal Ministro generale;
3. i Presidenti delle Federazioni.

§3 Ogni Conferenza dei Ministri provinciali deve eleggere, a norma degli Statuti della stessa Conferenza, un frate laico professo solenne tra i fratelli che dimorano nel territorio, quale legittimo vocale nel Capitolo generale.

§4 Oltre al Ministro provinciale, le Province con più di 300 frati di voti solenni possono eleggere un altro membro del Capitolo generale; le Province con più di 500 ne possono eleggere due in più.

§5 L'Animatore generale per le Missioni; l'Assistente generale dell'OFS/GIFRA; il Direttore dell'Ufficio generale di GPIC possono essere invitati al Capitolo generale.

§6 Nel caso che i vocali di cui nei §§ 3 e 4 di questo articolo, non possano essere presenti, si eleggano i sostituti.

§7 Il Capitolo può servirsi dell'opera di esperti, la cui partecipazione sia accuratamente precisata nel Regolamento del Capitolo.

TITOLO V
Consiglio plenario dell'Ordine

ARTICOLO 144

Il Consiglio plenario dell'Ordine sia convocato dal Ministro generale dove e quando sarà stato stabilito dal Capitolo generale, oppure quando sembrerà opportuno allo stesso Ministro con il consenso del suo Definitorio, e, inoltre, tutte le volte che la maggior parte delle Conferenze lo avrà richiesto.

ARTICOLO 145

§1 I Consiglieri al Consiglio plenario dell'Ordine vengono eletti dalle Conferenze dei Ministri provinciali, in modo che da ogni Conferenza siano presenti due Consiglieri.

§2 Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può designare altri Consiglieri per il Consiglio plenario, purché i Consiglieri designati non superino la metà del numero delle Conferenze dei Ministri provinciali.

§3 Come Consiglieri possono essere eletti frati che siano o non siano Ministri. L'elezione dei Consiglieri viene fatta dalle Conferenze, come risulta loro più opportuno, tuttavia in modo che i Consiglieri siano stati eletti almeno tre mesi prima della celebrazione del Consiglio plenario. I nomi dei Consiglieri eletti e dei loro sostituti vengano comunicati per tempo al Ministro generale.

ARTICOLO 146

§1 Il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio compila l'elenco delle questioni da trattarsi nel Consiglio plenario e procurerà che entro sei mesi esso venga trasmesso ai membri delle Conferenze dei Ministri provinciali, cosicché si scambino le loro idee sulle questioni proposte.

§2 Ciascun frate ha il diritto di proporre in tempo utile al Ministro generale argomenti da trattarsi nel Consiglio plenario; così pure ogni membro ha facoltà di presentare questioni da discutere nella stessa assemblea, se le avrà approvate un terzo del Consiglio.

TITOLO VI

Incontro dei Presidenti delle Conferenze con il Ministro e il Definitorio generale

ARTICOLO 147

§1 Per trattare con voto consultivo degli affari, delle questioni e cose di maggiore importanza per l'Ordine, almeno una volta ogni due anni, si convochi la Riunione dei Presidenti delle Conferenze, sia di tutti sia di qualche territorio.

§2 La convocazione e la presidenza della Riunione spetta al Ministro generale, che ne curerà la preparazione insieme al Definitorio generale.

TITOLO VII

Vicario generale

ARTICOLO 148

§1 Il Vicario generale, che gode nell'Ordine della potestà vicaria ordinaria e va sotto il nome di Ordinario,³⁹⁴ regge l'Ordine quando è assente o impedito il Ministro generale.

§2 Quando il Ministro generale è presente, il Vicario generale esercita la sua autorità a norma degli Statuti speciali del Definitorio generale,³⁹⁵ e può compiere atti amministrativi singolari: decreti, precetti e rescritti.³⁹⁶ Il Ministro generale può conferirgli anche altre facoltà.

§3 Il Vicario generale deve comunicare al Ministro generale le cose principali da compiere e compiute, e non deve mai agire contro la sua volontà e il suo pensiero.³⁹⁷

TITOLO VIII

Definitori generali

ARTICOLO 149

§1 Il numero e le modalità di elezione dei Definitori generali sono determinati dal Capitolo generale.

§2 Ogni Definitore generale sia eletto tenendo conto della sua preparazione e delle sue qualità, in rapporto all'animazione della vita e della missione dell'Ordine; nonché della sua abilità nel rapporto internazionale, nel lavoro in comune e nella molteplice conoscenza delle lingue e delle culture.

³⁹⁴ Cf. CIC 134 §1, 620.

³⁹⁵ Cf. CCGG 205.

³⁹⁶ Cf. CIC 35, 48-49, 59.

³⁹⁷ Cf. CCGG 200 §1.

§3 Nelle elezioni dei Definitori generali bisogna tener conto delle regioni e delle lingue, giacché il Definitorio generale dell'Ordine, in quanto è possibile, deve esprimere la sua diversità etnica, culturale e geografica.

ARTICOLO 150

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 202-205 delle Costituzioni generali, è compito dei Definitori generali, eletti per tutto l'Ordine, anzitutto dare consiglio al Ministro generale in ciò che è pertinente alla vita e alla missione dell'Ordine; eseguire compiti particolari affidati loro dallo stesso Ministro generale ed animare la vita evangelica fra le Entità e nelle regioni dell'Ordine.

TITOLO IX Uffici della Curia generale

ARTICOLO 151

§1 Nella Curia generale, oltre alla Segreteria generale per gli affari generali dell'Ordine, ci siano:

- la Procura generale per le relazioni con la Santa Sede;
- il Segretariato generale per le Missioni e l'Evangelizzazione;
- il Segretariato generale per la Formazione e gli Studi;
- la Postulazione generale per le cause di beatificazione e canonizzazione;
- l'Economato generale;
- l'Ufficio "Giustizia, Pace e Integrità del Creato";
- l'Ufficio per le Monache e gli Istituti francescani;
- l'Ufficio per l'Ordine Franciscano Secolare e la Gioventù francescana;
- il Protocollo e l'Archivio generale;
- l'Ufficio per le comunicazioni;
- l'Ufficio per lo Sviluppo;
- l'Ufficio per la Tutela dei Minori e degli Adulti Vulnerabili.

§2 Oltre agli uffici enumerati nel precedente paragrafo, ne possono essere istituiti altri dal Definitorio generale.

ARTICOLO 152

Il Segretario generale, il Procuratore generale, il Segretario generale per le Missioni e l'Evangelizzazione e il Segretario generale per la Formazione e gli Studi sono eletti per un sessennio dal Ministro generale con il suo Definitorio. Tutti gli altri Officiali, se non è prescritto diversamente in questi Statuti, sono nominati dal Ministro generale e *ad nutum* del medesimo.

ARTICOLO 153

§1 Il Segretario generale ha il compito di coordinare regolarmente, anche per gli altri uffici, tutti i lavori che si fanno nella Curia generale.

§2 Il Segretario generale è presente alle sessioni del Definitorio generale, ma senza avere voce deliberativa. Stende il verbale degli atti del Definitorio, custodisce il sigillo dell'Ordine e, sotto l'autorità del Ministro generale, coordina tutto ciò che riguarda gli affari amministrativi che devono essere trattati. Inoltre, deve provvedere che gli atti della Curia siano redatti e custoditi in archivio.

ARTICOLO 154

§1 Il Segretario per le Missioni e l'Evangelizzazione assiste nel coordinamento ed animazione delle iniziative di evangelizzazione missionaria e della cura pastorale di tutto l'Ordine.

§2 È anche suo compito prestare aiuto ai Segretari provinciali e interprovinciali per l'Evangelizzazione missionaria nella loro opera di animazione dei frati e dei fedeli.

ARTICOLO 155

§1 Il Segretario per la Formazione e gli Studi assiste nel promuovere le ricerche sui principi della formazione sia iniziale che permanente, e nella loro applicazione a norma del diritto universale e proprio.

§2 Il Segretario per la Formazione e gli Studi, visiti, su incarico del Ministro generale, i Centri di ricerca dell'Ordine e le Case di formazione, e promuova relazioni sia reciproche sia con la Curia generale.

ARTICOLO 156

§1 Può essere eletto Procuratore generale un membro del Definitorio generale oppure un altro frate.

§2 Spetta al Procuratore generale trattare e concludere sollecitamente, a nome del Ministro generale, tutte le pratiche dell'Ordine da svolgersi presso la Santa Sede, eccettuate quelle riguardanti le cause di beatificazione e di canonizzazione.

§3 Assente o impedito il Procuratore generale, il Segretario della Procura tratti le pratiche rispettive, sotto la direzione del Ministro generale.

§4 Gli altri frati non osino in alcun modo trattare o concludere presso la Sede Apostolica, scavalcando il Procuratore generale, questioni di sua competenza.

ARTICOLO 157

Spetta al Postulatore generale dell'Ordine nominare i Vice-Postulatori provinciali presentati dai rispettivi Ministri provinciali sentito il loro Definitorio.

ARTICOLO 158

§1 L'Economo generale ha il compito di amministrare i beni e i contributi che, ad utilità di tutto l'Ordine, sono destinati alle spese degli uffici della Curia generale e delle Case dipendenti dal Ministro generale, al sostegno delle necessità delle Province e delle Custodie indigenti e alle iniziative del Definitorio generale.

§2 Con l'Economo e l'Economo generale collabora il Consiglio per gli Affari economici, i cui membri sono nominati dal Ministro generale con il consiglio del suo Definitorio.³⁹⁸

§3 Per gli affari riguardanti i beni temporali che a norma del diritto civile richiedono il suo ufficio, vi è, distinto dall'Economo generale, il Rappresentante legale, nominato dal Ministro generale con il consiglio del suo Definitorio.

ARTICOLO 159

L'Economo generale, che presiede il Consiglio per gli Affari economici, si prende cura della corretta amministrazione dei beni temporali dell'Ordine, a norma del diritto universale e proprio; inoltre, ogni anno presenta al Definitorio generale il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite per l'anno seguente e, dopo l'approvazione, ne cura l'esecuzione; e, sempre al Definitorio, ogni anno presenta il rendiconto delle entrate e delle uscite dell'anno precedente.³⁹⁹

ARTICOLO 160

§1 Entro i primi sei mesi del mandato, il Definitorio generale istituisca una Commissione Internazionale per gli Affari Economici, composta da esperti proposti dalle Conferenze dei Ministri provinciali.

§2 Ogni anno una revisione finanziaria verrà condotta da un'agenzia competente esterna la quale presenterà i suoi risultati in primo luogo alla Commissione internazionale per gli Affari Economici per lo studio e poi al Definitorio generale insieme ai commenti e alle osservazioni della Commissione.

§3 Quando il Definitorio generale avrà studiato e approvato la relazione dell'agenzia esterna, l'Economo generale ha l'obbligo di integrare i suggerimenti e le proposte indicati dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

³⁹⁸ Cf. CIC 1280.

³⁹⁹ Cf. CIC 1287 §1.

ARTICOLO 161

Gli uffici della Curia generale enumerati nell'art. 151 §1 di questi Statuti e gli altri eventualmente istituiti, sono retti da Statuti speciali approvati dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

TITOLO X **Visitatori e Delegati generali**

ARTICOLO 162

Il Visitatore e il Delegato generale non interferiscano nel governo ordinario delle Province, a meno che in qualche caso particolare il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, espresso con voto segreto, abbia stabilito diversamente.

ARTICOLO 163

È compito del Delegato informare di volta in volta il Ministro generale delle cose di maggior importanza, e di presentargli una relazione di quanto è stato fatto ed è accaduto nell'esercizio del suo ufficio.

ARTICOLO 164

Negli Statuti speciali, approvati dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, sia stabilito tutto ciò che riguarda il Visitatore e il Delegato generale.

PARTE III **GOVERNO DELLE PROVINCE**

TITOLO XI **Capitolo provinciale**

ARTICOLO 165

Il Capitolo è una istituzione della massima importanza per regolare la vita e la missione dei frati in una Provincia o Custodia. Gli Statuti particolari determinino il modo o la forma di partecipazione dei frati al Capitolo, tuttavia a patto che siano osservate le norme del diritto canonico, delle Costituzioni e degli Statuti generali, riguardo ai requisiti per la validità delle elezioni e delle decisioni.

ARTICOLO 166

§1 Il Capitolo provinciale ordinario deve essere celebrato ogni tre anni. Tuttavia, il Presidente del Capitolo, per giusta causa e ascoltato il Definitorio, può differirlo o anticiparlo di tre mesi sulla scadenza triennale. Per differire o anticipare il Capitolo provinciale per più di tre mesi, si richiede anche il permesso del Ministro generale.

§2 Presidente del Capitolo in cui si elegge il Ministro provinciale è il Ministro generale o il suo Delegato. Negli altri Capitoli presiede il Ministro provinciale, se non è presente il Ministro generale o un suo Delegato. Il Definitorio provinciale, con votazione segreta, può chiedere al Ministro generale la nomina di un Delegato.

§3 Qualora accada che il Ministro provinciale venga a mancare nel corso del Capitolo da lui presieduto, sia perché è stata accettata la sua rinuncia, sia per altra causa, prende il suo posto il Vicario provinciale o, mancando questi, il Definitore più anziano di prima professione, e, a parità di professione, il più anziano di età fino all'elezione del nuovo Ministro provinciale, che viene eletto da tutti i vocali del Capitolo. Questi resta in carica fino al prossimo Capitolo della Provincia.

ARTICOLO 167

§1 Le cose di maggiore importanza da trattarsi in Capitolo provinciale vengano comunicate ai frati dal Ministro provinciale. Se qualche problema è giudicato degno di studio, dal Capitolo locale può essere proposto in tempo utile al Definitorio della Provincia.

§2 Anche i singoli frati possono far pervenire al Capitolo le proprie opinioni e proposte; le quali cose sono da accogliere e trattare a norma degli Statuti particolari e del Regolamento del Capitolo.

§3 Se negli Statuti particolari è previsto che il Capitolo provinciale o custodiale sia aperto alla partecipazione di tutti i frati della Provincia o Custodia, i frati desiderosi di partecipare devono iscriversi secondo la modalità fissata dagli Statuti particolari o dal Presidente del Capitolo. La partecipazione deve estendersi a tutta la durata del Capitolo.

ARTICOLO 168

§1 Se negli Statuti particolari non sia previsto che al Capitolo provinciale o custodiale partecipino tutti i frati della Provincia o Custodia, hanno voce attiva nelle elezioni, nonché voce deliberativa e consultiva nelle sessioni capitolari fino alla conclusione del Capitolo: il Presidente del Capitolo, il Ministro provinciale, il Vicario provinciale, i Definitori provinciali, l'ex Ministro provinciale a norma degli Statuti particolari, il Segretario della Provincia, i Custodi nelle Province che hanno Custodie, i Guardiani, i Deputati provinciali di cui nell'articolo seguente, ed altri specificati negli Statuti particolari.

§2 Gli Statuti particolari possono ridurre il numero dei Guardiani con diritto di voto in Capitolo.

§3 L'ex Ministro generale deve essere invitato ai Capitoli della propria Provincia quale legittimo vocale, ma non è obbligato ad intervenire.

§4 I vocali del Capitolo devono essere convocati dal Presidente e, salvo il prescritto del §3 di questo articolo, sono tenuti ad intervenire, se non siano legittimamente impediti; della loro assenza avvertano per tempo il Presidente, affinché possano essere convocati i sostituti, se è previsto dal diritto.

ARTICOLO 169

§1 Nell'elezione dei Deputati godono di voce attiva e passiva, se non ne siano stati privati, tutti i frati professi solenni della Provincia. Coloro che hanno voce in Capitolo per diritto, non hanno voce in questa elezione.

§2 Il numero dei Deputati è stabilito dagli Statuti particolari, ma in modo che non sia inferiore al numero degli altri vocali che devono partecipare al Capitolo.

§3 I frati che ricevettero un ufficio o l'obbedienza dal Ministro generale, nel Capitolo della propria Provincia godono di voce attiva e, soltanto con il permesso dello stesso Ministro, anche di voce passiva.

ARTICOLO 170

§1 L'elezione del Ministro provinciale e del Vicario provinciale, se è scaduto il tempo del loro ufficio, e l'elezione dei Definitori della Provincia siano fatte nel Capitolo provinciale ordinario, ad eccezione dei casi di cui all'art. 124 §1 di questi Statuti e nel paragrafo seguente.

§2 Il Ministro generale, con il consenso del Definitorio espresso a voto segreto, se circostanze speciali e ragioni gravissime lo esigano, può avocare a sé e al Definitorio generale l'elezione del Ministro provinciale, o anche del Definitorio della Provincia, ed anche eleggere come Ministro un frate di altra Provincia. Se sarà stata riservata l'elezione del solo Ministro provinciale, il Vicario provinciale e i Definitori vengono eletti dal Capitolo.

ARTICOLO 171

Il Capitolo provinciale ordinario può stabilire, per valide ragioni, la celebrazione di un Capitolo provinciale straordinario, in cui si possono trattare le cose più importanti per la vita della Provincia, prendere delle decisioni, ma non si possono fare le elezioni di cui si tratta nell'art. 134 §1. La celebrazione di tale Capitolo si svolga come nel Capitolo provinciale ordinario, e sarà convocato dal Ministro provinciale che ne sarà anche il Presidente.

ARTICOLO 172

§1 Gli atti delle elezioni del Capitolo provinciale o del Capitolo della Custodia autonoma, redatti in forma autentica, siano inviati al più presto al Definitorio generale per la ratifica; parimenti gli Statuti particolari o le loro varianti, se ne furono fatte, per l'approvazione.

§2 Le questioni trattate nel Capitolo provinciale o custodiale e le decisioni prese siano comunicate senza indugio ai frati.

TITOLO XII Congresso capitolare

ARTICOLO 173

§1 Nel Congresso capitolare hanno diritto di voto, oltre al Ministro generale o al suo Delegato, se è presente: il Ministro provinciale, l'ex Ministro che ha lasciato l'ufficio nello stesso Capitolo, il Vicario provinciale e i Definitori provinciali.

§2 Qualora accada che il Presidente del Congresso capitolare, nominato a norma dell'art. 166 §2 di questi Statuti, sia impedito nell'esercizio del suo ufficio, la cosa venga deferita al Definitorio generale. Se, a giudizio del Congresso capitolare, il caso è urgente, assume la presidenza il Ministro provinciale.

ARTICOLO 174

Gli atti del Congresso capitolare siano trasmessi in forma autentica, cioè debitamente sottoscritti e muniti del sigillo della Provincia, al Definitorio generale per la ratifica. In essi devono essere indicati il tempo e il luogo delle elezioni, chi e quanti furono gli elettori, e quale sia il risultato degli scrutini.

ARTICOLO 175

Tutto quello che negli articoli precedenti è prescritto riguardo al Congresso capitolare, osservato ciò che deve osservarsi, ha valore anche per il Congresso del Consiglio custodiale della Custodia autonoma.

TITOLO XIII Consiglio plenario della Provincia

ARTICOLO 176

Se al Capitolo provinciale sarà piaciuto che il Consiglio plenario della Provincia sia istituito per il triennio immediato, dovrà essere istituito subito dopo ogni Capitolo, a norma dell'articolo seguente e degli Statuti particolari.

ARTICOLO 177

§1 Compongono il Consiglio plenario il Ministro e il Vicario provinciale, i Definitori e il Segretario della Provincia, nonché i frati indicati dagli Statuti particolari secondo i vari uffici, e alcuni eletti a norma degli stessi Statuti.

§2 Negli Statuti particolari sia prescritto tutto ciò che concerne la composizione, la convocazione e la celebrazione del Consiglio plenario.

ARTICOLO 178

Il Consiglio plenario della Provincia, convocato dal Ministro provinciale, ha soltanto voto consultivo, a meno che, per determinati casi, sia chiaramente e diversamente previsto negli Statuti particolari.

ARTICOLO 179

Coloro che sono stati eletti per il Consiglio plenario rimangono nel proprio ufficio fino al prossimo Capitolo, a meno che il tempo del loro mandato non risulti ridotto negli Statuti particolari.

TITOLO XIV
Ministro provinciale
e Custode della Custodia autonoma

ARTICOLO 180

§1 I candidati all'ufficio di Ministro provinciale sono proposti da tutti i frati professi solenni della Provincia; ed eccettuato il caso di postulazione, il Ministro provinciale deve essere eletto tra coloro che hanno ottenuto la maggioranza, anche relativa, dei voti e il beneplacito previo del Definitorio generale.

§2 In caso di "postulazione" di un frate che abbia compiuto un primo mandato di sei anni e subito dopo un secondo mandato di tre anni come Ministro provinciale, il frate postulato può essere eletto soltanto per un triennio, scaduto il quale non potrà essere di nuovo postulato.

§3 Il numero dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale sia determinato dagli Statuti particolari. Ma al Definitorio generale deve essere trasmesso il risultato completo degli scrutini per i candidati.

§4 Nella designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale o di Custode, l'esito delle prime votazioni deve essere comunicato subito ai frati della Provincia o Custodia. Invece l'esito dell'ultimo o dell'unico scrutinio, se vi fu soltanto una votazione, non sia pubblicato.

ARTICOLO 181

§1 Il Ministro provinciale e il Custode della Custodia autonoma sono eletti dal Capitolo provinciale o custodiale ordinario legittimamente convocato.

§2 Fermo restando il prescritto dell'art. 180 di questi Statuti, gli Statuti particolari possono prevedere che il Ministro provinciale e il Custode della Custodia autonoma possano essere eletti da tutti i frati professi solenni della Provincia o Custodia.

§3 Il modo dell'elezione sia stabilito negli stessi Statuti, ma in maniera tale che tutti i frati che hanno diritto di eleggere, o siano convocati in Capitolo ed in esso, nel giorno e nel luogo precisati nella stessa convocazione, facciano la elezione, oppure inviino i voti al Capitolo per lettera. In questo secondo caso i voti siano scrutinati soltanto nello stesso Capitolo provinciale o custodiale. Per il resto si proceda a norma degli Statuti particolari.

§4 In qualche caso particolare, per giusta e grave causa, previa licenza del Ministro generale richiesta dal Presidente, il Capitolo provinciale o custodiale può eleggere come Ministro provinciale o Custode un frate di altra Provincia o Custodia, il quale abbia i requisiti e le qualità necessarie e non sia gravato da alcun impedimento.

ARTICOLO 182

Salvo quanto prescritto dall'art. 124 §1 di questi Statuti, il Ministro provinciale è eletto per un sessennio; terminato il quale, di nuovo, immediatamente, può essere rieletto soltanto per un triennio. Dopo però non può essere rieletto se non avrà lasciato l'ufficio almeno per tre anni.

ARTICOLO 183

§1 Il Custode della Custodia autonoma, salvo il prescritto dell'art. 124 §1 di questi Statuti, è eletto per un triennio. Può essere rieletto per un secondo e per un terzo triennio, ma non di più se non vi sarà stato un intervallo di tre anni. Dopo i primi nove anni dall'erezione canonica di una Custodia autonoma, il Custode viene eletto per un sessennio; può essere rieletto per un triennio.

§2 Ciò che in questi Statuti è stabilito riguardo al Ministro provinciale e alla sua autorità, se non è previsto espressamente altro, si applica anche al Custode della Custodia autonoma.

ARTICOLO 184

§1 Il Ministro provinciale abbia la sede in una Casa della Provincia; non può essere cambiata senza il consenso del Capitolo provinciale; il trasferimento sia comunicato quanto prima al Ministro generale.

§2 Il Ministro provinciale deve visitare frequentemente le Case e i frati. Almeno una volta nel triennio compia la visita canonica della Provincia e della Custodia dipendente dalla Provincia, secondo le norme degli Statuti peculiari. Terminata la visita canonica, trasmetta una relazione sommaria sullo stato della Provincia e della Custodia dipendente al Ministro generale.

ARTICOLO 185

Il Ministro provinciale, udito il parere del Definitorio, convochi volentieri i frati a Congresso ogni volta che la loro riunione risulti opportuna o utile a promuovere la vita religiosa e le attività, oppure per trattare ed esaminare, con il consiglio di tutti, i problemi di maggior importanza.

ARTICOLO 186

§1 Ogni volta che il Ministro provinciale è impedito nell'esercizio del suo ufficio, oppure si allontana dalla Provincia oltre le zone limitrofe, il Vicario provinciale ne fa le veci per diritto con potestà ordinaria.

§2 Nel caso che anche il Vicario fosse impedito, il Definitore più anziano di prima professione assume l'ufficio e il titolo di Provicario provinciale.

§3 Il Vicario provinciale non introduca innovazioni nella Provincia ed eviti di usare delle sue facoltà contro il pensiero e la volontà del Ministro provinciale.

ARTICOLO 187

L'ammissione al noviziato, alla professione e agli ordini sacri, parimenti il processo di dimissione dall'Ordine e l'erezione di una Casa sono riservati al Ministro provinciale, rispettivamente al Custode di una Custodia autonoma.

ARTICOLO 188

§1 Se resta vacante l'ufficio di Ministro provinciale o di Custode di una Custodia autonoma fuori Capitolo, assume provvisoriamente il governo della Provincia o della Custodia il Vicario provinciale o il Vicario custodiale, il quale deve immediatamente notificare al Ministro generale la vacanza dell'ufficio.

§2 Se non sarà stato stabilito diversamente negli Statuti particolari, e ferme restando le prescrizioni degli articoli 170 e 189 di questi Statuti, il Vicario provinciale ed il Vicario custodiale sono tenuti, in caso di vacanza dell'ufficio di Ministro provinciale o custodiale, a convocare il Definitorio provinciale, rispettivamente il Consiglio custodiale, entro trenta giorni computabili dalla vacanza dell'ufficio, per eleggere il Ministro provinciale o il Custode della Custodia autonoma.

§3 Il nuovo Ministro provinciale o il nuovo Custode devono essere eletti per schede dal Definitorio provinciale o dal Consiglio custodiale, dopo la consultazione dei frati della Provincia o della Custodia, se sarà stata prescritta negli Statuti particolari, ed essi rimangono in carica fino al prossimo Capitolo provinciale o custodiale. L'elezione del nuovo Ministro provinciale o custodiale, confermata dal Presidente dell'elezione, deve essere ratificata dal Ministro generale, sentito il Definitorio.⁴⁰⁰

ARTICOLO 189

Se accade che fuori Capitolo provinciale o custodiale restino contemporaneamente vacanti gli uffici di Ministro e di Vicario provinciale, di Custode e di Vicario custodiale, dei Definitori della Provincia e dei Membri del Consiglio della Custodia, oppure anche di tutti questi uffici insieme, il conferimento susseguente fino al prossimo Capitolo provinciale o custodiale, spetta al Ministro generale con il suo Definitorio. Così pure, se accade che nel corso del triennio resti vacante più della metà degli uffici predetti, i conferimenti successivi sono riservati al Ministro generale con il suo Definitorio.

⁴⁰⁰ Cf. CIC 625 §3.

ARTICOLO 190

Qualora risulti necessario che il Ministro provinciale o il Custode sia al tempo stesso anche Guardiano, si deve chiedere la licenza al Ministro generale.

ARTICOLO 191

Spetta al Ministro provinciale o al suo delegato prendere visione ogni anno dei registri delle offerte per le Sante messe di ogni casa della provincia (cf. can. 958).

ARTICOLO 192

Spetta al Ministro provinciale stabilire le finalità alle quali dedicare le offerte per le binazioni o trinazioni, eccettuate quelle dei frati parroci e vice-parroci da destinare agli scopi stabiliti dall'Ordinario del luogo (cf. Interpretazione autentica al can. 951 §1 del 20 febbraio 1987, in: AAS 79 [1987], 1132).

TITOLO XV

Definitorio provinciale e Consiglio custodiale

ARTICOLO 193

§1 Il Congresso del Definitorio provinciale si deve tenere almeno due volte all'anno e, inoltre, tutte le volte che sarà sembrato utile al Ministro provinciale o alla maggioranza dei Definitori.

§2 Al Congresso devono essere chiamati e, se non siano legittimamente impediti, devono partecipare: il Vicario provinciale e i Definitori provinciali; il Segretario della Provincia è presente alle sessioni del Definitorio senza avere voce deliberativa.

§3 Al Congresso definitorio possono essere chiamati degli esperti tutte le volte che al Definitorio sembri utile per gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 194

§1 Nei Congressi del Definitorio si tratti e, secondo che sarà sembrato giusto, si decida su tutto ciò che riguarda il bene tanto spirituale che temporale della Provincia o delle singole Case, ed in particolare dell'istruzione di coloro che sono in formazione iniziale, nonché della vita religiosa e dell'attività di evangelizzazione.

§2 Gli argomenti da trattarsi nel Congresso per quanto possibile siano notificati per tempo ai Definitori.

§3 I Definitori, preavvisato il Ministro provinciale, hanno il diritto di proporre ciò che avranno ritenuto che convenga per il bene della Provincia.

§4 Le cose definite in Congresso per il bene della Provincia siano comunicate ai frati con prudenza.

ARTICOLO 195

§1 Per la validità tanto delle elezioni quanto delle decisioni e degli atti per i quali è richiesto il consenso del Definitorio, oltre al Presidente, devono essere presenti almeno quattro membri del Definitorio.

§2 Ma in assenza di alcuni membri del Definitorio, per raggiungere il numero di cinque, con il consenso dei membri del Definitorio presenti, si devono assumere il Segretario della Provincia e altri frati idonei, secondo quanto sarà richiesto dalla necessità.

§3 Se il Ministro provinciale o il Custode di una Custodia autonoma hanno bisogno del voto consultivo o deliberativo del Definitorio/Consiglio, ma non è possibile raggiungere il necessario *quorum* di cui al §2, essi potranno convocare una riunione del Definitorio/Consiglio alla quale i membri possono partecipare con un adeguato mezzo di telecomunicazione, purché si tratti di questioni urgenti e vi sia la certezza della segretezza dei mezzi di voto e della libertà dei singoli Definitori/Consiglieri che non sono fisicamente presenti. Da tale possibilità rimangono esclusi le elezioni e gli altri atti collegiali.

ARTICOLO 196

§1 Una volta all'anno il Ministro provinciale esponga fedelmente nel Congresso definitorio lo stato della Provincia.

§2 Nel medesimo Congresso devono parimenti essere esaminate e ratificate dal Definitorio le relazioni annuali dell'Economo della Provincia e dei singoli Guardiani, redatte a norma degli Statuti particolari.

ARTICOLO 197

§1 Nel Congresso tutti manifestino la propria opinione, anche quando si tratti di cose ardue e difficili e, se è richiesto il voto, coloro che hanno un tale diritto debbono esercitarlo.

§2 Gli affari più gravi non vengano esposti insieme e risolti nella medesima sessione del Congresso definitorio, ma, fatta un'adeguata discussione, la decisione sia rimandata ad un'altra sessione, se a giudizio dello stesso Definitorio non sarà sembrato altrimenti.

ARTICOLO 198

Gli atti di ogni Congresso definitorio vengano fedelmente e ordinatamente messi per iscritto dal Segretario, e firmati da tutti i membri del Definitorio siano conservati nell'archivio della Provincia. E se nel Congresso sono state fatte elezioni per schede o per ballottaggio, gli atti siano trasmessi al Definitorio generale per la ratifica, nel modo stabilito dall'art. 174 di questi Statuti. Nelle elezioni fatte fuori Capitolo, si deve dichiarare il motivo per cui l'ufficio si è reso vacante.

ARTICOLO 199

Tutto ciò che negli articoli precedenti è prescritto per il Congresso definitorio, osservato quanto è da osservarsi, vale anche per il Congresso del Consiglio custodiale.

TITOLO XVI

Conferenze dei Ministri provinciali e Custodi

ARTICOLO 200

§1 La Conferenza dei Ministri provinciali, Custodi e Presidenti delle altre Entità è di grande importanza per la promozione dell'unità, il coordinamento e la collaborazione nella vita e nella missione dell'Ordine.

§2 Consultati i Ministri, i Custodi e i Presidenti interessati, ed esistendo le condizioni per la sua efficacia, la Conferenza viene eretta con decreto del Ministro generale, avuto il consenso del suo Definitorio.

§3 È obbligatorio che ogni Provincia, Custodia e Fondazione appartenga ad una Conferenza.

§4 Nell'erezione o ristrutturazione di una Conferenza dei Ministri provinciali e Custodi è necessario tener presente la vicinanza geografica, il numero delle Province e delle altre Entità, nonché la loro lingua e cultura, ma in modo che la costituiscano almeno cinque membri.

§5 Qualora una Conferenza non sia più in grado di funzionare ai sensi dell'art. 201 di questi SSGG o qualora il numero delle Entità che sono membri della Conferenza scenda sotto il numero di cinque, i Ministri provinciali e i Custodi della Conferenza, o *sua sponte* o sotto la spinta del Definitorio generale responsabile, avviino un processo di valutazione in vista di un cambiamento dello *status* giuridico. Il Presidente della Conferenza ha l'obbligo di inviare una relazione sul processo al Ministro generale, almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 201

I compiti e le facoltà principali delle Conferenze sono:

- a. Unire tra di loro le Entità che formano la Conferenza, per occuparsi insieme del bene comune dei frati e, rispettivamente, delle parti dell'Ordine.
- b. Prestare aiuto al Ministro generale e al suo Definitorio nel governo e nell'animazione di tutto l'Ordine. A tal fine, negli incontri con il Governo generale, i Presidenti delle Conferenze vengano consultati sulle questioni di maggiore importanza dell'Ordine.

- c. Discernere, in unione con il Ministro generale e il suo Definitorio, circa l'erezione, l'unione e la soppressione delle Province, delle Custodie e delle altre Entità nel proprio territorio, e collaborare nell'esecuzione delle decisioni.
- d. Favorire la formazione iniziale e continua, la vita e la missione dei frati nel loro territorio; promuovere con il Ministro generale e il suo Definitorio l'attività pastorale e l'evangelizzazione missionaria, e insieme sostenere la diffusione e l'*implantatio Ordinis*.
- e. Discutere del progresso, delle maggiori difficoltà e dei problemi esistenti nell'ambito della conferenza, ed informare il Ministro generale circa i rimedi presi.
- f. Prestare aiuto, sia con persone che con cose materiali, alle singole Province, Custodie, Federazioni e Fondazioni della Conferenza, che si trovano in difficoltà per difetto o avanzata età dei frati, o per l'incapacità ad agire in un determinato ministero, o per causa di povertà.
- g. Discutere circa le questioni da trattare nel Capitolo generale o nel Consiglio plenario dell'Ordine, e trasmettere per tempo al Ministro generale le proprie conclusioni e proposte.
- h. Stendere gli Statuti peculiari della Conferenza e, se sarà ritenuto opportuno, gli Statuti comuni per le Province, Custodie, Federazioni e Fondazioni del proprio territorio.
- i. Favorire e coltivare le relazioni e la collaborazione con la Gerarchia ecclesiastica locale e con gli altri Istituti religiosi.

ARTICOLO 202

Affinché la promozione della condivisione nel governo dell'Ordine e la consultazione riescano più efficaci, il Ministro generale e i Definitori almeno una volta nel sessennio si riuniscano a consiglio con le singole Conferenze:

- a. per comunicarsi le questioni di maggiore importanza concernenti il governo e la direzione di tutto l'Ordine, e per instaurare il dialogo;
- b. per trattare delle cose che riguardano la vita dei frati, le relazioni tra le varie Entità, una solida unione tra i frati, e per promuovere lo scambio di beni nell'ambito dell'intera Fraternità;
- c. per consultarsi, in modo opportuno, circa l'erezione, la circoscrizione, l'unione o la soppressione di Entità di una Conferenza;
- d. per proporre delle consultazioni ed istituire la disciplina delle medesime riguardo alle elezioni da farsi nel Capitolo generale.

ARTICOLO 203

Il Definitorio generale si riunisca con i Presidenti di tutte le Conferenze, almeno ogni due anni, per esaminare lo stato delle medesime.

ARTICOLO 204

§1 Le Conferenze esercitano il loro compito e la loro autorità nel congresso o sessione plenaria, sotto la direzione o guida del Presidente.

§2 Il Presidente della Conferenza è eletto da tutti i membri della Conferenza con diritto di voto deliberativo. A tale ufficio possono essere eletti sia un Ministro provinciale sia un Custode di Custodia autonoma. La durata dell'ufficio e i compiti del Presidente sono definiti negli Statuti peculiari della Conferenza.

ARTICOLO 205

Nella Conferenza i Ministri provinciali e i Custodi godono di voto deliberativo, mentre ai Presidenti delle Federazioni e delle Fondazioni compete voto deliberativo o consultivo secondo il prescritto degli Statuti della Conferenza.

ARTICOLO 206

§1 In tutte le elezioni che si fanno nella Conferenza dei Ministri, affinché uno sia eletto è necessario che ottenga la maggioranza assoluta dei suffragi di coloro che hanno un voto deliberativo.

§2 Verso le singole Province, Custodie, Federazioni e Fondazioni la Conferenza gode di potestà di governo soltanto nei casi espressamente previsti negli Statuti generali dell'Ordine o negli Statuti peculiari della Conferenza.

ARTICOLO 207

Per rendere maggiormente efficace l'attività della Conferenza, può essere istituito un Segretariato permanente, il cui compito principale sarà la preparazione del congresso o delle sessioni plenarie della Conferenza e l'esecuzione delle decisioni prese dalla Conferenza. Gli Officiali del Segretariato, la loro elezione o nomina e doveri siano precisati negli Statuti peculiari della Conferenza.

ARTICOLO 208

Al fine di promuovere e tutelare maggiormente il bene comune tra le Conferenze, specialmente tra quelle limitrofe, siano favorite le relazioni reciproche, le comunicazioni di notizie, le esperienze comuni e le ricerche.

ARTICOLO 209

§1 In ciascuna Provincia e Custodia o in più Entità insieme sono raccomandate, se sembra opportuno, commissioni di periti; e siano anche indetti dei convegni per esaminare e mettere allo studio i problemi della vita e della missione dei frati, da trattarsi nelle sessioni plenarie o in congresso.

§2 Si raccomanda l'istituzione di un apparato permanente tra le Conferenze di uno stesso Continente (per es.: Presidenza, Segretariato, insieme ai Definitori generali di ciascun Continente) per l'animazione delle attività comuni, ad esempio per la formazione, gli studi, l'evangelizzazione, giustizia e pace ed integrità del creato. Tali Entità dovrebbero riunirsi a determinati intervalli di tempo.

ARTICOLO 210

§1 Le Conferenze con il maggior numero di Entità, specialmente se sono multiculturali, possono istituire delle Sub-conferenze per una regione determinata per trattare le cose speciali che le riguardano in particolare.

§2 Le Conferenze, insieme al Ministro generale con il suo Definitorio, promuovano nell'Ordine nuove forme di riunioni internazionali ed intercontinentali, per un migliore scambio e comunione di beni di qualsiasi genere.⁴⁰¹

ARTICOLO 211

Ogni Conferenza dei Ministri abbia i suoi Statuti, fatti dalla stessa Conferenza ed approvati dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, in cui sia stabilito tutto ciò che riguarda la composizione e l'autorità o competenza della Conferenza, la convocazione e la celebrazione del congresso o della sua sessione plenaria.

TITOLO XVII

Vicario provinciale e custodiale

ARTICOLO 212

§1 Fermo restando il prescritto dell'art. 229 delle Costituzioni generali, il Vicario provinciale può essere rieletto immediatamente soltanto una volta e non oltre, se non vi sarà stato un intervallo di tre anni.

§2 Il Vicario custodiale è eletto per un triennio, finito il quale può essere rieletto per un secondo ed un terzo triennio, ma non oltre se non vi sarà stata una vacanza di almeno tre anni.

⁴⁰¹ Cf. CPO 01 39.

ARTICOLO 213

Il Vicario provinciale o il Vicario custodiale, quando è presente il Ministro provinciale, rispettivamente il Custode, esercita la propria autorità a norma delle Costituzioni generali e degli Statuti, e secondo le facoltà conferitegli dal Ministro provinciale o dal Custode.

ARTICOLO 214

Restando vacante l'ufficio di Vicario provinciale o custodiale fuori del Capitolo, salvo il prescritto dall'art. 189 di questi Statuti, il nuovo Vicario provinciale viene eletto dal Definitorio della Provincia, il nuovo Vicario custodiale dal Consiglio della Custodia: l'uno e l'altro mantengono l'ufficio fino al prossimo Capitolo.

TITOLO XVIII Definitori provinciali e Consiglieri della Custodia autonoma

ARTICOLO 215

§1 Il numero dei Definitori provinciali e dei Consiglieri della Custodia è stabilito negli Statuti particolari, tenendo presente però che il loro numero non deve essere inferiore a quattro.

§2 I Definitori della Provincia e i Consiglieri della Custodia sono eletti nel Capitolo per un triennio, terminato il quale possono essere rieletti per un secondo e un terzo triennio. Dopo nove anni continui non possono essere eletti di nuovo, se non abbiano lasciato l'ufficio almeno per tre anni.

§3 Se gli Statuti particolari o peculiari non stabiliscono diversamente, per ogni Definitore della Provincia o Consigliere della Custodia da eleggere le elezioni si facciano separatamente in scrutini distinti.

ARTICOLO 216

Se un Definitore provinciale o Consigliere della Custodia per qualsiasi motivo viene a mancare, al suo posto, salvo il prescritto dell'art. 189 di questi Statuti, dal Definitorio provinciale, rispettivamente dal Consiglio custodiale, deve essere eletto un altro che rimarrà in ufficio fino al prossimo Capitolo.

TITOLO XIX Segretario ed Economo della Provincia e della Custodia autonoma ed altri Uffici

ARTICOLO 217

§1 Il Segretario e l'Economo provinciale o custodiale sono eletti nel Congresso capitolare, e fuori Congresso, se fosse necessario, dal Ministro provinciale con il Definitorio, rispettivamente dal Custode con il Consiglio custodiale.

§2 L'ufficio di Segretario e di Economo dura un triennio, scaduto il quale essi possono essere rieletti, ma non oltre tre trienni complessivamente.

ARTICOLO 218

È compito del Segretario, oltre a ciò che gli viene affidato, mettere agli atti tutti gli affari trattati dal Definitorio o dal solo Ministro provinciale, rispettivamente dal Consiglio della Custodia o dal solo Custode, registrare tutti i documenti e gli atti che riguardano l'intera Provincia o Custodia, le singole Case o i frati, e riporli in archivio.

ARTICOLO 219

In ogni Provincia e Custodia, oltre agli uffici e agli incarichi stabiliti dal diritto dell'Ordine, si abbiano, secondo le necessità, altri incarichi, consigli o commissioni, retti da Statuti o norme proprie.

ARTICOLO 220

Le Entità di uno stesso territorio o Conferenza, con l'approvazione del Ministro generale e udito il Definitorio generale, potranno unificare alcuni Segretariati o incarichi previsti dalla nostra legislazione, per favorire una maggiore collaborazione strutturale. Gli Statuti che regolano le nomine, il lavoro e la composizione di tali Segretariati e incarichi devono essere approvati dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

TITOLO XX

Custodie dipendenti dal Ministro generale e da una Provincia

ARTICOLO 221

La Custodia dipendente, di cui all'art. 127 di questi Statuti, è governata dal Custode con il suo Consiglio, a norma degli Statuti generali e particolari.

ARTICOLO 222

Il Capitolo della Custodia dipendente tanto dal Ministro generale quanto da una Provincia sia celebrato ogni tre anni: presiede il Ministro generale o il suo Delegato, se si tratta di Custodia dipendente dal Ministro generale; il Ministro provinciale o il suo Delegato, se si tratta di Custodia dipendente da una Provincia.

ARTICOLO 223

Spetta al Capitolo custodiale redigere i propri Statuti, i quali devono essere approvati dal Ministro generale o provinciale, con il consenso del rispettivo Definitorio. In questi Statuti si provveda a tutto ciò che si ritiene adatto al bene del governo della Custodia, della vita e delle attività dei frati.

ARTICOLO 224

§1 Il Custode della Custodia dipendente nell'esercizio del suo ufficio è coadiuvato da almeno quattro Consiglieri, i quali, nell'ambito della Custodia, sono equiparati ai Definitori provinciali.

§2 Il Custode e i Consiglieri, secondo le norme stabilite negli Statuti particolari, sono eletti per un triennio, o dal Definitorio della rispettiva Provincia o dal Capitolo custodiale; e di nuovo possono essere eletti immediatamente per un secondo e per un terzo triennio, ma non oltre, se non vi sia stato un intervallo di tre anni. Se poi l'elezione è stata fatta nel Capitolo, deve essere confermata dal Ministro generale con il consenso del Definitorio generale, se si tratta di Custodia dipendente dal Ministro generale, oppure dal Ministro provinciale con il consenso del Definitorio provinciale se la Custodia dipende da una Provincia.

§3 Gli Statuti particolari o peculiari elaborati e prescritti nei Capitoli delle Custodie dipendenti, nonché le loro varianti devono avere l'approvazione del Ministro generale, o del Ministro provinciale, con il consenso del rispettivo Definitorio. Gli atti del Capitolo della Custodia dipendente siano inviati al più presto al rispettivo Definitorio per la ratifica.

ARTICOLO 225

§1 Il Custode a tempo opportuno visiti le Case e i frati della Custodia: nei singoli frati e nelle Case ha l'autorità che gli è stata delegata dal Ministro generale o dal Ministro provinciale, o che sarà stata definita negli Statuti propri.

§2 Spetta al Custode, con il suo Consiglio, l'elezione dei Guardiani e degli altri Officiali della Custodia; tuttavia le elezioni devono essere approvate dal Ministro generale o dal Ministro provinciale, con il consenso del rispettivo Definitorio.

§3 Ogni anno il Custode deve inviare al Ministro generale o al Ministro provinciale una sommaria relazione scritta sullo stato della Custodia; inoltre, di volta in volta, deve informarlo sulle cose di maggiore importanza.

PARTE IV
GOVERNO DELLE CASE

TITOLO XXI
Case

ARTICOLO 226

§1 Per ogni Casa siano rispettati accuratamente i confini territoriali. Dove non sono definiti e sembra necessario, siano stabiliti dai rispettivi Ministri.

§2 Se non sarà stato deciso diversamente tra le parti interessate, il territorio di una grande città è comune a tutte le Case che eventualmente vi si trovano.

§3 Le Case dipendenti da varie Province o Conferenze sono rette con Statuti propri, approvati dall'autorità competente.

ARTICOLO 227

Quando a norma dell'art. 234 delle Costituzioni generali si sopprime una Casa, riguardo ai suoi beni, se non avrà già provveduto il Ministro generale, spetta al Ministro provinciale con il suo Definitorio provvedere, rispettando anzitutto tanto la volontà dei fondatori e dei donatori, quanto i diritti acquisiti.⁴⁰²

ARTICOLO 228

§1 I frati, rimanendo sempre nell'obbedienza e osservando la vita fraterna, non si allontanino dalla Casa senza la licenza del proprio Guardiano.

§2 Se si tratta di una prolungata assenza dalla Casa, il Ministro provinciale o il Custode, con il consenso del suo Definitorio o del suo Consiglio, per giusta causa, può concedere ai frati che dimorino fuori di una Casa dell'Ordine, ma per non più di un anno, se non per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'Ordine.⁴⁰³

§3 I frati che vivono fuori della Casa per verificare la propria vocazione, durante questo tempo sono privi di voce attiva e passiva.

§4 A nessun frate sia concesso di condurre vita solitaria fuori della Casa, senza una vera causa grave.

ARTICOLO 229

La Casa abbia un numero di frati sufficiente per la sua esistenza e per condurre una vera vita comune, nonché la capacità di compiere i propri impegni riguardanti la missione dell'Ordine.

ARTICOLO 230

§1 Il Guardianato deve avere almeno tre frati professi solenni che vi siano legittimamente ascritti e vi dimorino abitualmente.

§2 Se per circostanze particolari un Guardianato non può essere eretto canonicamente: per il numero esiguo dei frati o per la natura temporanea del servizio, oppure per altre cause, si eriga una Casa filiale sotto qualsiasi nome (luogo, ospizio, residenza, ecc.), ma dipendente dal Guardianato a norma di questi Statuti generali.

§3 Per le stesse ragioni di cui al paragrafo precedente un Guardianato può essere ridotto a Casa filiale, conservando o meno la personalità giuridica.

§4 Devono essere Guardianati almeno la Curia provinciale o custodiale e tutte le Case di formazione (Postulato, Noviziato e Post-noviziato).

ARTICOLO 231

§1 La Casa filiale è una parte del Guardianato, separata o no dal medesimo, che gode o no di propria personalità giuridica, nella quale devono convivere abitualmente almeno due frati di

⁴⁰² Cf. CIC 616 §1.

⁴⁰³ Cf. CIC 665 §1.

professione solenne legittimamente ascritti al Guardianato; è governata o dal Guardiano stesso o da colui che ne fa le veci nella Casa filiale, a norma degli Statuti particolari riguardo alla vita e alla missione dell'Ordine, in comunione con la Fraternità della Provincia.

§2 Per erigere o sopprimere una Casa filiale che gode di personalità giuridica, si osservino le norme degli articoli 233-235 delle Costituzioni generali.

§3 La Casa filiale che non ha personalità giuridica può essere eretta e soppressa dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.

§4 La riduzione di un Guardianato allo stato di Casa filiale con personalità giuridica può essere fatta dal Ministro provinciale con il Definitorio, avvertito il Ministro generale.

ARTICOLO 232

§1 I frati che dimorano nelle Case filiali, secondo le possibilità e le circostanze, partecipino regolarmente al Capitolo locale del Guardianato e si riuniscano frequentemente tra di loro e con i frati del Guardianato, per pregare insieme e godere della Fraternità, e per dialogare della propria vita e del lavoro, a norma degli Statuti particolari.

§2 Il Guardiano visiti frequentemente le Case filiali e, per quanto possibile, raduni i frati per alimentare la mutua carità.

ARTICOLO 233

Il Definitorio provinciale, per venire incontro alle esigenze particolari dell'evangelizzazione o alle necessità dei gruppi sociali mobili, può costituire delle Fraternità itineranti a guisa di Case filiali.

TITOLO XXII Guardiani e Vicari

ARTICOLO 234

Come Guardiano si elegga un frate professo solenne almeno da tre anni e incorporato alla Provincia, salvo il prescritto dell'art. 246 di questi Statuti.

ARTICOLO 235

§1 Il Guardiano è eletto per un triennio nel Congresso capitolare o, durante il triennio, se necessario, dal Definitorio della Provincia e rispettivamente dal Consiglio custodiale. Lo stesso può essere rieletto, senza intervallo, per un altro triennio.

§2 Il Guardiano non venga rieletto per un terzo triennio, se non lo esige la necessità della Fraternità, del lavoro o della Provincia.

§3 Dopo il terzo triennio non può essere eletto se non vi sarà stato un intervallo di tre anni.

ARTICOLO 236

I Guardiani non si assumano né i Ministri impongano loro incarichi che impediscano di compiere regolarmente l'ufficio loro affidato.

ARTICOLO 237

§1 Per esigenze del bene comune, il Ministro provinciale con il suo Definitorio, e rispettivamente il Custode con il suo Consiglio, dopo averlo consultato può trasferire un Guardiano da una ad un'altra Casa, mediante elezione canonica.

§2 Per giusta e grave causa, il Ministro provinciale con il suo Definitorio può rimuovere un Guardiano dal suo ufficio. La stessa cosa può fare il Custode con il suo Consiglio, ma con l'approvazione del Ministro provinciale con il suo Definitorio. Contro la rimozione c'è sempre diritto di ricorso, a norma dell'art. 140 §3 di questi Statuti.

ARTICOLO 238

Il Guardiano, quantunque sia terminato il tempo del suo ufficio e sia stato eletto un nuovo Guardiano, esercita ancora il suo compito fino all'arrivo del successore, a meno che il Ministro provinciale non abbia stabilito diversamente.

ARTICOLO 239

Se sarà rimasto vacante l'ufficio di Guardiano durante il triennio, il Vicario assume di diritto il governo della Casa fino all'elezione del nuovo Guardiano, da farsi entro tre mesi, a meno che il Ministro provinciale *in casu* non abbia provveduto diversamente.

ARTICOLO 240

§1 Il Vicario presta aiuto al Guardiano nell'esercizio del suo ufficio, facendo soltanto le cose che gli sono state affidate.

§2 Assente o impedito il Guardiano, il Vicario ne fa le veci. Tuttavia non introduca alcuna innovazione, che sappia essere contraria alla volontà del Guardiano.

§3 Se fosse assente o mancasse il Vicario, un altro frate, a norma degli Statuti particolari, ne assume l'incarico.

ARTICOLO 241

§1 Il Vicario è eletto per un triennio e può essere rieletto per altri trienni successivi. Se sarà rimasto vacante l'ufficio di Vicario durante il triennio, viene eletto un nuovo Vicario.

§2 Per giusta causa il Ministro, con il consenso del suo Definitorio, può rimuovere un Vicario dal suo ufficio, fermo restando il prescritto dall'art. 140 §3 di questi Statuti.

TITOLO XXIII

Capitolo e Discretorio locali

ARTICOLO 242

§1 Il Capitolo locale sia celebrato frequentemente, almeno sei volte l'anno.

§2 Negli Statuti particolari o nei Regolamenti sia specificato tutto ciò che riguarda la competenza, la frequenza della celebrazione, il modo di trattare gli argomenti, di prendere e di eseguire le decisioni ed altri particolari, tanto del Capitolo quanto del Discretorio, se c'è.

ARTICOLO 243

§1 Gli argomenti da trattare nel Capitolo o in Discretorio vengono proposti dal Guardiano o dai frati e, rispettivamente dai Discreti, dopo avere avvisato il Guardiano, e per quanto è possibile, prima siano comunicati alla Fraternità dal Guardiano stesso. Negli affari da definirsi collegialmente la decisione o il voto della maggioranza devono prevalere ed essere attuati.

§2 Gli atti di ogni Capitolo o del Discretorio siano verbalizzati in un apposito libro dal Segretario, incaricato nella prima sessione, e siano da lui firmati dopo che saranno stati approvati. Il libro dei verbali sia presentato al Visitatore, sia provinciale sia generale, durante la visita.

ARTICOLO 244

Il Discretorio, se c'è, ha il compito di prestare un valido aiuto al Guardiano nell'esercizio del suo ufficio e di animazione della Fraternità, specialmente nella preparazione e celebrazione del Capitolo locale; e inoltre, di dare il consiglio o il consenso, a norma del diritto universale e proprio, su alcuni argomenti, determinati dagli Statuti particolari o dallo stesso Capitolo locale, per risolverli più facilmente e più speditamente.

ARTICOLO 245

§1 Il Discretorio, di cui sono membri *ex officio* il Vicario e l'Economo, funge da Consiglio del Guardiano.

§2 I Discreti, il cui numero sia precisato negli Statuti particolari, sono eletti per un triennio dal Definitorio provinciale, rispettivamente dal Consiglio custodiale, su proposta del Capitolo locale, e possono essere rieletti immediatamente per altri trienni.

§3 Per esigenze del bene comune il Ministro provinciale o il Custode, osservato l'art. 140 §4 di questi Statuti, può rimuovere i Discreti dall'ufficio o accettarne la rinuncia, per giusta causa.

§4 Se durante il triennio si sarà reso vacante l'ufficio di Discreto, il Capitolo locale proponga un nuovo Discreto da eleggersi dal Definitorio provinciale, rispettivamente dal Consiglio custodiale.

TITOLO XXIV

Frati che dimorano in Provincia non propria e passaggio ad altra Provincia

ARTICOLO 246

I frati che dimorano in altra Provincia per un giusto motivo, dopo un biennio di permanenza sono partecipi dei diritti e degli obblighi che spettano ai frati della stessa Provincia, restando nel frattempo sospeso l'esercizio dei diritti nella propria Provincia, a meno che tra i rispettivi Ministri provinciali, dopo aver consultato i frati interessati, non sia stato stabilito diversamente. La partecipazione ai diritti ha luogo fin dall'inizio della permanenza, se vi è l'intenzione di rimanere almeno per due anni.

ARTICOLO 247

§1 I frati che dimorano in altra Provincia sono soggetti all'autorità del Guardiano della Casa in cui vivono o, se abitano fuori di una Casa dell'Ordine, del Guardiano della Casa più vicina. Per le cose di maggiore importanza, secondo quanto sarà stato stabilito negli Statuti della Provincia in cui si trovano come ospiti, devono ottenere la licenza del Ministro provinciale di quella Provincia, a meno che non sia stato concordato diversamente tra le due Province.

§2 Affinché ai frati che dimorano in altra Provincia si possano conferire uffici e incarichi nella medesima, occorre il consenso del proprio Ministro provinciale, e se saranno stati eletti Guardiani, devono rimanere in quella Provincia almeno per tutto il triennio.

ARTICOLO 248

Se, per convenzione stipulata dai rispettivi Ministri con il consenso del Definitorio delle Province e confermata dal Ministro generale, un distretto o una Casa di qualche Provincia viene affidato ad un'altra, i frati dell'altra Provincia che dimorano in questo distretto o Casa, rimangono sotto l'autorità del proprio Ministro provinciale per il tempo in cui vige la convenzione.

ARTICOLO 249

Affinché un frate possa passare ed essere iscritto in un'altra Provincia, si richiede il consenso del Definitorio della propria e dell'altra Provincia. Il passaggio e l'iscrizione in altra Provincia di un frate professore solenne siano notificati al Ministro generale.

PARTE V

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

ARTICOLO 250

Il patrimonio stabile è costituito da tutti i beni immobili e mobili che per legittima assegnazione sono destinati a garantire la sicurezza economica dell'Ordine. Per i beni dell'intero Ordine, tale assegnazione viene fatta dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio. Per i beni di una Provincia, tale assegnazione viene fatta dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio e confermata dal Ministro generale.

ARTICOLO 251

I Ministri e i Guardiani evitino di gravare o di lasciar gravare in qualsiasi modo l'Ordine, la Provincia o la Casa, con debiti consistenti oppure con oneri economici, a meno che non consti con certezza che l'interesse del debito può essere saldato e l'intero capitale restituito entro un tempo non troppo lungo.

ARTICOLO 252

Spetta al Capitolo generale precisare la somma oltre la quale il Ministro generale ha bisogno del consenso del suo Definitorio o del Consiglio plenario, manifestato con voti segreti, per contrarre debiti, alienare beni o affrontare spese straordinarie.

ARTICOLO 253

§1 Il Capitolo provinciale precisi la somma straordinaria per spendere la quale il Ministro provinciale deve chiedere il consenso del suo Definitorio.

§2 Il Definitorio provinciale determini la somma delle spese straordinarie per cui il Guardiano ha bisogno del consenso del Discretorio della Casa, e quella per cui necessita del consenso del Capitolo locale; parimenti, la somma per cui il Guardiano, ottenuto il voto del Discretorio o del Capitolo locale, deve avere anche il permesso del Ministro provinciale.

§3 Quando si tratta di costruire Case e chiese, oppure di ristrutturare edifici, gli Statuti particolari specifichino se si debba richiedere preventivamente il consiglio o il consenso del Capitolo locale, del Discretorio o del Definitorio provinciale.

ARTICOLO 254

Per alienare beni o contrarre debiti il cui valore superi i due terzi della somma oltre la quale bisogna ricorrere alla Santa Sede, si richiede la licenza scritta del Ministro generale, previo il consenso del Definitorio sia provinciale che generale, manifestato con voti segreti.

ARTICOLO 255

Il Capitolo provinciale stabilisca, secondo la diversità delle regioni o nazioni, quali beni, il cui valore è contenuto al di sotto della somma calcolata a norma dell'articolo precedente, possono essere alienati con la licenza del Ministro provinciale, previo il consenso del suo Definitorio, manifestato con voti segreti; oppure, previo sempre il voto deliberativo, parimenti manifestato con voti segreti, del solo Discretorio o del Capitolo locale. Lo stesso dicasi del contrarre debiti, salvo, in ambedue i casi, il diritto universale.

ARTICOLO 256

§1 Ciascun Guardiano a suo tempo deve presentare al Capitolo provinciale e al nuovo Guardiano l'inventario dei mobili della Casa e delle sacre suppellettili della chiesa, nonché il registro delle entrate e delle uscite: tale inventario e registro siano sottoscritti dal Capitolo locale o dal Discretorio

§2 Nel Capitolo locale e nel Discretorio non vengano firmati i registri dell'economia, se non siano stati esaminati.

CAPITOLO VIII

I MINISTRI AMMONISCANO E CON UMILTÀ E CARITÀ CORREGGANO I FRATI (Cf. *Rb* 10,1)

TITOLO I **Correzione e punizione dei frati**

ARTICOLO 257

§1 Ogni qualvolta il Ministro provinciale o il Custode di una Custodia autonoma abbia notizia almeno probabile (cf. can. 1717) di abusi sessuali su minori e adulti vulnerabili commessi da parte di un frate, agisca in modo tempestivo e diligente secondo le norme della legge universale della Chiesa e quelle della Chiesa particolare e dello Stato.

§2 Ogni comportamento dei Ministri e Custodi durante il loro mandato, "consistente in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali" darà luogo all'avvio della procedura disciplinare di rimozione dall'ufficio e, se le circostanze lo giustificano, a un processo penale per il delitto di cui al can. 1378 §§1-2.

ARTICOLO 258

§1 Il frate che, anche senza firmarsi o usando uno pseudonimo, avrà scritto o fatto scrivere lettere con cui si attribuisce un fatto calunnioso a qualcuno dei confratelli, sia punito con la privazione dell'ufficio o dell'incarico che detiene, nonché della voce attiva e passiva per un certo tempo secondo la gravità della colpa.

§2 Chi avrà seminato discordie o avrà divulgato gravi difetti dei frati, sia dentro sia fuori l'Ordine, o avrà scritto lettere ingiuriose o diffamatorie contro chiunque, e di ciò sia stato dimostrato colpevole, sia privato di tutti gli uffici e incarichi dell'Ordine e sia dichiarato inabile agli stessi per il tempo stabilito dal Ministro provinciale con il Definitorio.

ARTICOLO 259

§1 Il frate che non avrà obbedito al Visitatore o al Delegato generale, o gli avrà comunicato gravi e false informazioni, o si sarà dimostrato ribelle, o avrà disprezzato i suoi ordini, può essere punito con la privazione della voce attiva e passiva per un sessennio, o con altre pene.

§2 Chi avrà insultato gravemente il proprio Ministro o Guardiano, o avrà disprezzato pubblicamente i suoi ordini, o avrà cospirato contro la sua autorità, sia punito con pene proporzionate alla gravità della colpa, non esclusa, se sarà il caso, la temporanea privazione di tutti gli uffici e incarichi nell'Ordine; e dia adeguata soddisfazione.

ARTICOLO 260

§1 Il Guardiano che trascura visibilmente l'obbligo di provvedere le cose necessarie sia alla Fraternità sia ai frati, dopo due ammonizioni sia rimosso dall'ufficio dal Ministro provinciale e dal suo Definitorio.

§2 Il Guardiano che avrà trascurato di convocare le adunanze del Discretorio o del Capitolo locale, o di presentare e sottoporre ad esame, in esse, i libri di amministrazione a norma delle Costituzioni generali e degli Statuti, dopo la seconda ammonizione inefficace, può essere punito dal Ministro provinciale e dal suo Definitorio, non esclusa la privazione dell'ufficio.

ARTICOLO 261

§1 Il Guardiano o il frate che in qualsiasi modo avrà abusato del denaro e delle elemosine destinate a beneficio della Fraternità, anche nell'amministrarle illecitamente, o se ne sarà appropriato, sia punito in proporzione della gravità della frode o della colpa.

§2 Se tali atti fossero stati commessi dal Ministro provinciale o dal Custode di una Custodia autonoma, il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio può sospenderlo

dall'ufficio e nominare un Commissario pro tempore (cfr. can. 137 §1). Inoltre, egli può essere punito secondo il canone 1393 §2.

§3 Il frate che abitualmente non avrà versato a vantaggio della Fraternità le somme ricevute come compenso del proprio lavoro o a qualsiasi altro titolo; e così pure chi ostinatamente non avrà reso il debito conto di quanto ha ricevuto e speso; oppure chi, pur essendo capace di lavorare, ricusa i lavori e reca grave danno alla Fraternità con il suo ozio, sia punito secondo la gravità del delitto, non esclusa la dimissione dall'Ordine.

ARTICOLO 262

§1 Il Ministro o il Guardiano che senza la dovuta facoltà avrà distrutto o mutato una costruzione incominciata o portata a termine dal predecessore, o che avrà trascurato colpevolmente la conservazione o i necessari restauri della chiesa o di altri immobili, sia privato dall'ufficio.

§2 Il Ministro, il Guardiano o il frate che vengono trovati gravemente negligenti nel custodire oggetti di valore storico o artistico, e coloro che se ne appropriano in modo illegittimo, li alienano o distruggono, siano puniti con pene adeguate alla gravità della colpa.⁴⁰⁴

§3 Il frate che avrà occultato documenti conservati negli archivi, li avrà sottratti o distrutti, sia punito secondo la gravità della colpa.

ARTICOLO 263

§1 Il Ministro provinciale può ammonire il frate che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cade il grave sospetto d'aver commesso un delitto.

§2 Può anche riprendere il frate che con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine.⁴⁰⁵

§3 Spetta al Ministro provinciale imporre penitenze in foro esterno a tutti i frati che dipendono direttamente da lui, a norma del can. 1340.

ARTICOLO 264

Contro le pene inflitte è concesso il ricorso in sospensivo, salvo il diritto universale e fermo restando il prescritto dell'art. 140 §3 di questi Statuti.

ARTICOLO 265

Per iniziare una causa in foro civile, sia a nome di una Casa o Provincia, sia a titolo personale, ogni frate necessita del permesso scritto del suo Ministro provinciale.

TITOLO II

Passaggio dei frati e uscita dall'Ordine

ARTICOLO 266

§1 Un frate professò solenne non può passare ad un altro Istituto religioso, se non per concessione del Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, e l'accettazione da parte del nuovo Istituto, a norma del diritto.⁴⁰⁶

§2 Affinché un religioso professò di voti perpetui di un altro Istituto possa passare al nostro Ordine, si proceda a norma del diritto, e almeno per tre anni deve rimanere in una Casa dell'Ordine, sotto la direzione di un frate idoneo, prima di essere ammesso alla professione solenne, osservate le norme del diritto.

ARTICOLO 267

§1 Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può concedere, per grave causa, ad un frate professò solenne l'indulto di escaustrazione, ma per non più di tre anni, previo

⁴⁰⁴ Cf. CIC 638 §3.

⁴⁰⁵ Cf. CIC 1339 §2.

⁴⁰⁶ Cf. CIC 684 §1.

consenso dell'Ordinario del luogo in cui deve risiedere, qualora si tratti di un chierico. Prorogare l'indulto o concederlo per più di tre anni è riservato alla Santa Sede.⁴⁰⁷

§2 Su richiesta del Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, l'escaustrazione, per cause gravi, osservata l'equità e la carità, può essere imposta ad un frate dalla Santa Sede.⁴⁰⁸

ARTICOLO 268

§1 Il frate escaustrato si ritiene esonerato dagli obblighi che non sono compatibili con le condizioni del suo nuovo stato; parimenti, rimane sotto la dipendenza e la cura del suo Ministro ed anche dell'Ordinario del luogo, specialmente se si tratta di un chierico. Può portare l'abito religioso, se non è stabilito diversamente nell'indulto, ma è privo di voce attiva e passiva.⁴⁰⁹

§2 Se il frate escaustrato avrà contratto debiti e obbligazioni senza il permesso del Ministro provinciale, ne deve rispondere lui stesso, e non la Provincia o la Casa. La stessa cosa vale per un frate assente dalla Casa illegittimamente.⁴¹⁰

ARTICOLO 269

§1 Un frate di voti temporanei, al termine del periodo di prova, se vi sono delle ragioni fondate, può essere escluso dalla susseguente professione dal Ministro provinciale, udito il suo Definitorio⁴¹¹.

§2 Una infermità fisica o psichica, contratta anche dopo la professione e che a giudizio degli esperti rende non idoneo il frate, di cui al paragrafo precedente, alla vita da condursi nell'Ordine, costituisce un motivo sufficiente per non ammetterlo alla rinnovazione della professione temporanea o alla professione solenne, a meno che l'infermità non sia stata contratta per negligenza dell'Ordine o per lavoro svolto nell'Ordine.⁴¹²

§3 Se però un frate sarà divenuto demente durante i voti temporanei, sebbene non possa emettere una nuova professione, non può tuttavia essere dimesso dall'Ordine.⁴¹³

ARTICOLO 270

Chi al termine del Noviziato oppure dopo la professione è uscito legittimamente dall'Ordine può esservi riammesso dal Ministro generale con il consenso del Definitorio, senza l'onere di ripetere il Noviziato; tuttavia spetterà al Ministro generale stabilire una prova conveniente prima della professione temporanea, e la durata dei voti da premettere alla professione solenne, a norma dell'art. 104 di questi Statuti.⁴¹⁴

TITOLO III

Dimissione dei frati dall'Ordine

ARTICOLO 271

Se la dimissione non è imposta dal diritto, il Ministro provinciale anzitutto vada sollecitamente incontro al frate che ha peccato, lo ammonisca ripetutamente con carità e cerchi di aiutarlo per condurlo al ravvedimento, affinché perseveri nella sua vocazione.

ARTICOLO 272

§1 Un frate deve essere dimesso, a norma del diritto universale, se avrà commesso i delitti di cui nel *CIC* cann. 1397, 1398 e 1395.

§2 Il frate escaustrato, se entro sei mesi dopo la scadenza del tempo di escaustrazione non sarà tornato, può essere dimesso dall'Ordine. Un frate può essere dimesso anche per altri motivi, purché siano gravi, esterni, imputabili e giuridicamente comprovati, come stabilito nel can. 696, ed osservato il diritto universale.

⁴⁰⁷ Cf. *CIC* 686 §1.

⁴⁰⁸ Cf. *CIC* 686 §3.

⁴⁰⁹ Cf. *CIC* 687.

⁴¹⁰ Cf. *CIC* 639 §3.

⁴¹¹ Cf. *CIC* 689 §1.

⁴¹² Cf. *CIC* 689 §2.

⁴¹³ Cf. *CIC* 689 §3.

⁴¹⁴ Cf. *CIC* 690 §1.

§3 Un frate professso di voti temporanei può essere dimesso anche per motivi meno gravi di quelli definiti nel can. 696 §1.

§4 Al frate rimane sempre fermo il diritto di comunicare con il Ministro generale e di esporre a lui direttamente la sua difesa.⁴¹⁵

ARTICOLO 273

§1 Per emettere il decreto di dimissione dei frati, il Ministro generale con il suo Definitorio, che per la validità deve constare di almeno quattro membri, proceda collegialmente ad una accurata valutazione delle prove, degli argomenti e delle difese e, se ciò sarà stato deciso con votazione segreta, emetta il decreto di dimissione, esprimendovi almeno sommariamente, *ad validitatem*, i motivi di diritto e di fatto.⁴¹⁶

§2 Il decreto di dimissione non ha vigore e non può essere mandato in esecuzione, se non è stato confermato dalla Santa Sede. Inoltre, il decreto, per essere valido, deve indicare il diritto, di cui gode il frate dimesso, di ricorrere all'autorità competente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha valore sospensivo.⁴¹⁷

ARTICOLO 274

§1 I Ministri e i frati abbiano cura del bene spirituale, morale e sociale di coloro che lasciano l'Ordine o ne sono dimessi; porgano loro aiuto, tenuto conto dell'equità, delle loro necessità, del tempo passato in religione e dei benefici ricevuti dall'Ordine.⁴¹⁸

§2 Negli Statuti particolari si stabiliscano le norme concrete circa l'aiuto che si deve dare.

⁴¹⁵ Cf. CIC 698.

⁴¹⁶ Cf. CIC 699.

⁴¹⁷ Cf. CIC 700.

⁴¹⁸ Cf. CIC 702 §2.